DECISIONI

DEL

SUPREMO TRIBUNALE

DI

REVISIONE

CON NOTE ED OPUSCOLI

RELATIVI

DEL CAVALIERE

FRANCESCO MELEGARI

CHE FU

UNO DE' CONSIGLIERI

DI ESSO TRIBUNALE

(DAL 3 SETTEMBRE 1828 AL 4 APRILE 1829)

PARMA

DALLA STAMPERIA CARMIGNANI

MDCCCXXXI.

DECISIONI

N.° I

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Luigi Gobbi

1.° SCIENZA - Condanna - Qnalità - Sentenza.
2.° GUARDIE DI FINANZA - Agenti - Incaricati - Uffiziali.
3.° COAZIONE - Impedimento a fare.

CODICE PENALE.

Art. 228. *Chiunque con violenze o minacce costringa un uffiziale pubblico, un agente, o incaricato d' una pubblica Amministrazione a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio, sarà punito colla reclusione, salvo che la natura della violenza usata non portasse una pena più grave, giusta quanto è disposto nella presente sezione. (Art.* 179 *Cod. pen. fr. imit.).*

Art. 222. *La ribellione* (auche contro le guardie di finanze, Art. 218) *commessa da una o due persone soltanto è punita con prigionia non minore di sei mesi, se commessa con arma o armi apparenti; è punita con sedici giorni a sei mesi di prigionia, se commessa senz' armi. (Art.* 212 *fr.* eod.*).*

Massime.

1.° *La scienza nel delinquente della qualità della persona da lui offesa può trarsi anche dalle circostanze supposte dalla sentenza per ben applicare la condanna.*

2.° *Le guardie di Finanza sono uffiziali, od almeno agenti di una pubblica Amministrazione, nel senso dell' art.* 228 *Cod. pen.*

3.° *Chi impedisce a qualcuno di fare ciò che vorrebbe, lo costringe a non fare, nel senso dell' art.* 228 *succitato.*

Fatto.

Nella sera del 18 novembre 1827 dopo l'Ave Maria fu spiccato da un mulino sul Po un battello, che recossi alla sponda sinistra, e in cui entrarono, fra diversi altri, anche Luigi Gobbi, trasportandosi tutti al mulino. Le guardie di Finanza Luigi Pecchioni e Pietro Bertoncini, che stavano in perlustrazione lungo la sponda, al vedere spiccarsi un battello, dopo l'ora in cui ciò è permesso dalla Legge, determinaronsi a visitarlo. Pecchioni intimò a coloro, che vi si trovavano, di fermarsi. Entratovi il Pecchioni col suo fucile, Luigi Gobbi si pose in opposizione contro di lui afferrandogli il fucile con una mano, e prendendolo per una manica del vestito con l'altra. Da tali violenze seguì non solo l'essere stato impedito il Pecchioni di fare un atto del suo uffizio colla perdita anche del fucile, ma l'essere inoltre stato percosso da tal altro, ch'era nel battello, con un colpo di bastone alla testa, per cui ebbe a soffrire una malattia di quindici giorni circa.

Così narra il fatto la sentenza della Sezione criminale di Piacenza 7 agosto 1828, che condanna il Gobbi alla reclusione come convinto del crimine di violenze usate contro un agente di una pubblica Amministrazione onde non facesse un atto dipendente dal suo uffizio, preveduto dall' art. 228 del Codice penale.

Il Gobbi spedì da Piacenza la sposizione de' motivi, pe' quali dimandava al Tribunale supremo la riforma della sentenza contro di lui proferita.

1.° *Motivo.* Le guardie di Finanza non sono da annoverarsi tra i *pubblici uffiziali*, o considerarsi come *agenti* o *incaricati* di una pubblica Amministrazione. Eglino non sono se non *agenti, depositarii della pubblica forza*, come espressamente dichiara l' art. 231 del Codice penale. Quindi il titolo del delitto doveva desumersi dall' art. 218, il quale contempla precisamente il caso di resistenza con atti violenti o vie di fatto contro le guardie di Finanze, da lui denominato *ribellione contro giustizia*, e doveva applicarsi la sola pena di prigionia a forma dell' art. 212.

2.° *Motivo.* L'*impedire,* come fece il Gobbi, che il Pecchioni facesse la sua perlustrazione, non è il *costringere* colpito dall' art. 228.

Uno fra gli Avvocati di Parma aggiunse due altri motivi o mezzi:

1.° Non è risultato che Gobbi si opponesse scientemente a guardie di Finanza come tali, perchè non è detto, che Pecchioni e Bertoncini tali si dichiarassero, nè fossero vestiti del loro uniforme.

2.° Non consta che Gobbi facesse opposizione scientemente a guardie di Finanza nel-

l'esercizio delle loro funzioni, perchè quelle guardie non manifestarono il motivo per cui entravano nel battello.

Dunque le leggiere violenze usate dal Gobbi non sono nè il crimine, di cui parla l'art. 228, nè la ribellione contemplata negli art. 218 e seguenti.

Il signor Procuratore generale trovò ne' primi mezzi proposti dal Gobbi la confessione, ch'egli aveva conosciuti il Pecchioni ed il Bertoncini come guardie di Finanza, ed osservò che per quanto favore vogliasi accordare alla difesa degli accusati, esso non può estendersi sino al punto di permetter loro di ritrattarsi o direttamente o indirettamente. Trovò poscia nelle dichiarazioni contenute nella sentenza e nella condanna per applicazione dell'art. 228 una virtuale dimostrazione, che il Tribunale aveva ritenuto il Gobbi come sciente della qualità personale del Pecchioni. Opinò, che le guardie di Finanza uniscano in loro le due qualità di *agenti o depositarj della forza pubblica*, e di *agenti d'una pubblica Amministrazione*, od anche di *uffiziali giudiziarii* come le guardie campestri e con maggiori privilegj.

Conchiuse quindi, che il ricorso doveva rigettarsi, non avendo potuto il Tribunale di Piacenza dispensarsi dall'applicare l'art. 228, il quale colpisce precisamente il caso avvenuto.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 414, 432, 448 e 449 del Codice di processura criminale, 218 e 228 del Codice penale;

Intorno al motivo del ricorso dedotto dal non essere stato dichiarato nella sentenza ora impugnata, che Luigi Gobbi si opponesse a guardia di Finanza conoscendolo come tale, e come esercente in quel momento l' uffizio del suo ministero;

Considerando, che la sentenza, contro cui si ricorre, dichiarò in fatto, che Luigi Pecchioni agì come guardia di Finanza allorquando intimò in nome della Legge alle persone, le quali trovavansi nel battello, di fermarsi, e allorquando egli entrò armato del suo fucile nel battello medesimo;

Che poi quella sentenza ritenne l' opposizione fatta dal Gobbi al Pecchioni come un crimine di violenze usate contro un agente di una pubblica Amministrazione nell' esercizio delle proprie funzioni, e vi applicò la pena corrispondente; il che far non potevasi senza supporre provato, che Luigi Gobbi si era opposto conoscendo le qualità del Pecchioni, ed il motivo d' uffizio, per cui erasi recato, ed era stato ricevuto nel battello;

Che d' altronde il ricorrente ne' primi motivi del ricorso depositati alla Cancelleria nel dì 20 agosto u. s. conchiuse, onde, annullata la sentenza del Tribunale di Piacenza, e ritenuto il fatto nella medesima stabilito, venisse a lui applicata la pena imposta dall' art. 222 del Codice penale al delitto di ribellione e resistenza contro giustizia, colla quale conclusione venne egli ad ammettere di aver conosciuto il Pecchioni nella sue qualità di guardia di Finanza; cosa questa ch' esso ne' suoi costituti davanti il Giudice processante ammise sempre senza alcuna difficoltà, siccome l' ammise ciascuno, per

la parte propria, di coloro che trovaronsi nel battello presenti al fatto;

Sull'altro motivo, tratto dalla pretesa mala applicazione dell'art. 228 del Codice penale, perchè le guardie di Finanza non sono nè pubblici uffiziali, nè agenti, o incaricati d'una pubblica Amministrazione;

Considerando, che le guardie, di cui è caso, hanno il diritto ed il carico di scoprire le contravvenzioni alle leggi di Finanza e di farne esclusivamente rapporto, il quale, affermato per entro un determinato tempo, fa piena fede della contravvenzione medesima fino a querela di falso;

Che queste attribuzioni non lasciano neppur dubbio sull'essere veramente siffatte guardie da annoverarsi sia fra gli uffiziali, sia per lo meno fra gli agenti, e assai privilegiati, di una pubblica Amministrazione, qual è la Finanza, sebbene poi abbiano esse guardie e per altri effetti anche la qualità di agenti, o depositarj della forza pubblica, siccome dichiarano l'art. 231 e più altri del Codice penale citati dal ricorrente;

Che la qualità di uffiziale, o agente, o incaricato di una pubblica Amministrazione nella guardia di Finanza si dimostra evidentemente anche dalle disposizioni dell'art. 177 e seguenti dello stesso Codice penale; poichè, non potendo negarsi, che le guardie di Finanza sono punibili allorquando si lasciano corrompere nell'esercizio delle proprie funzioni, è forza conchiudere esser elleno comprese sotto quelle generiche denominazioni di cui fa uso il succitato art. 177;

Sull'ultimo motivo tratto dal dubbio, se la dichiarazione contenuta nella sentenza del Tribunale di Piacenza, che le violenze praticate

dal Gobbi impedirono alla guardia di fare un atto dipendente dal suo uffizio, corrisponda alla coazione, ossia al costringimento di non fare, richiesto dall'art. 228; dubbio che il ricorrente ha rimesso alla saggezza del Tribunale supremo;

Considerando, che chi impedisce violentemente ad alcuno di fare ciò che pur far vorrebbe, lo costringe a tenersi nell'inazione contro la propria volontà su quel determinato subietto; e costringere all'inazione vuol dire costringere a non fare;

Considerando, che il ricorso non è appoggiato ad alcun altro dei motivi annoverati nell'articolo 432 come valevoli a dar luogo a revisione di sentenze criminali;

Per questi motivi il Tribunale supremo,

Applicando l'art. 448 del Codice di processura criminale rigetta il ricorso di Luigi Gobbi per la revisione della sentenza contro lui proferita dalla Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Piacenza li 7 agosto ultimo scorso, e applicando inoltre l'art. 474 dello stesso Codice dichiara esser luogo di raccomandare lo stesso Gobbi alla commiserazione di S. M. nelle forme prescritte dai successivi articoli 475 e 476 (1).

3 settembre 1828.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA, Cav. MELEGARI, FEDERICI, PAZZONI, Cav. GODI, SICORÈ } Consiglieri.
FAINARDI e SILVOLA Avvocati.

(1) Con venerata Risoluzione Sovrana del 1.° novembre 1828 fu commutata al Gobbi la pena in semplice prigionia per mesi cinque.

NOTA

Ribellione; Violenza; Differenza fra loro.

La difficoltà maggiore, cui possano dar luogo le specie di fatto del genere di quella qui giudicata, io la ripongo nel discernere quando sia luogo ad applicare l'art. 228, che stabilisce la pena della reclusione, e quando sia luogo ad applicare l'art. 222, od altri somiglianti della Sez. I.ª, cap. 3, lib. 2 del Codice penale, che circoscrivono la pena alla semplice prigionia, e così la ripongo nel saper determinare, se la resistensa con atti di violenza o minacce fatta alle guardie di Finanze o ad altri funzionarj di tal qualità abbia a riputarsi *ribellione contro giustizia*, o *violenza* caratterizzata dal ridetto art. 228.

Una guardia di Finanza vuol visitare la mia valigia: io mi oppongo a mano armata o disarmato. Se l'azione da me commessa si denomina *ribellione*, subirò la prigionia non minore di sei mesi, o di sedici giorni a sei mesi, a forma dell'art. 222; se si denomina *violenza* contro un depositario della forza pubblica, subirò la reclusione.

L'art. 218 fa consistere la ribellione contro giustizia in qualunque resistenza con atti violenti, o vie di fatto o minacce a mano armata contro le guardie di Finanze che agiscono per l'esecuzione di leggi; e la guardia di Finanze che vuol visitare la mia valigia agisce appunto per quello. L'art. 228 fa consistere la violenza punibile nel costringere la guardia a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio, e la visita è atto di tal qualità. E si noti, che la ribellione è diretta ad impedire che la visita si faccia.

Forse riflettendo con maggior agio mi riuscirà di trovare una conciliazione diversa. Per ora io penso, che la ribellione non riuscita nel suo *effetto*, perchè non ostante quella la guardia ha agito, si mantenga entro i suoi termini di ribellione; se poi è riuscita ad impedire l'atto prefissosi dalla guardia, la ribellione passi all'altra categoria. Oltre di che, se io costringo con violenza la guardia a soscrivermi, a maniera d'esempio, un *buono* per transito, questa violenza non può confondersi mai colla ribellione.

N.° II

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Ferretti Pietro

TESTIMONJ - Accusato - Copia.

MASSIMA.

Non avvi nullità, se non sia data copia all' accusato della deposizione di qualche testimonio, o di qualche altro atto simile prima del dibattimento.

Può peraltro l'accusato chiedere quella copia, prima che si proceda oltre.

FATTO.

S. M. il Re di Sardegna proibì a' suoi sudditi di recarsi in questi Stati per essere sentiti in qualità di testimonj ne' pubblici dibattimenti in materia criminale. Quindi l'Augusta nostra Sovrana con Decreto del 27 gennajo 1817 ordinò, che, occorrendo di sentire come testimonj persone suddite di quel Regno in affari criminali, il Giudice istruttore farebbe un prospetto de' fatti, su' quali versar doveva l'interrogatorio, lo trasmetterebbe all'Autorità estera, affinchè i testimonj fossero sentiti dal Giudice competente, il quale ridurrebbe in iscritto i loro esami, e li trasmetterrebbe allo stesso Istrut-

tore. Questi esami saranno comunicati al Ministero pubblico, e riuniti alle altre carte del processo, di cui formeranno parte integrante. Termina poscia quel Decreto col dire „ Le deposizioni de' testimonj sudditi dello Stato „ Sardo ricevute nel modo stabilito saranno „ lette al pubblico dibattimento, e si riguarderanno come fatte verbalmente, salvo agli „ accusati ed ai loro difensori di proporre, sia „ contro le persone de' testimonj, sia contro „ i loro detti, le eccezioni che potranno essere „ vantaggiose alla difesa degli accusati medesimi „.

Nella processura criminale costrutta contro Pietro Ferretti prevenuto di omicidio volontario fu sentito come testimonio dal Podestà di Tornolo (Stato nostro) Luigi Boggiani di Chiavari (Stato Sardo). Il Giudice istruttore spedì al Giudice di Chiavari le deposizioni fatte a Tornolo da Luigi Boggiani, il quale le confermò con suo giuramento.

Copia delle deposizioni a Tornolo fu data al Ferretti dopo che fu posto in accusa. La conferma delle deposizioni fatta dal Boggiani a Chiavari si lesse all' udienza.

Pietro Ferretti condannato a' lavori forzati a vita ebbe ricorso al supremo Tribunale, perchè non gli era stata data copia del verbale seguìto in Chiavari, cosicchè (egli diceva) non aveva potuto prepararsi alle eccezioni, di cui parla il Decreto del 27 gennajo 1817, dovendo esso supporre, per la copia ricevuta, che il testimonio Boggiani sarebbesi presentato in persona al dibattimento.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 348, 432 e 448 del Codice di processura criminale, non che le Risoluzioni Sovrane del 27 gennajo 1817, e 24 dicembre 1822.

Sull' unico mezzo del ricorso, tratto dalla circostanza di non essere stata data copia delle dichiarazioni giurate di Boggiani Luigi genovese ricevute a Chiavari dal Giudice competente; dichiarazioni delle quali fu fatta lettura alla pubblica udienza a forma delle Sovrane Risoluzioni sovrindicate;

Considerando in fatto, che al ricorrente Ferretti fu data copia delle dichiarazioni fatte da Boggiani Luigi davanti al Podestà di Tornolo;

Che Luigi Boggiani davanti al Giudice competente di Chiavari altro non fece se non confermare col suo giuramento quelle medesime dichiarazioni senza variarle o modificarle in alcuna delle parti sostanziali;

Che poi in diritto non è prescritto sotto pena di nullità, che agli accusati venga somministrata la copia degli atti processuali, e delle deposizioni de' testimonj; e d'altronde sarebbe stato a carico dell'accusato Ferretti di far istanza al dibattimento, onde, prima di procedere oltre, gli venisse data copia dell'esame del Boggiani seguíto in Chiavari;

Che d'altronde il ricorso non è appoggiato ad alcun altro dei motivi annoverati dall'articolo 432 del Codice di processura criminale come valevole a dar luogo a revisione di sentenze criminali;

Per questi motivi il Tribunale supremo,

Rigetta il ricorso interposto da Pietro Ferretti contro la sentenza proferita dalla Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma li 31 luglio ultimo scorso.

3 settembre 1828.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} CONSIGLIERI.

BALESTRA Avvocato.

N.° III

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Giovanni Agostino Balderacchi

ESTORSIONE - Mezzi - Minacce - Timor grave.

Codice penale.

Art. 425. *L' estorsione di danaro, roba, firme, obbligazioni, confessi, o documenti qualsiensi procurata con minacce di torture, o supplizj, d'incendio, di morte, od altro grave disastro fatte verbalmente, od in iscritto, sebbene anonimo, o con qualunque altra incussione di grave timore, è considerata come furto violento, ed è punita co' lavori forzati a tempo per uno spazio non minore di dieci anni (Art.* 400 *fr. imit.).*

Art. 421. . . . .

Parimente se nel furto non concorrano le quattro prime circostanze enunciate nel succitato art. 419, *ma però intervengano, anche sole, le offese o minacce del genere delle indicate nell' art.* 420 (minacce di far uso di armi), *la pena del furto sarà de' lavori forzati a tempo.*

Massima.

Il crimine dell' estorsione del danaro si commette da chi incute grave timore, sia che l' incussione si faccia con mezzi fisici, o con mezzi morali.

Fatto.

La decisione, che si sta per riferire, fa conoscere i fatti criminosi del Balderacchi, che il Tribunale di Piacenza caratterizzò come estorsioni di danaro contemplate nell' art. 425 del Codice penale, e punì co' lavori forzati per dieci anni.

Gli sforzi dell' Avvocato del Balderacchi vennero diretti a provare, che per farsi luogo all' applicazione dell' art. 425 richiedevasi che l' estorsione venisse eseguita per la forza di un grave timore incusso con mezzi morali, mentre il Balderacchi si era prevalso di meri atti fisici, della presa cioè alle spalle ed al tabarro; la qual circostanza rendeva punibile il crimine colla pena minacciata dall' art. 421 a linea 2.ª, e così co' lavori forzati anche al di sotto di dieci anni.

Il signor Procuratore generale trovò ben applicata al fatto dichiarato la pena dell' att. 425; ma poi osservò, che, siccome i Giudici, anche attenendosi all' art. 421, avrebbero potuto condannare il Balderacchi a dieci anni di lavori forzati, non vi sarebbe maniera di annullare la sentenza per l' interesse di lui.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 421 n.° 2 e 425 del Codice penale, non che gli art. 432 e 448 del Codice di processura criminale;

Sull' unico motivo del ricorso di Giovanni Agostino Balderacchi, tratto da ciò, che la Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Piacenza nella sentenza proferita contro di lui nel 29 luglio ultimo scorso qualificando i

furti violenti, dei quali in essa lo dichiarò convinto, come altrettante estorsioni, fece una falsa applicazione dell'art. 425 del Codice penale, e violò l'art. 421, n.° 2 del Codice stesso:

Considerando, che nell'impugnata sentenza è stabilito in fatto, che li 2 febbrajo dell'anno corrente alle ore nove e mezzo di notte il Notajo Ignazio Grandi fu aggresso in un vicolo della città di Piacenza da un individuo, il quale afferratolo pel vestito alla spalla gl'intimò di dargli il danaro. Che l'aggressore non contento delle poche monete dategli dal Grandi gli disse di volerle tutte, per lo che questi, *onde sottrarsi dalla violenza di lui, ed anche perchè preso da grave timore, fu costretto di dargli tutto il danaro che aveva;*

Che è pure stabilito in fatto da tale sentenza, che nella notte del successivo giorno 3 febbrajo verso le ore sette il canonico Campelli fu aggresso in altra strada di Piacenza da un individuo, il quale afferratolo per il tabarro gl'*intimò di dargli il danaro con minaccia di morte,* dopo di che diede egli al suo aggressore alcune monete;

Che l'incussione del grave timore di cui fu preso il Grandi, e la minaccia, anche puramente verbale, di morte fatta al Campelli bastarono a senso dell'art. 452 del Codice penale per caratterizzare que' fatti come vere estorsioni di danaro appunto perchè procurata coll'impiego di que' mezzi;

Che in vano si pretende dall'Avvocato difensore del ricorrente, che, per essere applicabile il succitato art. 452, conveniva che le violenze fossero state puramente morali, e di tal forza che da sè sole avessero potuto vincere la

volontà dell'aggresso. Imperocchè stabilito, come è nell'impugnata sentenza, che il grave timore da cui fu preso il Grandi, e la minaccia di morte fatta al Campelli determinarono l'uno e l'altro a consegnare all'aggressore il richiesto danaro, la violenza fisica e personale, usata ad amendue dal Balderacchi, afferrando il primo alla spalla, e pel tabarro il secondo, quand'anche si volesse prescindere dal porre a calcolo l'influenza che essa pure aver doveva necessariamente per concitare l'animo degli aggressi ed aumentare la paura, non altererebbe punto, siccome circostanza affatto superflua, il concorso che nel caso si ha degli estremi voluti dalla Legge per caratterizzare il termine di estorsione;

Che, ciò posto, e non avendo il Balderacchi spogliato del loro danaro le persone che assalì, ma avendole indótte a darglielo con incutere ad una di esse un grave timore, e con minaccia di morte fatta all'altra, non poteva il Tribunale di Piacenza dispensarsi dall'applicare ai fatti, di cui lo dichiarò convinto, la disposizione del ridetto art. 425 a preferenza di quella dell'art. 421 invocato dal ricorrente, e che risguarda a veri furti;

Che in seguito della premessa considerazione è inutile di esaminare se nel caso fosse o no rettamente qualificata dal Tribunale la terza aggressione commessa dallo stesso Balderacchi nella surricordata sera del 3 febbrajo 1828 a danno del Sacerdote Domenico Sozzi; imperocchè, essendo quel crimine rimasto nei termini d'un mero tentativo, atteso il concorso degli altri due crimini consumati che importavano una pena più grave, non diede luogo all'applicazione d'alcuna legge penale;

Considerando del resto, che non concorre nel caso attuale alcun altro dei motivi valevoli a dar luogo a ricorso per revisione di sentenze criminali giusta il disposto dall' art. 432 del Codice di processura criminale;

Per questi motivi il supremo Tribunale,

Applicando l' art. 448 del Codice testè citato, rigetta il ricorso di Giovanni Agostino Balderacchi per la revisione della sentenza proferita contro di lui dalla Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Piacenza li 29 luglio 1818.

5 settembre 1828.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} CONSIGLIERI.

NOTA

Estorsione; Furto violento; Leggi nostre.

Qui pure può esservi difficoltà non tanto nel discernere quando abbiasi ad applicare l'art. 425, o piuttosto l'art. 421, n.° 2 del Codice penale, quanto nel giustificare il motivo per cui il Legislatore ha in sostanza inflitta una pena maggiore pel crimine contemplato nell'art. 425, che non pel crimine contemplato nell'art. 421.

Un uomo armato di pistola, con cui minaccia la morte, cava violentemente di tasca ad un altro i danari. Colui debbe condannarsi a' lavori forzati a tempo, e quindi può condannarsi per soli tre anni. Se quel medesimo, in vece di cavar egli di tasca i danari, reca l'incomodo all'aggresso di consegnarli colle proprie mani, debbe condannarsi per lo meno a dieci anni di lavori forzati. Più ancora; se il ladro de' danari non è armato, o non minaccia di far uso delle armi, sarà punito come reo di furto semplice con prigionia da sei mesi a tre anni; ma se il ladro anche non armato minaccia in modo da incutere grave timore, e si fa consegnare i danari, non isfugge la pena de' lavori forzati almeno per dieci anni.

Confronto colla Legge francese.

L'art. 425 del nostro Codice penale è imitato dal 400 del Codice francese; ma tra l'uno e l'altro Codice vi sono queste due sostanziali differenze; 1.° che l'art. 400 parla unicamente dell'*estorsione* della firma, o rimessa di un titolo, di un atto, di uno scritto, di un pezzo qualsiasi che contenga od operi obbligazione, disposizione o scarico; 2.° che la pena da applicarsi all'*estorsione* così circoscritta è quella de' lavori forzati a tempo, come lo è pel furto violento, senza però ferita, contusione, o altra circostanza aggravante, per disposizione dell'art. 385 dello stesso Codice francese.

Posta questa parità di pena riescirebbe indifferente tra noi, che il fatto si qualificasse *furto violento* o *estorsione;* ma la qualificazione diviene cosa essenzialissima, perchè la pena imposta all'uno non è eguale in tutta quanta l'estensione alla pena imposta all'altro.

N.° IV

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Donnino Dodici

1.° VOTO - Competenza - Merito.
2.° SPOSIZIONE DEL FATTO - Contesa - Provocazione.

MASSIME.

1.° *Chi ha dato vóto unicamente sulla competenza non è impedito di dar vóto sul merito;* - in altri termini - *Il Giudice, che ha avuta parte nella Sezione correzionale dichiaratasi incompetente, può prender parte nella Sezione criminale per giudicare sul fatto.*

2.° *Quando i Giudici espongono, che vi fu* contesa, *poi condannano alla pena ordinaria chi percosse, rimuovono con ciò ogni idea, che nella contesa il percuotitore sia stato gravemente provocato.*

FATTO.

Donnino Dodici, condannato dalla Sezione criminale di Piacenza per avere percossa la Rosa Bertuzzi, ebbe ricorso al supremo Tribunale;

1.° perchè aveva presa parte nel dibattimento e nella sentenza il Giudice Giliberti, il quale aveva preseduto alla Sezione correzionale quando la stessa causa vi fu recata; e quella

Sezione si dichiarò incompetente, dopo però di aver sentita la lettura degli atti che appoggiavano l'incolpazione e la Parte offesa;

2.° perchè la Sezione criminale aveva accennato, che Dodici lanciò un sasso contro la Bertuzzi *dietro contesa avuta colla medesima*, e l'aveva condannato senza escludere, che nella contesa egli fosse stato gravemente provocato.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 299, 432, 448, 453, 564 e tre seguenti del Codice di processura criminale, e l'art. 453, n.° 8 di quello di processura civile;

Quanto sia al primo motivo del ricorso, in cui si allega la nullità della sentenza di condanna perchè vi ha dato vóto quello stesso Giudice il quale aveva preseduto alla Sezione correzionale, e dato vóto nella sentenza di essa Sezione data li 31 dicembre 1827 con cui dichiarò esser dessa incompetente a conoscere e giudicare nella causa, perchè criminale e rimise la causa stessa e l'incolpato avanti a chi di diritto;

Considerando, che nessun articolo di legge vieta in modo assoluto, che i Giudici i quali, conoscendo di una causa correzionale giudicano esser eglino stessi incompetenti a conoscerne, perchè la dichiarano criminale, siano poi Giudici della causa medesima sul merito in giudizio criminale, poichè nel primo giudizio correzionale non giudicarono altrimenti il merito stesso, ma la sola competenza stando unicamente alla forma esterna con cui il titolo del delitto era stato lor presentato; ma nel giudizio criminale giudicano e del merito, e della competenza

sulle risultanze del dibattimento, e così sulle prove ritratte e della esistenza, e inesistenza del fatto, e della reità o no dell'accusato, e in fine delle qualità criminali, o correzionali del fatto medesimo;

Che in oltre secondo le disposizioni dell'articolo 453, n.° 8 del Codice di processura civile, al quale si riporta l'art. 564 di quello di processura criminale, un Giudice, che abbia preso parte in una causa nelle maniere ivi indicate, può esser ricusato; il che suppone che egli non è intrinsecamente inabile a farlo;

Che nella causa, di cui si tratta, il Giudice il quale aveva dato vóto nella sentenza d'incompetenza correzionale, non è stato altrimenti ricusato nel giudizio criminale, come avrebbe dovuto esserlo prima del dibattimento, secondo l'art. 565 del Codice di processura criminale;

Riguardo al secondo motivo del ricorso, fondato sulla pretesa imperfezione della esposizione del fatto inserita nella sentenza di condanna, sendovi taciuto se il reo Dodici era stato o no provocato; provocazione, di cui la sentenza presenta un elemento dicendo, che il fatto seguì dietro contesa;

Considerando, che il cenno dato nella sentenza di una contesa tra il Dodici e la Rosa Bertuzzi, Parte offesa, non trae punto seco la probabilità di una provocazione sofferta dal primo per Parte della seconda e minorante il delitto, potendo esservi stata contesa senza una provocazione di tale specie; e però avendo i Giudici taciuto sull'esistenza della medesima, deve ritenersi per certo, ch'essa non vi è stata altrimenti; e il silenzio dei Giudici non rende altrimenti imperfetta la loro esposizione;

Che in conseguenza di tutto ciò non sussiste alcuno dei motivi addotti a sostegno del ricorso, il quale non è poi appoggiato a verun altro degli annoverati nell' art. 432 del Codice di procesura criminale come valevoli a dar luogo a revisione di sentenze criminali;

Per queste considerazioni il Tribunale supremo applicando l' art. 448 del Codice testè nominato rigetta il ricorso di Donnino Dodici per la revisione della sentenza contro di lui proferita dal Tribunale civile e criminale di Piacenza, Sezione criminale, li 21 agosto or ora finito.

5 settembre 1828.

Commend. FAINARDI Presidente.

MONZA
MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} Consiglieri.

SILVOLA Avvocato.

N.° V

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Agostino Spelta

PROCESSO-VERBALE - Interpretazione - Parole dubbie.

MASSIMA.

Quando le espressioni del processo-verbale di udienza sono dubbie, non si dà loro il senso, chè annullerebbe il dibattimento.

FATTO.

Il processo verbale di udienza esprimeva, che il Presidente *aveva interrogati sul fatto gli accusati separatamente l' uno dall' altro*, ma non esprimeva poscia, che lo stesso Presidente, prima di riassumere il dibattimento, avesse istruito ciascuno degli accusati di quanto si era fatto, o era risultato nella rispettiva loro assenza.

Di qui prese argomento lo Spelta per dimandare l' annullazione del dibattimento e della sentenza, perchè l' art. 392 ordina, sotto pena di nullità, che quando uno o più coaccusati sono esaminati separatamente, non si possa riassumere il dibattimento senza aver previamente istruito l'accusato, o gli accusati, di quanto si è fatto in loro assenza, o di ciò che n' è risultato.

Motivi e Decisonei.

Veduti gli art. 414 e 448 del Codice di processura criminale, e l'art. 325 del Codice penale;

Sull'unico motivo dedotto dal ricorrente, e tratto dall'essere stato esposto nel processo della Sezione, che il Presidente aveva interrogati sul fatto gli accusati separatamente l'uno dall'altro senza che costi dal detto processo, che lo stesso Presidente prima di riassumere il dibattimento abbia istruito ciascuno degli accusati di quanto si era fatto nella rispettiva loro assenza, o di ciò che era risultato, supponendo che la detta interrogazione separata abbia avuto luogo mentre taluno degli accusati trovavasi fuori della sala d'udienza, cosicchè si pretende violato l'art. 392 del Codice di processura criminale, da cui viene ingiunto al Presidente sotto pena di nullità d'istruire in tale caso gli accusati di ciò che era stato fatto in loro assenza, e di ciò che ne era risultato;

Considerando, che sebbene le parole *interrogare separatamente* nel senso grammaticale possano significare tanto l'interrogazione delle persone ad una ad una, quanto l'interrogazione dell'una fuori della presenza delle altre; tuttavia deve darsi alle parole medesime quel significato che ad esse è attribuito dal Legislatore, ove fa uso di tali parole assolutamente e senza aggiunta di espressioni che possano determinare l'una o l'altra significazione;

Che nell'art. 376 del Codice di processura criminale il Legislatore ingiungendo al Presidente d'interrogare separatamente i testimonj, ha voluto che essi sieno interrogati ad uno

ad uno senza far allontanare i testimonj già esaminati, e così anche in presenza di altri testimonj, come risulta chiaramente dalla disposizione dell'art. 382 dello stesso Codice, in cui viene prescritto che i testimonj dopo avere deposto rimangano nella sala d'udienza;

Che se ne' casi previsti dagli art. 391 e 392 dello stesso Codice le parole *esaminare separatamente* significano esaminare i testimonj e gli accusati, in assenza gli uni dagli altri, ciò avviene perchè ne' detti articoli è data la facoltà al Presidente di ordinare, che uno o più de' testimonj, uno o più degli accusati si ritirino dalla sala d'udienza, e quindi le parole *esaminare separatamente* sono poste in contrapposizione dell'ordine dato, perchè uno o più de' testimonj, uno o più degli accusati siano sentiti in assenza degli altri;

Che perciò non altro dicendosi nel processo della Sezione, se non se che gli accusati furono interrogati separatamente l'uno dall'altro, non può pretendersi, che ciò solo faccia necessariamente supporre che gli accusati siano stati esaminati in assenza l'uno dall'altro;

Che quindi tale fatto non essendo provato, non può sostenersi che siasi contravvenuto al detto art. 392 applicabile al solo caso in cui sia certo, che il Presidente abbia fatto ritirare dalla sala d'udienza parte degli accusati per esaminare in loro assenza altri accusati o testimonj;

Che l'unico motivo allegato dallo Spelta nell'accennato suo ricorso è per ciò inefficace, e d'altronde non si verifica nel caso alcuna delle circostanze enunciate nell'art. 432 del Codice di processura criminale, come valevoli a dar luogo alla revisione delle sentenze criminali;

Per questi motivi il Tribunale supremo rigetta il ricorso fatto dallo Spelta Agostino per la revisione della sentenza contro di lui proferita come sopra dalla Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Piacenza nel giorno 5 settembre prossimo passato.

20 ottobre 1828.

MONZA f. f. di PRESIDENTE.
FEDERICI }
PAZZONI } CONSIGLIERI.
Cav. GODI }
BERTIOLI ASSESSORE.
SALATI }
ONESTI } Surrogati.

NOTA

L'argomento del supremo Tribunale si riduce a questo:

„ Le espressioni *interrogare separatamente* significano tanto interrogare in assenza, quanto interrogare gli uni in presenza degli altri. Ciò si prova confrontando gli art. 382, 391, 392 del Codice di processura criminale. Dunque il verbale di udienza, quando disse, che il Presidente interrogò gli accusati separatamente l'uno dall'altro, non disse, che uno degli accusati fosse fatto uscire mentre s'interrogava l'altro. Dunque non è provato il fatto per cui il dibattimento e la sentenza avrebbero ad annullarsi „.

N.° VI

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Luigi Gazzola,
e Giovanni Pattarini

1.° PRESIDENTE - Arbitrio - Lettura - Processi - Rapporti.
2.° Periti - Giuramento.
3.° Formalita' - Equipollenza.
4.° Testimonj - Atto di accusa - Lettura.
5.° Testimonj - Assenza dalla camera di ritiro - Nullità.
6.° Interpretazione - Complesso di circostanze.
7.° Formalita' - Adempimento - Cancelliere.

Codice di procedura criminale

Art. 375. *Dopo che sono ritirati i testimonj, il Presidente fa leggere dal Cancelliere i processi e i rapporti che valgono a comprovare il corpo di delitto.*

Art. 67. *I Periti, prima di cominciare le osservazioni e gli esperimenti loro, presteranno giuramento innanzi al Procuratore Ducale di dare il loro giudizio sul proprio onore e sulla propria coscienza.* (art. 44. eod. fr. instr. crim.)

Art. 387. *Le dichiarazioni e deposizioni fatte con giuramento da' Periti come tali potranno esser lette nella pubblica discussione senza che*

sia d' uopo citarli; sarà però lecito alle Parti il citarli, indicandoli nella nota de' testimonj, ed al Presidente il farli chiamare anche d' ufficio.

Art. 374. *Se il dibattimento non è prorogato, il Presidente . . . . . . ordina ai testimonj di ritirarsi in una stanza separata, da cui non possono uscire che al momento di essere ascoltati (art. 316.).*

Massime

1.° *Il Presidente, dopo ritiratisi i testimonj, può far leggere i processi e rapporti che crede opportuni; non è tenuto a farli leggere tutti, sebbene relativi al corpo di delitto. Tocca all' accusato a far istanza per la lettura degli ommessi.*

2.° *I Periti chiamati all' udienza possono prestare il giuramento come gli altri testimonj.*

3.° *Le formalità non essenziali si possono adempire per equipollenza.*

4.° *Non è essenziale, che tutti i testimonj da esaminarsi nel dibattimento siano presenti alla lettura dell' atto di accusa.*

5.° *Il testimonio che si assentò dalla camera di ritiro può essere sentito senza che s' incorra nullità.*

6.° *Dal complesso delle circostanze si deduce quanto è seguito, allorchè le espressioni non ripugnino.*

7.° *Quando il Cancelliere attesta chiaramente nel verbale d' udienza, che una formalità fu adempiuta, poco importa che lo attesti in un luogo o nell' altro di quel processo. Chi la pretende non adempiuta, dovrebbe proporre la querela di falso.*

Fatto.

Sembra, che il Gazzola ed il Pattarini fossero accusati di omicidio o di ferite gravi.

I mezzi di ricorso da loro adoperati contro la sentenza di condanna vengono esposti dal Tribunale supremo che li confuta.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 375, 67, 387, 377, 386, 374, 367, 372, 353, 302, 425, 432, 448, del Codice di processura criminale;

Vedute le due Risoluzioni sovrane l'una del 27 gennajo 1817, l'altra del 24 dicembre 1822;

Sul primo motivo del ricorso, che si deriva dal non risultare, che alla pubblica udienza fosser lette le perizie de' Medici e Chirurgi che esistevano agli atti, e ciò in onta dell'articolo 375 del Codice di processura criminale il quale dispone che, ritiratisi i Testimonj, il Presidente fa leggere al Cancelliere i processi ed i rapporti.

Considerando che nell' articolo invocato dai ricorrenti non è altrimenti ingiunto al Presidente di tutti far leggere indistintamente i processi e rapporti esistenti agli atti, ma sì bene i processi ed i rapporti che valgono a comprovare il corpo del delitto; laonde è lasciata al Presidente la facoltà di far leggere alcuni soltanto de' rapporti e processi, quando la lettura di alcuni soltanto basta allo scopo cui tende l'articolo;

Che ove pure qualche processo o rapporto, di cui si ommette lettura, giovar potesse alla difesa degli accusati, non è ad essi tolto di

far istanza affinchè vengan letti; il che non essendosi praticato dai ricorrenti non possono per ciò stesso gravarsi dell' ommissione di quella lettura.

Sull' altro mezzo desunto dalla pretesa violazione dell'art. 67 del mentovato Codice per non avere i Periti esaminati alla pubblica udienza giurato colla formola in esso articolo stabilita;

Considerando, che il citato articolo stabilisce bensì una formola speciale di giuramento riguardo ai Periti, ma la stabilisce propriamente nel caso d'iniziativa di un processo; il che risulta e dall'epigrafe del titolo sotto cui è registrato l'articolo, e più manifestamente ancora dall'articolo stesso dicendosi ivi „ i Periti prima „ di cominciare le osservazioni, e gli esperi- „ menti loro, presteranno giuramento innanzi „ al Procuratore Ducale „;

Che la stessa formola non essendo prescritta nuovamente allorchè i Periti a norma dell' articolo 387 vengono chiamati come testimonj al pubblico dibattimento, è a dirsi che la Legge accomunò, ed ebbe acconcia anche ai Periti la formola generale di giuramento stabilita per gli altri testimonj;

Che di conseguenza nè può dirsi violato, come pretendono i ricorrenti, l'art. 67, nè fu irregolare il giuramento prestato dai Periti nella pubblica udienza. (1)

Quanto al terzo motivo col quale si pretendono violate le disposizioni degli art. 377 e 386 del Codice di processura criminale, e degli articoli 2 e 4 della Sovrana risoluzione 27 gennajo 1817, e degli art. 1 e 2 dell'altra Sovrana risoluzione 24 dicembre 1822, per essere sta-

te lette al pubblico dibattimento le deposizioni de' testimonj sudditi dello Stato Sardo, sebbene il Giudice Istruttore di Piacenza non avesse redatto, nè trasmesso all' Autorità estera il prospetto de' fatti sui quali i testimonj medesimi dovevano essere esaminati, e sebbene non consti, che le loro deposizioni scritte sieno state trasmesse al suddetto Giudice Istruttore;

Considerando, che dalle objettate Risoluzioni Sovrane rimase abrogata in modo assoluto la disposizione dell' art. 377, e quindi anche quella dell' art. 386 del Codice di processura criminale, e fu ordinato, che gli esami scritti de' testimonj sudditi dello Stato Sardo, ricevuti dall' estera Autorità competente, si leggessero al pubblico dibattimento, e si riguardassero come vocalmente fatti;

Che di vero nella Sovrana risoluzione viene commesso al Giudice Istruttore di redigere un prospetto de' fatti sui quali i testimonj devono essere interrogati, e di trasmetterlo poi all' estera Autorità affinchè i testimonj stessi vengano esaminati dal Giudice competente, ma che questa disposizione regolamentare è affatto secondaria e subordinata all' altra positiva e generale, ed anzi è propriamente e solo diretta ad accertare che i testimonj vengano legalmente esaminati (a);

Che dunque ogni qual volta consti, come consta nel caso, che le deposizioni furono legalmente ricevute dall'estera Autorità, torna indifferente, alla sostanza della cosa, nè a leggerle, può fare ostacolo la circostanza dell'essere il prospetto de' fatti e sua trasmissione seguiti piuttosto per opera del Procuratore Ducale, che per quella del Giudice Istruttore.

Intorno al quarto motivo, col quale si pretende violato l'art. 374 dello stesso Codice di processura per essere senza più stato preso in esame un testimonio che presentossi la prima volta al terzo giorno del dibattimento, e non era per ciò stato presente alla lettura dell'atto d'accusa;

Considerando, che, sebbene ritenuto l'ordine progressivo degli articoli che tracciano il modo da tenersi ne' pubblici dibattimenti, il Presidente ordini prima al Cancelliere, secondo che è prescritto nell'art. 367, di leggere l'atto di accusa, ed a norma del successivo 374 ordini poscia a' testimonj di ritirarsi, pure nè questo ultimo articolo, nè alcun altro, e molto meno sotto pena di nullità, prescrive, che singoli i testimonj debbano trovarsi presenti a questa lettura.

Che in fatti, ove il dibattimento sia continuato a più giorni, possono per disposizione dell'art. 372 del Codice stesso essere indótti così dal Fisco, come dall'accusato nuovi testimonj giurati, colla sola ingiunzione di averli a notificare nel modo e termini prescritti dall'art. 353, ma non si esige poi, che a questi testimonj sopracchiamati debba farsi lettura dell'atto d'accusa, onde è a ritenersi, che tal lettura richiedesi unicamente nell'interesse dell'accusato, e che la presenza de' testimonj alla lettura medesima è cosa del tutto indifferente e materiale (3).

Sul quinto mezzo, che si trae dall'essere stato sentito, e sentito con giuramento, un testimonio, che erasi fatto lecito di uscire dalla camera, onde a termini dell'art. 374 uscire non poteva che al momento di essere ascoltato;

Considerando, che la Legge ha indicato in modo tassativo le persone che o non possono esser sentite a testimonianza, o devono senza giuramento sentirsi, e che fra codeste persone non si riscontra il testimonio che siasi prima di sua udizione absentato dalla camera di ritiro;

Che dunque una tale irregolarità può ben formare all'accusato ed a' suoi difensori un motivo di farvi sopra le osservazioni che più giudicheranno opportune a mettere in sospetto il Tribunale, ma non può togliere al contravventore la qualità di testimonio legittimamente chiamato, nè renderlo incapace a prestar giuramento;

Che nel caso speciale poi gli accusati ed i loro difensori, istruiti dell'emergenza, aderirono, siccome attesta il processo di Udienza, a che fosser sentiti altri testimonj fino a che ricomparisse quello che erasi absentato;

Che ricomparso di fatti, essi accusati e difensori nulla eccepirono su quella emergenza; e d'altronde è a presumersi che nel loro intelletto i Giudici avranno saputo tenerne conto.

In quanto al sesto motivo, col quale si pretende non risultare dal processo, come a termini dell'art. 392. del Codice di processura criminale risultar doveva sotto pena di nullità, che il Presidente, dopo di aver separatamente esaminato i coaccusati, li abbia, prima di riassumere il generale dibattimento, istruiti di quanto si era fatto in loro assenza, e di ciò che erane risultato perchè l'avverbio *poscia* indica bensì posteriorità di tempo, ma nòn determina il tempo preciso in cui avvenne il fatto, al quale si riferisce, e non esclude che altra cosa vi seguisse di mezzo:

Considerando, che, sebbene le formole del Cancelliere prese isolatamente e da sè non importino in modo assoluto, che il Presidente prima di riassumere il generale dibattimento istruisse i coaccusati di ciò che era in loro assenza seguito, pure nel contesto dell'orazione hannosi a prendere in questo significato, dacchè per l'una parte non ripugna all'indole di nostra lingua, che esse vengan prese in tal senso; e per l'altra il Cancelliere essendo tutto intento ad attestare che furon adempiute le prescritte formalità, alle espressioni, di cui fa uso, devesi, quando ne sieno capaci, come all'uopo lo sono, attribuire quel senso che valga appunto ad attestarne l'adempimento;

Che anche le altre espressioni adoperate in processo, che cioè il Presidente istruisce *ciascheduno* degli accusati intorno a ciò che in loro assenza era seguíto, giovano a sempre più indicare, che ognuno di essi fu istruito di ciò mano mano e all'atto stesso del suo rientrare all'udienza;

Che in fine non rimane alcun dubbio di tale istruzione data a norma del ridetto art. 392, ove si ponga mente, che con una sola progressiva orazione il Cancelliere attesta due cose, e vale a dire, che ognuno degli accusati fu esaminato separatamente, ed avvertito poi di quanto erasi fatto in sua assenza; e quindi con altra orazione, affatto distinta e staccata anche materialmente per qualche spazio, trapassa a riferire che furono chiamati e sentiti due testimonj, coll'udizione de'quali restò chiusa in quel giorno la pubblica udienza.

In quanto al settimo ed ultimo mezzo di revisione, derivato da ciò, che facendosi in pro-

cesso da prima menzione complessiva del giuramento prestato dai testimonj, e poscia della successiva udizione loro individuale, una delle due cose è a dirsi, o che il Cancelliere accertò preventivamente l'adempimento di formalità non ancora eseguite, o che il processo fu steso essendo già terminato il dibattimento, e perciò quel processo non può far fede delle operazioni, che si dicon seguite, e molto meno dell'esatto loro succedimento;

Considerando, che l'art. 425 del Codice sunnominato nell'ingiugnere al Cancelliere che formi processo della Sezione per far costare, che le formalità prescritte dalla Legge furono adempiute, non gl'ingiunse del pari, e niuna altra disposizione vi ha che gl'ingiunga, di formarlo precisamente all'atto stesso in cui ciascuna di esse formalità si adempie; ingiunzione, che, ove pur esistesse, tornerebbe spesso non eseguibile;

Che per regola generale a dover ritenere adempiute le prescritte formalità basta, che il Cancelliere ne affermi in processo l'adempimento, cosa questa da credersi sino a querela di falso; querela non proposta dai ricorrenti;

Considerando in fine, che il ricorso non è fondato sopra alcun altro dei motivi annoverati nell'art. 432 del Codice di processura criminale, come valevoli a dar luogo a revisione di sentenze criminali,

Il Tribunale rigetta il ricorso ecc.

20 ottobre 1828.

MONZA f. f. di Presidente.
FEDERICI, PAZZONI, Cav. GODI Consiglieri.
BERTIOLI Assessore, SALATI, ONESTI di Appello.

NOTE

Periti. Giuramento.

(1) Intorno al giuramento da prestarsi dai Periti io distinguerei caso da caso.

Quando i Periti sono chiamati come tali, cioè per dar giudizio delle cose secondo la loro arte, farei loro prestare il giuramento prescritto dall'art. 292 Cod. pr. civ., e 67 Cod. pr. crim., perchè in tal caso sono veramente provocati a rispondere il loro onore e la loro coscienza.

Quando i Periti sono chiamati a rischiarare la perizia da essi eseguita, farei loro prestare il giuramento prescritto dall'art. 407 Cod. pr. civ., perchè si tratta in tal caso di sapere la verità intorno all'intenzione da loro avuta nell'esporre tali e tali cose ecc.

(2) Si vegga il N.° II. del qui presente Volume, ove si rende conto delle Risoluzioni Sovrane intorno ai testimonj sudditi di S. M. Sarda.

Testimonj. Atto di accusa.

(3) Io direi qualche cosa di più; direi, che gli art. 365, 366, 367, 368 e 369 non suppongono presente alla lettura dell'atto di accusa, al compendio del Presidente, ed alla riassunzione del Procuratore del Governo, se non l'*accusato*. De' *testimoni* non si parla che ne' susseguenti art. 369, 370 e segg., nè si esprime mai, che debbano essere presenti a quelle operazioni preambole.

Dimanderei in somma, che mi si citasse l'articolo di legge, il quale ordina ai testimonj di trovarsi presenti alla lettura dell'atto di accusa. Altro è che si costumi di fare certa cosa, altro è ch'ella sia comandata dalla Legge.

N.° VII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Giuseppe Freschi

FURTO sacrilego - Cose inservienti al Culto - Culto - Denaro

Massima

Non è cosa inserviente al divin culto, *nel senso dell' art.* 100 *Cod. pen., il denaro rinchiuso in una bussola per convertirlo in suffragj.*

Fatto

Giuseppe Freschi ruppe una bussola esistente nella Chiesa Parrocchiale di Vigolzone, e rubò i denari in essa esistenti, destinati a suffragio delle anime purganti ed a celebrazione di ufficj divini. Questo è il caso di Miorini Paolo riferito ed annotato sotto il N.° XXVI. pag. 258 e segg. del precedente Volume della qui presente Raccolta; se non che, avendo il Freschi commesso il furto con rottura, ed essendo *recidivo*, fu condannato ai lavori forzati a vita.

Sul ricorso da lui fatto, il Tribunale supremo così si espresse:

Motivi e Decisione

Veduti gli Articoli 74, 89, 100, 101, 431 del Codice penale, e l' art. 449 del Codice di criminal processura;

Considerando, che la Sezione criminale del Tribunale di Piacenza ha dichiarato colpevole Giuseppe Freschi di avere mediante rottura, e colla qualità di recidivo, rubata una somma di denaro nella bussola esistente nella Chiesa Parrocchiale di Vigolzone a suffragio delle anime purganti ed a celebrazione di ufficj divini;

Che il denaro di per sè stesso non può, secondo il senso letterale delle vigenti leggi, riputarsi inserviente al divin culto, altra cosa essendo la destinazione ad inservirvi quando che sia, e dopo aver mutato di forma, ed altra, il realmente servirvi,

Che dunqne la predetta Sezione dopo aver ritenuto il fatto qui sopra non poteva qualificarlo, come fece, per furto di cosa non sacra, ma inserviente al culto divino, ed ha fatta una mala applicazione degli art. 100, e 101 del Codice penale,

Per questi motivi il Tribunale supremo annulla la sentenza proferita contro Giuseppe Freschi nel giorno 26 Agosto 1828, e statuendo sul fatto ritenuto certo nella sentenza medesima,

Dichiara Giuseppe Freschi colpevole di furto commesso mediante rottura e colla qualità di recidivo di crimine in crimine,

Ed applicando a questo fatto gli art. 74, 89 e 431 del Codice penale così concepiti ecc. ecc.;

Ha condannato, e condanna Giuseppe Freschi ai lavori forzati per venti anni, ed alle spese.

20 ottobre 1828.

MONZA f. f. di Presidente.
FEDERICI
PAZZONI } Consiglieri
Cav. GODI
BERTIOLI Assessore
SALATI, e ONESTI di Appello.

N.° VIII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Luigi Gualtieri

PROVOCAZIONE - Fisco - Ministero pubblico - Prova.

Massima.

Il Fisco, ossia il Ministero pubblico, non è tenuto ad escludere, che l'uccisore sia stato provocato dall'ucciso. Tocca a quello a provare la provocazione.

Fatto.

La sentenza, che condannò Gualtieri Luigi ai lavori forzati a vita, narrava

„ Che nel dì 26 maggio 1828 Martino Baricca trovavasi sulla pubblica strada colla giovane Rosa Spaggiari; che Luigi Gualtieri il prese per gli abiti, e spingendolo il discacciò dal fianco della Spaggiari, per cui il Baricca e Gualtieri vennero alle mani; che finita questa prima rissa e rimasto Gualtieri accanto alla Spaggiari, Baricca intraprese di scacciarnelo; che, venuti perciò di nuovo alle mani, Gualtieri ferì con due colpi d'arma incidente e perforante l'avversario suo, il quale per una delle ferite riportate cessò di vivere pochi giorni dopo; che nel giorno 27 maggio essendo

stato Luigi Gualtieri sottoposto a costituto, manifestò di avere una ferita nella coscia destra; non essere però risultato che tale ferita sia stata riportata dal Gualtieri nel precedente giorno 26 maggio per opera di Martino Baricca ".

Nel ricorso l'Avvocato del Gualtieri opponeva alla sentenza di condanna di avere malamente confusi in uno due Fatti distinti, ed altro, che accenna e confuta il Tribunale supremo.

Motivi e Decisione.

Vedoti gli art. 313 del Codice penale e 432 e 448 del Codice di criminal processura.

Sul motivo di ricorso derivato da ciò, che l'impugnata sentenza risguarda come un solo due Fatti separati e distinti, togliendo così al ricorrente il benefizio della provocazione ch'egli ebbe a soffrire nel secondo:

Considerando, che dal fatto esposto nella sentenza risulta, che il ricorrente Gualtieri diede luogo alla rissa provocando il Baricca, e che per ciò i Giudici del fondo bene adoperarono col non ritenere due Fatti separati, e distinti, l'irruzione del ricorrente, e la proporzionata retorsion dell'offesa.

Sull'altro motivo, col quale, nella supposizione di due separati, e distinti Fatti, pretendesi che, ritenuta la dichiarazione dell'impugnata sentenza, non essere, cioè, risultato, che il Gualtieri venisse ferito dal Baricca *nel fatto precedente*, un uguale ristabilimento non può essere esteso al fatto avvenuto in secondo luogo:

Considerando essere in questa parte raccomandato il ricorso ad una falsa supposizione,

dacchè il Tribunale giudicante non dichiarò altrimenti, come pur si allega, non essere risultato *che il ferimento del Gualtieri avvenisse nel fatto precedente*, ma sì bene, e precisamente *non essere risultato, che tale ferita sia stata riportata dal Gualtieri nel precedente giorno per opera del Baricca;* espressioni queste, che fuor d'ogni dubbio comprendono sotto di sè tutto il processo di quella rissa.

Sul terzo motivo, col quale, per essere rimasto incerto se il Gualtieri fosse o no ferito dal Baricca, si pretende avervi insufficienza di fatto, e doversi procedere ad un nuovo dibattimento;

Considerando, che doveva il Gualtieri far risultare alla pubblica udienza la sofferta provocazione, e che non essendovi riuscito non può ora farsi a richiedere per ciò solo un nuovo giudizio; altrimenti verrebbe a stabilirsi, che il fisco debba escludere anche la possibilità d'una provocazione,

Per queste considerazioni, e per non essere appoggiato il Ricorso ad alcun altro mezzo che a termini dell'art. 432 del Codice di processura criminale sia valevole ad aprire l'adito in revisione, il Tribunal supremo, applicando l'articolo 448 del Codice summentovato, rigetta il Ricorso di Luigi Gualtieri per far rivedere la Sentenza contro di lui proferita dal Tribunale civile e criminale di Parma nel giorno 3 settembre 1828.

29 ottobre 1828.

MONZA f. f. di Presidente.
MELEGARI, FEDERICI
PAZZONI, Cav. GODI } Consiglieri.
BERTIOLI Assessore.
BORSANI Consigliere d'Appello surrogato.

N.° IX

CAUSA CIVILE
SUL MERITO

Ferretti e Vescovini

In contumacia del Prete Vescovini fu ordinato, che certi debitori di lui verserebbero i denari nelle mani del Ferretti che li aveva sequestrati.

17 novembre 1828.

N.° X

CAUSA CIVILE

Ricorso di Biagio Lucchetti-Cigarini contro i lite-consorti Garsi

N. B. Il Fatto e la Decisione, ch'è del 27 novembre 1828 si leggono nel Volume 1825-1826 part. 2, (VI.° della qui presente Raccolta, pag. 279).

N.° XI

CAUSA CIVILE

Ricorso degli Zii e Nipoti Daprà
e di Michele ed Antonio Varesi
contro
il Conte Dal Verme già Feudatario di Pianello

FEUDALITA' - Prestazioni in denaro, o generi.

Massima.

Le prestazioni in denaro, o in generi, sebbene di origine feudale, *non furono mai abolite negli Stati di Parma e Piacenza.*

Fatto.

La contestazione insorta tra il Conte Luigi Dal Verme, e li Daprà e Varesi intorno a certo annuo censo di origine feudale, è tanto ben descritta, ed è tanto eruditamente e logicamente illustrata dalle Conchiusioni recitate all' udienza del supremo Tribunale dal Procuratore generale di S. M., che io non so astenermi dal far pubbliche quelle Conchiusioni dalle quali riverbera altresì onore sommo al preclarissimo Magistrato, e luce viva su di un punto di gran rilevanza per la patria Giureprudenza.

Signori

Pendeano da qualche anno diverse ed assai animate quistioni fra il Conte Dal Verme feudatario di Pianello, e di altri Comuni da una parte, e gli abitanti e possidenti ne' Comuni stessi dall'altra, intorno a certe prestazioni e gravezze, cui pretendeasi dal primo essere soggetti i secondi, allorchè nel 1796 cedendo e l'uno e gli altri alle giuste premure manifestate dal Sovrano d'allora rimisero le accennate vertenze al giudizio di tre Arbitri, i quali nel dì 9 novembre dello stesso anno 1796 proferirono il lodo, di cui mi fo ad accennare le principali disposizioni.

Ritennero gli Arbitri, come avea pur ritenuto il Sovrano, che le prestazioni, e gravezze summenzionate avessero a dividersi in quattro classi:

1.° Quelle che corrispondevano al diritto di podesteria, imbottato, e firino;

2.° Quelle che consistevano nell'onere di una cova di frumento, che i campari del feudatario esigevano da ciascuna famiglia dei detti Comuni;

3.° Quelle della guardia alla rócca Dolcese, e di altri servigi personali compresi sotto i vocaboli d'*angheria*, e *perangheria*, e di devoluzioni in caso d'estinzione di linea mascolina de' possessori di colonía, e fitti perpetui;

4.° Finalmente quelle de' fitti stessi, decime, quarti, terzi, cinque in due, fittarelli ed altri simili aggravj prediali.

Notarono poscia gli Arbitri quanto alla prima delle dette classi, che il Sovrano avea già riconosciuta ben fondata la pretesa del feudatario:

quanto alla seconda, ch'esso avea riconosciuto abusivo, illegittimo, ed abolito perciò l'onere d'una cova di frumento per ogni capo di famiglia: quanto alla terza, che gli oneri e servigi personali, cui essa risguarda, erano stati tenuti in sospeso fino a che per parte del Conte Dal Verme se ne fossero giustificati i titoli speciali: quanto alla quarta, che per lo contrario erasi mantenuta in attività la riscossione de' fitti predetti ed aggravj prediali suddetti sino a migliori e convincenti giustificazioni, che fossero fatte in contrario, esprimendosi però al tempo stesso dal Sovrano il desiderio, che le Parti si riducessero a concordia mediante la fissazione d'un quantitativo pecuniario in corrispondenza e compenso degli aggravj medesimi.

Dopo le dichiarazioni preliminari, ch'io sono venuto indicando, passarono gli Arbitri ad esaminare in ispecie l'indole di ciascuna delle dette prestazioni e gravezze. Nè io riferirò le considerazioni tutte che fecero intorno a ciò: dirò solamente, ch'esse tutte furono ritenute o come sostanzialmente feudali, o miste almeno a feudalità, o finalmente come decime che, quantunque originariamente ecclesiastiche, erano state infeudate, e quindi riputarsi doveano del pari rendite feudali.

Conformemente alle fatte considerazioni gli Arbitri decisero: 1.° che gli abitanti de' Comuni summenzionati corrispondere dovessero annualmente al *feudatario* per titolo di *podesteria* una certa quantità di frumento per ciascuna famiglia; 2.° che si avesse per antiquata e cessata la contribuzione per la guardia alla ròcca Dolcese, e che fossero liberati per sempre gli abitanti di que' Comuni da qualunque servigio

personale, e da qualunque angheria, e perangheria verso il feudatario; 3.° che in luogo de' passati oneri prediali di decima, terzo, quarto semplice, quarto e decimo, cinque in due, fitti perpetui, ed altro di qualunque sorte i possidenti de' Comuni predetti pagar dovessero al Cavaliere Luigi Dal Verme feudatario, ed a' suoi successori, a titolo di censo riservativo la somma di cento quarantasei doppie e mezzo di Parma, o il loro valore giusta il riparto che farsi dovea, e che fu fatto dappoi. Per sicurezza del pagamento di tale somma fu data al Conte dal Verme l'ipoteca sopra i beni di ciascun dei debitori, non che la generale sopra i beni tutti de' lite-consorti di ciascun Comune; 4.° che, salvo il censo predetto, i fondi tutti sottoposti a quelli aggravj avessero a riputarsi liberi, e franchi ed in pieno dominio de' rispettivi possidenti, i quali avrebbono potuto disporne a loro piacimento senza pagare laudemio o altro carico di sorte alcuna.

Il lodo di cui ho brevemente riferito il tenore fu il titolo sul quale il Conte Luigi Dal Verme promosse azione giudiziale contro certi Daprà e Varesi possidenti nella Pretura di Pianello, per ottenere il pagamento delle annualità di quel censo.

I Daprà e i Varesi eccepirono il niun diritto dell'attore, dopochè, in forza delle nuove leggi che abolivano la feudalità, anche le prestazioni, cui eransi obbligati dipendentemente dal lodo, aveansi a riputare abolite ed estinte. Il Pretore con due sentenze l'una del 19 novembre, e l'altra del 27 dicembre 1823, condannò i rei convenuti a pagare le annualità predette; e il Tribunale di Piacenza le confermò in grado d'appello nel giorno 5 gennajo 1827.

Ritenne in fatto quel Tribunale, che il lodo era stato omologato ed accettato dai possidenti ne' Comuni predetti: che la ripartizione delle annualità del censo era stata fatta fra essi possidenti: che la prestazione surrogata col lodo alle antiche gravezze verso il feudatario non contenea di per sè stessa alcun omagio feudale: che anzi ogni feudalità rimanea esclusa dal nuovo titolo di *censo riservativo* stabilito e imposto col lodo alla prestazione: che non era permesso di rimontare ai titoli anteriori di quelle cui il censo fu sostituito, poichè col lodo erasi fatta una transazione fra le Parti, e la transazione inducendo novazione impedisce di richiamare i titoli anteriori che con essa erano rimasti estinti: che finalmente le Parti stesse manifestarono la intenzione di rinnovare il titolo degli oneri prediali cui erano soggetti que' possidenti, e di purgarlo da ogni mistura di feudalismo, poichè nel lodo furono separate le prestazioni, che ancor doveano essere feudali, dalle altre, che per loro natura erano solo prediali: che dunque non era applicabile alla fattispecie la legge del 17 luglio 1793 che abolì senza indennità e senza distinzione le prestazioni tutte le rendite feudali, compresevi pur quelle che dalle leggi precedenti erano state conservate.

I Daprà e Varesi ricorsero a questo Tribunale supremo per la revisione delle sentenze predette; e sostengono, non aver potuto il lodo surriferito cambiar l'indole sostanzialmente feudale delle prestazioni e gravezze cui erano sotposti i Comuni summenzionati verso il loro Feudatario, quantunque il lodo le abbia convertite in una rendita pecuniaria col nome di censo riservativo: l'intimato sostiene per lo con-

trario che il lodo contiene una novazione vera degli antichi titoli, una vera e piena conversione di quelle gravezze feudali in una rendita puramente fondiaria: sostiene inoltre, che le dichiarazioni contenute in quelle sentenze, e che riferirò, sono di mero fatto, e non ad altro rivolte, che a dimostrare quale fu l'intenzione delle Parti compromittenti e degli Arbitri che giudicarono, ad interpretare in somma il lodo, avuto riguardo all'espressioni in esso contenute, e dalle quali, rimanendo inviolate ed intatte le leggi, parve al Tribunale poter dedurre, che quel lodo creò pel Conte Dal Verme un credito non feudale, non privilegiato, e che quindi non potè essere distrutto coll'abolizione e distruzione delle feudalità.

La quistione, quale fu ampiamente trattata e discussa fra i ricorrenti e l'intimato, tutta e poi tutta versa intorno al titolo costitutivo del censo ed all'indole del censo stesso. I ricorrenti e l'intimato supposero, che ove tal censo fosse feudale dovrebbonsi ad esso applicare le disposizioni delle leggi abolitive de' feudi e dichiararlo quindi abolito ed estinto.

Io non tratterò di nuovo siffatta quistione che fu già come dissi ampiamente trattata e discussa fra le Parti. Non tacerò peraltro che, circoscritta qual è al punto solo di giudicare se il *censo riservativo* creato col lodo sia o no d'indole feudale, mal può sostenersi, a parer mio, che siffatto censo surrogato ad antiche prestazioni sicuramente feudali, surrogato ad esse in tempo ch'erano in pieno vigore fra noi le Leggi feudali, e surrogatovi in via di transazione bensì, ma non su vertenze relative all'indole delle prestazioni pretese dal feudatario,

ma sull'essere queste a lui dovute o no in tutto o in parte, che siffatto censo, io ripeto, surrogato così alle dette prestazioni, sia d'una natura sostanzialmente diversa dalle prestazioni medesime, e abbia cessato d'essere feudale in forza d'un lodo proferito in un tempo in cui erano in pieno vigore fra noi le Leggi feudali.

Ma quand'anche si ammetta che il censo riservativo a favore della Casa Dal Verme, creato col lodo del 1796, fosse veramente, e indubitatamente feudale, fu esso poi abolito dalle leggi che in esecuzione del Decreto Imperiale del 4 termidoro anno XIII vennero pubblicate ne' Dipartimenti della 27.ª e 28.ª Divisione militare, fra le quali leggi havvi pur quella del 17 luglio 1793 summenzionata?

E quella è, o Signori, la sola quistione importantissima, per quanto parmi, ch'io credo di dover esaminare nella Causa pendente fra i Ricorrenti Daprà Varesi e l'intimato Conte Dal Verme.

Nel Decreto 14 pratile anno XIII (3 giugno 1805), col quale fu pubblicato il Codice civile francese per essere posto in vigore al 1.° luglio, dell'anno istesso in poi, leggesi all'art. 4.° che „ à compter de la même époque (du 1.er juillet) „ les droits de jurisdiction, et les droits féo- „ daux connus sous les dénominations de pas- „ sages, péages, pêches, bannalités de moulins, „ de fours, d'usines pour les fromages, droits „ d'auberge, et de boucherie, droits de pa- „ tronage, et honorifiques dans les églises et „ généralement tous droits, et prestations, ou „ redevances à raison de la féodalité seront „ supprimés - sont seulement exceptées les re- „ devances, ou prestations annuelles en argent,

„ volailles, grains, ou autres denrées de cette
„ nature, lesquelles continueront à être payées
„ comme simples rentes rachetables à la vo-
„ lonté du débiteur, sans qu'il puisse résulter
„ aucun droit, ni privilége de leur origine
„ féodale „.

Le disposizioni, che ho riferite, chiare, precise, e speziali per gli Stati di Parma, decidono manifestamente la quistione in favore del Conte Dal Verme, poichè dall'abolizione de' feudi decretata fra noi furono espressamente eccettuate le annue rendite tutte, anche feudali, quale, nell'ipotesi più sfavorevole al Conte Dal Verme, stato sarebbe il censo riservatorio di cui sopra.

Ma nel giorno 4 di termidoro dello stesso anno XIII (1.° agosto 1805) un altro Decreto prescrisse, che le leggi tutte, colle quali in Francia eransi abolite la feudalità, fossero pubblicate nei Dipartimenti della 27.ª e 28.ª Divisione Militare. „ Voulant lever (così ivi sta
„ scritto) toutes les difficultés qui peuvent
„ exister dans les Départemens composant la
„ 27.° et la 28.° Divisions Militaires relative-
„ ment aux redevances, et prestations féodales,
„ et fixer à cet égard une législation, qui serve
„ de règle à nos Cours de justice: Notre Con-
„ seil d'État entendu avons décreté, et dé-
„ cretons.

„ Art. 1. Les Lois, Règlemens, Décrets, Avis
„ du Conseil d'état relatifs aux redevances, et
„ prestations féodales seront publiés dans les
„ Départemens composant les 27.° et 28.° Di-
„ visions Militaires „.

Posti così gli Stati di Parma fra due leggi, speciale l'una, e generale l'altra, anteriore la

prima alla seconda, quanto alla pubblicazione soltanto fattane fra noi, insorger dovea, e insorse difatti, il dubbio, se riguardo all'abolizione della feudalità prevaler dovesse lo speciale Decreto del 14 pratile anno XIII (3 giugno 1805) o le altre leggi che dal 1789 fino al 1793 furono pubblicate in Francia, e pubblicate del pari col Decreto del 4 termidoro anno XIII (1 agosto 1805) ne' Dipartimenti della 27.ª e 28.ª Divisione militare.

Ad escludere l'applicazione delle dette leggi si opponeva, che la pubblicazione loro, non essendosi ordinata che pe' Dipartimenti della 27.ª e della 28.ª Divisione militare, non poteasi estenderne gli effetti agli Stati di Parma, i quali non faceano parte d'alcuna di quelle Divisioni nel 4 termidoro anno XIII. Nè certamente parea ragionevole, che agli Stati di Parma, dipendenti bensì dalla 28.ª Divisione militare, ma non ad essa uniti come gli altri Dipartimenti, avessero ad applicarsi le riferite leggi non per istabilirsi l'abolizione de' feudi, ma per modificare soltanto il Decreto speciale con cui negli Stati medesimi erano i feudi già stati aboliti. E qui cade in acconcio di sottoporre al Tribunale ciò, che nel 22 agosto 1806, il Gran Giudice Ministro della giustizia scriveva al Procuratore imperiale del Tribunale di Prima istanza di Parma ,, J'ai été consulté, ,, Monsieur, sur la question de savoir à com- ,, pter de quelle époque le mode commun ,, de publication des Lois et des Décrets im- ,, périaux est applicable aux États de Parme, ,, et de Plaisance. Il est clair d'après les dis- ,, positions du Décret impérial du 20 prairial ,, anno XIII (il *Decreto che stabilì fra noi i*

„ *nuovi Tribunali francesi*) et de ceux qui l' ont „ suivi, que c' est à l' epoque où le régime „ français y a été généralement établi, c' est-„ à-dire depuis le 1 vendémiaire an XIV, ainsi „ qu' il résulte tant des Décrets impériaux du „ 2 thermidor an XIII, que des décisions par-„ ticulières qui ont déclaré exécutoires dans „ ces États à dater du même jour 1 vendé-„ miaire différentes parties de la législation „ française dont la publication avait été pré-„ cédemment ordonnée. Il suit de-là que les „ lois, et les actes du gouvernement anté-„ rieurs au 1 vendémiaire au XIV ne sont ob-„ ligatoires dans des États de Parme et de „ Plaisance, qu' en vertu des publications par-„ ticulières que S. M. a ordonnées, ou qu' elle „ jugerait à propos d' ordonner à l' avenir. „ J'ai lieu de croire Monsieur, que cette ex-„ plication dissipera les doutes, et les difficul-„ tés qui ont pu s' élever sur le point dont il „ s' agit. Vous voudrez bien la notifier au Tri-„ bunal près lequel vous exercez vos fonctions „.

„ Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sen-„ mens affectuex.

REGNIER.

Questa lettera posteriore d' un anno e più al Decreto del 13 termidoro anno XIII, rendendo comune agli Stati di Parma il modo di pubblicazione stabilito per l' Impero francese, dichiara, che pel tempo anteriore al 1.° vendemmiale anno XIV (23 settembre 1805) niuna legge, niun atto del Governo aveansi a riputare obbligatorj negli Stati di Parma se non se in forza di pubblicazioni ordinate specialmente (e molte infatti erano state ordinate)

ed espressamente per gli Stati medesimi. Quindi apparisce, che, giusta l'opinione autorevole del capo dell'ordine giudiziario, nè il Decreto del 13 termidoro anno XIII (1.° agosto 1805), nè le leggi delle quali con tale Decreto fu ordinata la pubblicazione non espressamente negli Stati di Parma ma ne' Dipartimenti della 27.ª e 28.ª Divisione Militare, non divennero obbligatorj fra noi.

Supponghasi però, che le dette leggi avessero a riputarsi pubblicate anche in questi Stati con quel Decreto. La specialità dell'altro Decreto del 14 pratile anno XIII bastar dovea perchè le disposizioni di esso avessero a preferirsi a quelle delle altre leggi generali pubblicate posteriormente. Ed ella è per me incomprensibile cosa, che alcuni de' Tribunali nostri, e de' nostri Giureconsulti, abbiano esitato su ciò, e che le opinioni loro intorno agli effetti immediati positivi, e necessarj, prodotti del Decreto del 14 pratile, e che irrevocabilmente fissarono la sorte de' feudi negli Stati di Parma, sieno state per lo meno vacillanti dopo la pubblicazione fatta col Decreto di termidoro delle altre leggi summenzionate.

E' notissimo, ed è conforme al buon senso, ed alla sana ragione, il principio scritto e consacrato nelle Leggi romane, e segnatamente nelle Leg. 80 Dig. de R. I. che „ In toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est „. E a questa legge l'illustre Pothier nelle sue Pandette ha premesso il Commentario che segue „ Cum duæ leges contrariæ videntur, „ quarum altera specialiter de casu, de quo „ judicandum aut respondendum est, disponit,

„ altera duntaxat generaliter disponit, prævalere
„ debet illa quæ specialiter disponit „.

Questo principio è un' eccezione dell' altro, che le leggi posteriori derogano alle anteriori, poichè si applica appunto, e al solo caso si applica in cui ad una legge speciale appaja contraria una generale pubblicata posteriormente. E questo principio delle leggi romane fu ritenuto egualmente dalle francesi.

Il parere del Consiglio di Stato del 12 maggio 1807, ed approvato il 1.° giugno dello stesso anno, decise che il Codice di processura civile „ n' avait porté aucune atteinte aux formes „ de procéder soit dans les affaires de la régie „ des Domaines, et de l' Enregistrement, soit „ en toute autre matière pour laquelle il *au-* „ *rait été fait par une loi spéciale exception* „ *aux lois générales* „.

La massima proclamata in questo parere del Consiglio di Stato fu proclamata del pari e dall' art. 643 del Codice d' istruzione criminale ove si dichiara che le disposizioni di esso Codice relativamente alle prescrizioni „ ne dérogent point aux lois particulières relatives à „ la prescription de certains délits ou de cer- „ taines contraventions „ e dall' articolo ultimo del Codice penale del 1810. E questa massima stessa erasi dapprima costantemente ritenuta dalla Corte di cassazione, la quale, anche sotto il Codice dei delitti e delle pene del 3 brumajo anno IV, le cui disposizioni erano generali per tutti i crimini, e delitti, e che non conteneva la dichiarazione fatta dappoi nel Codice d' istruzione criminale e penale, decise in molte e molte sue sentenze, e sempre decise, che ai delitti preveduti dall' Ordinanza sulle acque e

foreste del 1669 e dal Codice penale del 1791 applicarsi doveano le disposizioni di essa Ordinanza, di esso Codice rurale, e non quelle del Codice de' delitti e delle pene dell'anno IV.

Ella è dunque una verità incontrastabile, o Signori, che dove abbiavi contrarietà fra due leggi, speciale l'una, generale l'altra, la prima debbasi preferire benchè anteriore alla seconda: e se il Decreto del 14 pratile anno XIII nell'abolire la feudalità stabilì, come stabilì in fatti fra noi, un sistema di legislazione tutto particolare, tutto proprio per gli Stati di Parma; se le leggi abolitive della feudalità pubblicate dappoi sono, come infatti sono generali, e se non contengono, come non contengono, una deroga espressa a quel Decreto, hassi a riputare, che, anche ammettendo aver potuto estendersi a questi Stati gli effetti d'una pubblicazione ordinata pe' soli Dipartimenti, onde erano composte le due Divisioni 27.ª e 28.ª, il Decreto rimase in pieno vigore; in pieno vigore rimasero le modificazioni fatte da esso alle dette leggi generali, e furono quindi mantenute come rendite redimibili le prestazioni in denaro, o in generi, che pagavonsi ai feudatarj.

Ho esaminato finquì la quistione puramente in astratto e avuto riguardo alla sola specialità del Decreto con cui fu abolita in questi Ducati la feudalità. Nuovi, e ben più gravi argomenti in favore di tale Decreto si presentano, ov'esso si esamini avuto riguardo al tempo, in cui fu pubblicato, ed alle massime allora dominanti. L'abolizione della feudalità nel Regno di Francia non fu l'opera d'una legge sola, meditata e discussa con maturità, prudenza ed imparzialità di consiglio, ma di molte leggi, che nell'effer-

vescenza delle passioni distrussero inesorabilmente tutte le antiche istituzioni.

Nella notte del 4 agosto 1789 l'Assemblea nazionale di Francia, trascinata da un entusiasmo forse non riprovevole, ma cieco, e più declamando che deliberando, abolì il feudalismo: ma in mezzo a tale entusiasmo quell' Assemblea, composta di Personaggi eminenti per dottrina e virtù non ispogliò i feudatarj delle reudite, anche feudali, di cui godevano. Dal 1789 fin al 1793 l'entusiasmo degenerò in furore, che oltrepassando ogni giusto confine produsse altre leggi che involsero nella ruina, cui soggiacquero le giurisdizioni, e le prestazioni veramente feudali [illegible] le rendite; che la legge del 1789 ed anche altre posteriori rispettando il diritto di proprietà avevano conservato.

Dopochè in Franoia cessò il Regno del terrore, generali furono le lagnanze contro siffatte leggi, e soprattutto contro quella del 17 luglio 1793, quella appunto di cui i Ricorrenti chieggono l'applicazione. Nell' anno V. il Direttorio propose al Consiglio dei Cinquecento di ristabilire le rendite fondiarie abolite da quella legge: la proposta fu esaminata dalla Commessione delle finanze del Consiglio: un primo rapporto in nome della Commessione fu fatto dal dotto e rispettabile Treilhard a favore della proposta: altri ne furono fatti dappoi; ma la discussione rimase allora interrotta.

Il Governo Consolare, succeduto al Direttorio, ripropose di nuovo la ripristinazione di quelle rendite. Il progetto del Governo fu sostenuto in Tribunato nella Sessione del 27 ventoso anno VIII dal Tribuno Duchesne relatore della Commissione speciale nominata per esaminarlo.

,, C' est dans cet état de choses (diceva il Re-
,, latore) que le Governement vous propose
,, aujourd' hui d' acquitter la dette de l'ancien
,, corps législatif et de répondre par un grand
,, acte de justice à un vœu véritablement na-
,, tional puisque de toutes parts on n'a cessé
,, de reclamer relativement à la loi de 1793
,, une interprétation concordante avec les règles
,, de la justice ,,.

,, La France (soggiungeva egli) resta con-
,, verte d' un crêpe funèbre jusqu' au 9 ther-
,, midor, an II. Les notions du juste et de
,, l' injuste furent quelquefois confondues dans
,, des lois spoliatrices, et votre *Commission* ne
,, craint point de ranger dans cette classe *celle*
,, *du* 17 *juillet* 1793. Cette loi qui n' était
,, destinée en apparence qu'a détruire les der-
,, niers vestiges de la féodalité porta un coup
,, sensible à la propriété en supprimant sans
,, indemnité les seuls droits féodaux et censuels
,, fixes, et casuels, qui avaient été maintenus
,, par la loi déjà très-sévère du 25 août 1792 ,,.
Il progetto, benchè ne fosse riconosciuta la
giustizia, non fu accettato per motivi che quì
non accade di accennare.

La breve escursioue storica che ho fatta sem-
brommi necessaria per provarvi quale fosse l'o-
pinione del Governo Direttoriale, e Consolare,
intorno alla citata legge del 17 luglio 1793
locchè ci guida necessariamente a conchiudere,
che il Capo del Governo stesso, decretando l' a-
bolizione in questi Stati della feudalità, e man-
tenendo le prestazioni annue in generi o da-
nari, ancorchè feudali, come rendite redimibili,
volle declinare dalle disposizioni di essa legge
e creare per dir così un' eccezione a favore

degli Stati medesimi, facendo ritorno al sistema d'abolizione stabilito dalla legge del 4 agosto 1789 e riproducendo le massime proclamate, come ho già detto, nell'anno V e nell'anno VIII.

Ciò stante, ripugna il pensare, che la pubblicazione ordinata col Decreto 13 termidoro anno XIII, posteriore di due soli mesi a quello di pratile, abbia potuto distruggerle, se le leggi pubblicate in termidoro esistevano già da molti anni in Francia: Se in vece di ordinarne in pratile la pubblicazione fu fatto un Decreto speciale che derogava in ispecie all' art. 1 della legge de' 17 luglio 1793: Se quindi, in forza della pubblicazione fattane dappoi insiem coll'altre leggi abolitive della feudalità, essa più non potea rivivere a fronte di quel Decreto, e contro la disposizione positiva e precisa, ch'esso contiene.

E se abbandonando anche le induzioni decisive, che dalla specialità del Decreto di pratile si traggono per impedire gli effetti della pubblicazione ordinata dal Decreto di termidoro, esaminarsi dovessero parte a parte le disposizioni diverse delle leggi pubblicate, vedrebbesi chiaramente, che non tutte furono rendute obbligatorie fra noi in virtù della fattane pubblicazione. A questo proposito accenno soltanto, che nell'art. 6 della detta legge de' 17 luglio 1793 era ordinato di fare alle Segreterie de' Comuni il deposito de' titoli costitutivi, o recognitivi dei diritti aboliti, e di farli abbruciare entro tre mesi al più. Quale Autorità richiese tale deposito? Nessuna; e i titoli de' nostri feudatarj rimasero intatti. Ciò prova, o Signori, che la pubblicazione ordinata col

Decreto di termidoro, non fu diretta a far sì che le leggi cui esso riferivasi fossero pienamente ed in ogni loro parte eseguite.

E poi tale pubblicazione si fece per togliere (il Decreto lo dice) le difficoltà, che poteano sussistere ne' Dipartimenti delle 27.ª e 28.ª Divisione militare relativamente alle prestazioni feudali, e per istabilire una Legislazione la quale servisse di norma ai Tribunali. Dunque riguardo agli Stati di Parma, pe' quali niuna di quelle difficoltà sussisteva, o sussister potea dopochè il Decreto di pratile avea chiaramente distinti e separati i diritti aboliti dalle prestazioni annuali, ch' esso Decreto conservò, riguardo agli Stati di Parma, io ripeto quella pubblicazione perdere non potea, ne produsse alcuno effetto.

L' Arcitesoriere dell' Impero Francese della 28. Divisione militare opinava lo stesso allorchè nel 3 frimajo an XIV (25 novembre 1805), cioè più di tre mesi dopo il Decreto del 13 termidoro an XIII (1 agosto 1805) dichiarava che i fitti annui appartenenti a particolari, o corporazioni religiose soppresse nelle giurisdizioni di Bardi, Borgotaro e Compiano (e quelle giurisdizioni faceano parte, come ognuno sa, degli Stati di Parma allorchè fu pubblicato il Decreto del 14 pratile an XIII), continuerebbero ad essere pagati come semplici rendite riscattabili a volontà dei debitori, a *termine del Decreto Imperiale del* 14 *pratile an XIII.*

Egli è vero, non essere agevole cosa il comprendere la necessità della dichiarazione fatta dall' Arcitesoriere riguardo a que' fitti, che sicuramente non erano stati aboliti; ma è vero altresì, e lo prova il tenore letterale della di-

chiarazione medesima, ch' egli, l' Arcitesoriere, riteneva come sussistente ed in pieno vigore il Decreto dei 14 pratile an. XIII. che mantenuto avea ne' Ducati di Parma le prestazioni annue, anche fendali, come rendite redimibili.

A conferma di che si affaccia per ultimo l' altro Decreto del 30 giugno 1810 che, riuniti già all' Impero francese gli Stati di Parma col Decreto del 24 maggio 1808, rese obbligatorie negli Stati medesimi tutte le Leggi francesi *qui n' y auraient pas été déclarées exécutoires . . . sauf les modifications qui pourraient y avoir été faites par des Décrets particuliers.*

Ho detto, che il Decreto del 30 giugno 1810 conferma la massima da me discussa e stabilita intorno alla prevalenza che aver denno le disposizioni speciali dell' altro del 14 pratile an. XIII. Ma dir si deve che quel Decreto decide la quistione; poichè s' egli è vero, siccome parmi d' avere provato, che le leggi abolitive della feudalità non erano state pubblicate negli Stati di Parma col Decreto di termidoro dell' anno XIII., la pubblicazione di essa fu fatta (nel 1810) insieme a quella delle altre tutte, e divennero obbligatorie in ciò solo cui il Decreto speciale di pratile non avea derogato.

Ad ogni modo poi, lo ripeto, il principio proclamato nel 1810, che preserva dall' influenza delle leggi generali le speciali disposizioni legislative date precedentemente dal Governo francese negli Stati riuniti dappoi all' Impero, sarebbe anche di per sè solo, e considerato in astratto, un argomento fortissimo per non confondere l' abolizione della fendalità decretata negli Stati di Parma col sistema di tale abolizione stabilite da molte e diverse leggi dal 1789 fino al 1793 nel Regno di Francia.

E un nuovo e fortissimo argomento di non declinarne somministrano a noi altri speciali Decreti conformi a quel di pratile fatti posteriormente pei paesi riuniti all'Impero.

Tali sono quelli del 1808 12 dicembre pel Gran Ducato di Berry, del 9 dicembre 1811 per le Provincie Anseatiche, del 1.° marzo 1813 pe' Dipartimenti di Roma e del Trasimeno, i quali Decreti tutti mantennero come rendite redimibili le prestazioni feudali. Invano si pretenderebbe di trarre un argomento in contrario dal parere dato dal Consiglio di Stato il 12, ed approvato il 19 marzo 1808, in cui fu dichiarato che tutte le quistioni di feudalità, le quali potessero insorgere in Piemonte, aveano a decidersi co' principj stabiliti dal Diritto, comune regolatore della materia feudale, in forza della pubblicazione ordinata dal Decreto di termidoro. Questo parere nulla, e poi nulla aggiunge al Decreto medesimo, e solo decide, che le prestazioni abolite in Francia erano abolite anche in Piemonte. Il Consiglio di Stato nulla disse degli Stati nostri, e non esaminò la quistione da me trattata fin'ora. Egli espresse l'opinion sua intorno ad un caso particolare; e perciò il suo parere influir non può in alcun modo sulla quistione medesima. Invano si pretenderebbe di far valere per l'abolizione delle prestazioni, conservate fra noi dal Decreto di pratile, un altro parere dello stesso Consiglio di Stato del 22 luglio 1809 intorno ai livelli, di Toscana. Due furono le quistioni esaminate dal Consiglio in questo parere: 1.° se i livelli, stipulati a titolo d'enfiteusi con ricognizione di signoria diretta, e con patti di laudemio, e di reversione, aveansi a riputare sottoposti

alle disposizioni delle leggi abolitive delle feudalità; 2.° se in caso d'affermativa eravi luogo per ragioni politiche a declinare dal rigore de' principj generali a pro de' creditori dei livelli.

Sulla prima quistione il Consiglio opinò, che siffatti livelli aveansi a riputare fra quelle prestazioni che dalle accennate leggi erano state abolite. Sulla seconda disse, che, per motivi particolari, eravi luogo ad un'eccezione in forza della quale fossero mantenuti i livelli come semplici rendite fondiarie; e questa conclusione fu sanzionata con Decreto Imperiale del 29 agosto dello stesso anno 1809, che in sostanza poi è pienamente conforme a quello fatto per gli Stati nostri il 14 pratile anno XIII. Questo parere, quale fu da me or ora riferito, nulla contiene che favorir possa il sistema de' sostenitori dell'abolizione generale ed assoluta negli Stati di Parma di tutte le prestazioni feudali: ma in esso è fatta menzione incidentemente degli Stati medesimi, in modo da far supporre, che le dette leggi fossero ivi in pieno vigore. Parlando dell'eccezione ad esse leggi pe' quattro Dipartimenti della riva sinistra del Reno disse il Consiglio, che tal eccezione era autorizzata dalla legge di riunione all'Impero dei Dipartimenti medesimi; nella qual legge era data facoltà al Governo di rendere obbligatorio nei nuovi Dipartimenti, quando avesse giudicato convenire: soggiunse che „ Lorsqu'on a discuté „ au Conseil s'il fallait aussi admettre des ex- „ ceptions pour le Piémont, et les États de „ Parme et de Plaisance S. M., rejeta cette „ proposition „. Da ciò dedussero alcuni, che le leggi predette aveansi a riputare obbligatorie in tutte quante le loro disposizioni. Questa

conseguenza non è giusta. Se nell' atto di riunione degli Stati di Parma non si volle ammettere un' eccezione espressa, simile a quella ch' erasi fatta pe' quattro Dipartimenti summenzionati, nemmeno si volle distruggere quella che per gli Stati medesimi era già stata fatta precedentemente, dal Decreto cioè del 14 pratile anno XIII. Nè l' atto di riunione distrusse in alcun modo tale eccezione, ma implicitamente la confermò. Difatto il Decreto del 24 maggio 1808, con cui i Ducati di Parma, e la Toscana furono uniti alla Francia, ordinò per la sola Toscana la pubblicazione di tutte quante le leggi francesi (art. 3); dal che dedusse il Consiglio di Stato l' abolizione de' livelli di cui sopra: per lo contrario non ordinò siffatta pubblicazione pe' Ducati nostri, ove le cose rimasero, anche dopo la riunione nello Stato, in cui erano dapprima, fino a che nel 30 giugno 1810 fu, come ho già detto, proclamata l' eccezione, che nel parere suddetto dicesi essere stata proposta all' atto della riunione e rigettata. Quindi siffatto parere [illegible] particolare pe' livelli della Toscana non solo non distrugge gli argomenti che ho sottoposti al Tribunale ad appoggio dell' opinione ch' io sostengo, ma somministra un nuovo motivo a conferma di essa. E poi, che sono mai tali pareri, particolari affatto alle quistioni, sulle quali emanarono? Quale ne è l' autorità? Risponda per me il dottissimo Autore del Repertorio, che, ragionando appunto sulla legge del 1793 e di quanto avea opinato il Consiglio di Stato in un caso affatto uguale a quello de' livelli della Toscana, si esprime così: „ Cet avis (du 17 janvier 1809) ainsi que celui du 1.er mars 1808 ont donné

à une loi très-injuste une extension infiniment plns injuste encore. Mais la Cour pensa, et nons pensâmes comm'elle, que quoique l'avis n'eût prononcé que sur une affaire particulière, il devait enchaîner les opinions des Tribunaux; et quelques Arrêts de la Cour ont été calqués sur cette idée. Cette idée était elle exacte? Elle l'était en ce sens, que le Conseil d'État devant être, dans le cas de troisième recours en Cassation, juge Souverain de la question, il était sage de se conformer d'avance à la manière dont la question avait été jugé par lui dans une espèce particulière: mais il n'en demenrait pas moins constant que le Conseil d'Etat n'était point lié par sa décision, et que sous ce rapport son avis quoique revêtu de l'approbation du chef du Gouvernement n'était obligatoire pour aucun Tribunal. C'est ce qui fut déclaré en plein Conseil par le chef du Gouvernement lui-meme vers le mois de mars 1813. La Cour de Cassation, disait-il, a montré trop de déférence pour l'avis et le Décret dont il s'agit. Cet avis, et ce Décret ne sont que des jugemens bons pour les parties qui les ont obtenus. Cette théorie, (prosegue il signor Merlin) est simple et lumineuse, et peut se passer de la sanction expresse de l'autorité publique. Nous devrions donc ici, en faisant abstraction de l'avis du Conseil d'État du 17 janvier 1809, regarder comme un droit non-féodal de *Laudemium* dont la charge a été imposée dans notre espèce à Nicolas Müller, et à ses successeurs par le Prince de Saarbruck „.

Alle conclusioni del Signor Merlin fu conforme la sentenza pronunziata dalla Corte suprema di Francia il 14 luglio 1814.

E da queste Conclusioni, da questa Sentenza si può rilevare in qual conto tenersi dovrebbono i pareri, di cui ho già parlato, ove pure influir potessero sulla quistione della quale si parla.

Finalmente, e quand' anche suppongansi formalmente pubblicate in Parma col Decreto del 13 termidoro anno XIII. tutte le leggi francesi che abolirono la feudalità, sarebbe sempre vero, ch'esse non abolirono nè potevano abolire le prestazioni conservate dal Decreto del 13 pratile anno XIII. E perchè? Perchè questo Decreto nel conservarle aveale spogliate d' ogni feudalità, e le avea conservate in rendite fondiarie redimibili: dunque, il ripeto, se al tempo del Decreto di termidoro sì fatte prestazioni cessato aveano d' essere feudali, non poterono essere colpite dalle leggi che con tal Decreto furono pubblicate.

Ho esposto le ragioni per le quali parmi, che il censo riservativo, dovuto al Cavaliere Dalverme dagli abitanti di alcuni Comuni de' quali era esso feudatario, abbiasi a riputare non abolito dalle leggi pubblicate col Decreto del 13 termidoro anno XIII., dappoichè con altro Decreto speciale per questi Stati tutte le annue prestazioni, anche feudali, erano state conservate come rendite redimibili. Quelle sole ragioni, e non i motivi premessi alla sentenza impugnata, possono, a mio giudizio, (e il Tribunale vedrà s' io bene, o male mi apponga), sostenere il dispositivo, della sentenza medesima e far che sia rigettato il Ricorso.

Sottoscritto: GARBARINI.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al primo e al secondo motivo del ricorso, vale a dire, che non essendosi fatto dagli autori del lodo del 9 novembre 1796 il riparto tra i possidenti nei già feudi Vermeschi della somma arbitrata nel Lodo medesimo, le sentenze impugnate hanno supposto erroneamente un tale riparto contro la verità dei fatti risultanti dagli atti; e condannando i Ricorrenti hanno infranta la legge delle convenzioni portante ch'essi ricorrenti nulla dovessero pagare se non dietro il riparto degli arbitri, e perciò tali sentenze hanno violato il n.° 6 dell'art. 523 del Codice di processura civile, e l'art. 1107 ed altri del civile relativi all'eseguimento delle convenzioni;

Considerando, che non solamente non è smentito dagli atti della causa il fatto stabilito nelle impugnate sentenze, d'essersi cioè dagli autori del Lodo del 1765 proceduto al sovrindicato riparto, locchè basta di per sè solo perchè le sentenze medesime abbiano a sfuggire per questo capo la censura dal Tribunale supremo; ma per soprappiù tale fatto è pienamente comprovato dalla copia autentica del riparto medesimo sottoscritto dai tre arbitri, estratta sotto la data dei 26 maggio 1826 dall'originale esistente negli atti della cessata Congregazione dei Comuni del Piacentino, che si conservano nell'archivio del Comune di Piacenza, e prodotta dal Conte Dal Verme nei tre giudizi di appello li 2 e 4 giugno dell'anno testè mentovato.

Quanto poi sia agli altri motivi del ricorso fondati sulla pretesa violazione delle leggi abolitive dei feudi, e dei carichi feudali allegan-

dosi essere feudale o misto di feudalità il carico dell' annua prestazione a favore del Conte Dal Verme e suoi successori imposto dal Lodo suddetto ai possidenti de' già suoi feudi;

Considerando, che il Decreto francese speciale per gli Stati di Parma in data dei 14 pratile anno XIII (3 giugno 1805) abolì bensì negli Stati medesimi i diritti feudali di giurisdizione e privativa; ma però „ exceptés les redevances „ ou prestations annuelles *en argent*, volailles, „ grains etc. lesquelles continueront à être „ payées comme simples rentes rachetables à „ la volonté du débiteur, sans qu' il puisse en „ résulter aucun droit, ni privilége de leur „ origine féodale „.

Che questo Decreto non cessò di esistere negli Stati di Parma nè in virtù dell' altro Decreto generale dei 4 termidoro dello stesso anno XIII (23 luglio 1805) il quale ordinò la pubblicazione delle leggi, regolamenti, decreti ed altro sulla materia feudale nei Dipartimenti componenti le divisioni militari del già Impero francese 27 e 28, nè in virtù dell' altro Decreto dei 30 giugno 1810 che ordinò generalmente la pubblicazione nei Dipartimenti cisalpini, chiamati in Francia *au-delà des alpes*, di tutte le leggi ch' erano in vigore nella Francia stessa.

Non in virtù del primo di essi due Decreti (23 luglio 1805) perchè d' esso non fu fatto per gli Stati di Parma abbenchè vi fosse pubblicato un anno dopo senza l' ordine dell' Imperatore de' francesi. Essi Stati allora appartenevano bensì, però da soli due giorni, alle 28 Divisione militare unicamente per gli oggetti militari, ma non erano Dipartimenti francesi, nè incorporati a quell' Impero, e, da soli

cinquanta giorni avevano avuta la speciale loro legislazione in materia feudale con esso Decreto dei 3 giugno 1805; legislazione quasi diametralmente opposta a quella delle leggi e dei regolamenti feudali trasportati ne' veri Dipartimenti francesi coll'altro Decreto dei 23 luglio dell'anno medesimo. Oltredichè, quand'anche suppongansi formalmente pubblicate fra noi col Decreto di luglio testè citato le leggi, che abolirono la feudalità in Francia, esse non avrebbero potuto colpire le prestazioni, ancorchè di origine feudali, conservate dall'art. 4 del precedente surricordato Decreto di giugno, perchè questo nel conservarle avevale spogliate d'ogni feudalità, e convertite in rendite puramente fondiarie redimibili a piacimento del debitore, permodochè al sopravvenire del Decreto di luglio tali prestazioni avevano perduta quella qualità di rendite feudali o miste di feudalità, che sole poteva assoggettarle all'abolizione portata dalle leggi che con tale Decreto furono pubblicate;

Non in virtù dell'altro Decreto dei 30 giugno 1810, perchè questo preservò le disposizioni speciali anteriori in ciascuno di que' Dipartimenti nei quali trasportava la generalità delle leggi francesi; e appunto negli Stati di Parma, diventati Dipartimento francese due anni prima, cioè nel 1808, vi aveva la disposizione speciale in materia feudale portata dal citato Decreto dei 3 gennajo 1805;

Che dunque fosse pur feudale o mista di feudalità l'obbligazione imposta dal Lodo del 1796 ai possidenti dei già feudi Vermeschi nel Piacentino di pagare al Conte Dal Verme e suoi successori l'annua somma di cui è parte

quella, nella quale sono stati condannati i Ricorrenti (disposizione affatto inutile) non per questo essa obbligazione sarebbe divenuta inefficace, chè anzi all' opposto sarebbe stata mantenuta col citato Decreto 3 giugno 1805, nè avrebbe cessato di sussistere per le leggi francesi generali, di cui negli altri Decreti del 4 termidoro anno XIII (23 luglio 1805 e 30 giugno 1810);

Per queste considerazioni non sussistendo i primi due motivi del ricorso, e gli altri (comunque fosse erronea la massima adottata nelle impugnate sentenze, vale a dire, che il Lodo del 1796 accettato dalle Parti interessate avesse purgato da ogni mistura di feudalità l'annua prestazione, cui dichiarò per l'avvenire obbligati i possidenti dei feudi Vermeschi) sendo inetti a dimostrare essersi violata la legge nel dispositivo delle sentenze medesime; dispositivo sostenuto dalla non interrotta efficacia dell' obbligazione che in esso Lodo fu stabilita;

Il supremo Tribunale,

Sentito il Procuratore generale di S. M. nelle sue conclusioni,

Rigetta il ricorso degli zii e nipoti Daprà, di Michele Varesi, e di Antonio pur Varesi, per la revisione delle tre sentenze contro di essi separatamente proferite li 5 gennajo 1827. ecc.

27 novembre 1828.

Commend. FAINARDI Presidente.

MONZA
FEDERICI
PAZZONI } Consiglieri.
Cav. GODI
SICORÈ

BERTIOLI Assessore.

Avvocati FAINARDI e PETRINI.

NOTA

Le massime seguite nella qui presente Decisione erano già state indicate e sviluppate dalla prima Camera del Tribunale di appello li 9 febbrajo 1816 nella causa Dalla Torre e Cinquini, essendo Giudici Fainardi, Monza, Federici e Pazzoni.

N.° XII

CAUSA CIVILE

Ricorso di Francesco Bignami contro il Conte Giacomo Scotti
(27 novembre 1828)

N. B. Il Ricorso del Bignami era tutto fondato sull'interpretazione da lui data alla sentenza del Tribunale d'appello 13 febbrajo 1827. Ommetto di riferire la Decisione del Tribunale supremo, perchè ella consiste o nel dire, che l'interpretazione data dal Bignami a quella sentenza non regge, o che i Giudici hanno deciso in fatto, o sull'intenzione de' contraenti.

Questo solo può meritare di essere conosciuto, che il Procuratore generale di S. M. ragionando intorno alla causa stabilì in massima, che – *L'art. 552 del Cod. civ. parm. pari al 703 francese va inteso colla scorta delle Leggi Romane* 34 ff. de servit. præd rustic; e 14 ff. quemadm. servit. amitt. *nel solo caso, che siano periti o il fondo dominante o il fondo serviente* –.

N.° XIII

CAUSA CIVILE

Bassi-Prati e Bellotti contro Oldrini
(27 novembre 1828)

N. B. Si riferirà nel cumulo promesso nella pag. 318, del Volume 1826-1827, N.° XXXVIII.

N.° XIV

CAUSA CIVILE

Ricorso dei lite-consorti Angioli-Freddi contro la Marchesa Barbara Malaspina Tirelli

SENTENZA - Definitiva - Pignoramanto - Preparatoria.

Massima.

È definitiva, non preparatoria la sentenza che a termine dell' art. 779 *Cod. pr. civ. determina il luogo, il giorno, e l' ora, in cui saranno venduti i mobili pegnorati.*

Fatto.

Ad istanza della Marchesa Barbara Malaspina Tirelli furono pignorati i mobili de' minori Angioli, e, dietro certa contestazione intorno ad un pagamento, venne determinato dal Tribunale il luogo, il giorno e l'ora per la vendita di que' mobili, non però per tutta la somma per la quale era seguíto il pignoramento.

La Catterina Freddi madre e tutrice de' minori appellò da quella sentenza; ma il Tribunale d'appello nel 19 giugno 1827 giudicò non essere ricevibile la sua istanza.

Motivi e Decisione.

Considerando che il giudizio, che s'introduce colla citazioue ordinata dall' art. 779 del Codice di processura civile per la determinazione del giorno, dell' ora e del luogo della vendita di mobili pignorati, contiene di sua natura la discussione sulla validità del pignoramento di essi mobili, e sulla somma, in corrispondenza della quale essi devono vendersi, secondo l' art. 793 potendo il debitor citato opporre in un tal giudizio l' invalidità del pignoramento, ed anche eccezione sulla quantità del suo debito, e tutto ciò a senso ancora dell'art. 813, il quale accordando al pegnorato di poter sino ad otto giorni, e non più, prima della vendita opporre eccezione di nullità non sanata nel corso delle contestazioni sulla validità dei pignoramenti, suppone che sia già seguita contestazione sopra tale validità.

Che dunque le sentenze, che si proferiscono in siffatti giudizj di vendita di mobili pegno-

rati possono esser tali da decidere della validità o invalidità del pignoramento, sia per la mancanza del credito, sia per la qualità non esecutiva del titolo, e tali ancora da decidere che la vendita non si faccia altrimenti per tutta la somma per la quale è stato fatto il pignoramento, ma per una minore, o perchè il credito sia realmente minor del preteso, o perchè la qualità esecutiva del titolo non si estenda a tutto il credito;

Che sentenze di tal qualità non sono altrimenti semplici preparatorie o provvisionali, ma definitive secondo l'art. 495 del Codice processura civile, perchè, decidendo sia l'uno sia l'altro dei punti testè annoverati, decidono sul merito delle respettive controversie sopra uno o più di tali punti, e vi pongono fine, e l'uno e l'altro dei punti stessi costituiscono poi il merito del giudizio di pignoramento; giacchè se il credito non sussiste, se il titolo non è esecutivo, se la vendita non si deve fare che per una somma minore della pretesa, il giudizio del pignoramento nei primi due casi è ultimato, e nel terzo caso il destino del prezzo della vendita è definitivamente limitato alla somma stabilita nella sentenza;

Che a togliere la qualità di definitiva a tal sorta di sentenze ordinanti la vendita non vale che nessuna delle quistioni sul credito, sulla sua quantità, e sul titolo siasi promossa nel giudizio introdotto colla citazione indirizzata alla vendita medesima, poichè in primo luogo la sola intrinseca attitudine del giudizio a discutere punti di merito e farli decidere rende definitive le sentenze che lo hanno ultimato; e sarebbe assurdo che la sentenza fosse defini-

tiva solamente quando si fosse promosso, e deciso contraddittoriamente alcuno di tali punti; e fosse semplicemente preparatoria quando il pignorato, resosi contumace, non avesse data eccezione alcuna relativa ad essi punti;

Che poi nella sentenza della vendita, di cui si disputa, proferita dal Tribunale civile e criminale di Parma li 7 giugno 1826, è stato deciso espressamente, che questa non si faccia altrimenti per tutta la somma per la quale i debitori erano stati pignorati, ma si faccia soltanto per la somma delle pensioni dovute dai pignorati alla Marchesa Barbara Malaspina Tirelli pegnorante, conchè si è deciso, che un pagamento fatto dai pignorati dopo la pignorazione dei loro mobili non abbia altrimenti da imputarsi nel loro debito di pensioni, ma sibbene a sconto di altro debito illiquido, decisione questa che sicuramente non è nè preparatoria, nè provvisionale, nè interlocutoria, secondo le definizioni del suddetto art. 493;

Che dunque il Tribunale d'appello avendo colla sua sentenza dei 19 giugno 1827 dichiarata irricevibile l'appello interposto per parte dei pignorati Freddi, e Angioli da detta sentenza dei 7 giugno 1826 per motivo ch'essa fu semplicemente preparatoria, ha violato l'art. 495 del suddetto Codice di processura civile, com'è stato esposto nel ricorso, il quale perciò è ammissibile;

Considerando poscia, che il merito della questione presentata a questo Tribunale supremo con tale ricorso consiste unicamente nella qualità appellabile, o non-appellabile della sentenza di prima istanza, e quindi i motivi sin qui esposti dell'ammissione del ricorso sendo iden-

tici coi motivi di tal merito, si deve applicare a questo caso l'art. 1.° della Sovrana Risoluzione dei 6 settembre 1828, che in tali circostanze ordina al Tribunale supremo l'annullazione delle sentenze impugnate, e la decisione contestuale sul merito;

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentito il Procuratore generale di S. M., ammette il ricorso della Caterina Freddi vedova Angioli, e dei Luigi, Venerio, ed Angiolo fratelli Angioli di lei figli per la revisione della sentenza contro di loro proferita dal Tribunale di appello li 19 giugno 1827, annulla questa sentenza medesima, e, facendo ciò che far doveva lo stesso Tribunale, dichiara essere appellabile la sentenza proferita dal Tribunale civile e criminale di Parma il 7 giugno 1826, colla quale furono destinati il giorno, l'ora, il luogo e l'Usciere per la vendita dei beni pignorati in pregiudizio dei ricorrenti;

Condanna la Marchesa Malaspina Tirelli nelle spese di questo giudizio da liquidarsi dal Consigliere Monza Relator della causa.

11 dicembre 1828.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} CONSIGLIERI.

Avvocati FAINARDI e THEY.

N.º XV

CAUSA CIVILE

Ricorso di Antonio Boldrini
contro Antonio Porati

1.º SENTENZA - Definitiva - Giuramento - Merito.

2.º CAUSA ISTRUTTA - Conchiusioni - Giudizio - Sentenza.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 495. . . . .
Colla sentenza definitiva *il Tribunale decide sul merito della controversia, e vi pon fine.*

Art. 518. *Le sentenze preparatorie, interlocutorie, ed anche le provvisionali non recano mai pregiudizio alla definitiva* . . . .
. . . .

Art. 480. *Se una delle Parti ricusi di conchiudere sul merito della causa, ed insista per la previa decisione di una quistione incidente, i Giudici si occupano di questa soltanto: possono però ordinare che la Parte renitente debba concludere anche sul merito.*

Art. 613. *Se il Tribunale che giudica in appello revoca la sentenza definitiva siccome nulla o per difetto di forma, o per altro motivo, e* la causa si trovi in istato di esser decisa, *deve colla sentenza, con cui annulla quella de' primi Giudici, decidere anche sul merito.*

Massime.

1.° *È definitiva la sentenza, che lega i Giudici ad attenersi ad essa intorno al merito* – e particolarmente – *È definitiva e quindi appellabile subito la sentenza che deferisce ad una delle Parti il giuramento per farne dipendere la decisione della causa.*

2.° *Non è istrutta la causa, nè in istato di ricevere giudizio, quando una delle Parti non ha conchiuso sul merito da decidersi, od almeno non le è stato ingiunto, ma inutilmente, di conchiudervi.*

Fatto.

Erano in giudizio innanzi al Pretore Antonio Porati che allegavasi creditore, ed Antonio Boldrini che negava di essergli debitore. S'intraprese dal Porati una prova per testimonj: il Boldrini non fece la contro-prova.

Il Pretore deferì il giuramento suppletorio al Boldrini, facendo uso dell'arbitrio conceduto dall'art. 411 del Codice di processura civile.

Porati interpose appello dalla sentenza pretoria, non ostante che Boldrini la pretendesse inappellabile per allora, come solamente interlocutoria; e mentre il Boldrini medesimo conchiudeva unicamente sul doversi mantenere la stessa sentenza pretoria, quanto alla delazione a lui, e non al Porati, del giuramento, Porati conchiudeva intorno a quel punto, ed anche intorno al merito, dimandando, che il giuramento fosse a lui deferito, e si condannasse il Boldrini a pagare la somma richiestagli, se il giuramento fosse prestato.

La Sezione civile del Tribunale di Parma accolse amendue le dimande del Porati senza prima ordinare, che Boldrini conchiudesse sul merito della condanna al pagamento nel caso che Porati giurasse.

I mezzi di revisione, proposti dal Boldrini contro la sentenza di appello, furono: 1.° perchè era stato accolto l'appello di una sentenza puramente *interlocutoria;* 2.° perchè si era deciso sul merito senza le relative sue conchiusioni.

Motivi e Decisione.

Per ciò che riguarda al ricorso contro la sentenza pronunciata dalla Sezione civile del tribunale civile e criminale di Parma giudicante in grado d'appello li 13 agosto 1827;

Considerando, che dalla combinazione dell'art. 495 del Codice di processura civile col successivo art. 518 risulta chiaramente che una sentenza cessa di essere puramente interlocutoria, e di soggiacere, come tale, al disposto dell'art. 593 del Codice medesimo, quando essa può arrecare pregiudizio alla definitiva coll'obbligare il Giudice ad attenervisi allorch'egli avrà poi a pronunziare definitivamente sul merito;

Che anzi una sentenza di tal fatta dèssi necessariamente considerare come definitiva essa stessa, almeno per l'effetto dell'immediata sua appellabilità, a senso dell'art. 587 del Codice succitato;

Che a questa specie di sentenze appartiene quella con cui si è deferito ad una delle Parti

il giuramento per farne dipendere la decisione sul merito della controversia, perchè, fatto o non fatto il giuramento, il Giudice sull'esito del medesimo deve necessariamente modellare la futura assoluzione o condanna del reo-convenuto;

Che dunque i Giudici di appello nell'impugnata loro sentenza proferita tra le Parti li 13 agosto 1827, dichiarando ricevibile l'appellazione interposta da Antonio Porati contro la sentenza pretoria dei 22 novembre 1826, colla quale il Boldrini era stato ammesso al giuramento suppletorio, non solamente non violarono, come pretendesi dal Ricorrente l'art. 593 del Codice di processura, ma fecero ben anzi una giusta applicazione degli art. 465 e 587 del Codice medesimo.

Sull'altra parte del ricorso di Antonio Boldrini relativa alla sentenza pronunciata dagli stessi Giudici d'appello li 19 novembre 1827:

Considerando, che la quistione unica a decidersi dal Tribunale era quella, se la sentenza pretoria del 22 novembre 1826 doveva, o no confermarsi, che è quanto dire se, avanti di procedere all'assoluzione o alla condanna del Boldrini, a lui o non piuttosto al Porati avevasi a deferire dal Pretore il giuramento suppletorio, perchè in tale quistione tutto consisteva il merito dell'appello allora pendente; ed amendue le Parti avevano presentate su di essa le loro conclusioni;

Che a tale quistione incidente sulla delazione del giuramento avendo ristrette il Boldrini le conclusioni da lui date in appello (con che venne egli, in quanto a sè, a soddisfare compiutamente all'obbligo imposto ad amendue le

Parti della precedente surricordata sentenza dei 13 agosto 1827, quello cioè di arringare sul merito dell'appellazione) ed in tali sue conclusioni, così limitate, avendo egli persistito anche dopo che il Porati erasi permesso di concludere sul merito principale della causa lasciato intatto dall' appellata sentenza, poteva tanto meno il Tribunale occuparsi di queste più ampie conclusioni dell'appellante, in quanto che all'intimato Boldrini non era stato ingiunto di conchiudere egli pure sul fondo della domanda principale promossa contro di lui, come avrebbesi dovuto fare a senso dell'art. 480 del Codice processuale e sulle norme da esso tracciate;

Che senza siffatte conclusioni del Boldrini, od almeno prima che gli fosse ingiunto di darle, la causa non poteva dirsi istrutta, nè in istato di essere decisa, sicchè potesse il Tribunale con quel medesimo giudicato, con cui annullò la sentenza del Pretore, passar egli stesso a pronunciare definitivamente sul merito giusta il disposto dell' art. 613 del Codice testè citato; imperocchè all' istruzione della causa appartengono le conclusioni delle Parti, come vi appartengono gli atti tutti che precedono la sentenza. Anzi esse fra questi han sede precipua ed essenziale siccome quelle che sole determinano e circoscrivono il punto di quistione su cui il Giudice avrà a decidere; ond' è che per espressa e letterale definizione dell' art. 427 del Codice medesimo la causa è in istato d' essere decisa allora soltanto che le conclusioni sono state dedotte all' udienza;

Che dunque allorquando i Giudici d' appello passarono a pronunciare sul merito della dimanda principale del Porati, ritenendo la causa

come istrutta ed in istato di essere decisa, comunque su quel merito mancassero le conclusioni del Boldrini, fecero una falsa applicazione di detto art. 613 e tutt' insieme violarono gli art. 173 e 480 del Codice processuale civile;

Che dopo questi riflessi, il Tribunale è dispensato dall'occuparsi della sussistenza od insussistenza dall' altro motivo del ricorso contro la detta sentenza dei 19 novembre 1827, tratto dall' avere il Tribunale colla revoca della sentenza pretoria, che aveva deferito il giuramento suppletorio al Boldrini a preferenza del Porati, violati gli art. 2328 del Codice civile e 411 di quello di procedura;

Per queste considerazioni,

Il Tribunale supremo, sentito il Procuratore generale di S. M. nelle sue conclusioni,

Rigetta il ricorso di Antonio Boldrini per la revisione della sentenza contro di lui pronunciata dalla Sezione civile del Tribunale civile e criminale di questa Città giudicante in grado di appello li 13 agosto 1827;

Ammette per lo contrario il ricorso dello stesso Boldrini per la revisione dell' altra sentenza proferita contro di lui dalla Sezione medesima li 19 novembre dell' anno stesso, ed ordina che la causa sarà di nuovo discussa ed esaminata sul merito;

Facendo poi diritto sulle più ampie conclusioni del Boldrini perchè da questo Tribunale venga sospesa l' esecuzione della testè ricordata sentenza dei 19 novembre a termini della domanda promossa con richiesta del 9 gennajo ultimo passato;

E considerando, che per la testè pronunciata ammissione del ricorso per la revisione

di tale sentenza, e pel povero stato di fortuna del Porati comprovato dagli atti e documenti della causa, si ha nel caso il concorso di que' due estremi, in vista dei quali, a senso dell'art. 637 del ridetto Codice processuale, la richiesta sospensione può venire accordata;

Ordina, che l'esecuzione della summentovata sentenza dei 19 novembre 1827 rimarrà sospesa durante la nuova discussione del merito;

Spese del presente giudizio compensate per intiero fra le Parti attesa la reciproca loro succumbenza.

11 dicembre 1828.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
FEDERICI
PAZZONI } CONSIGLIERI.
Cav. GODI
SICORÈ
BERTIOLI ASSESSORE.

Avvocati BORSI e ROBUSCHI.

N.° XVI

CAUSA CIVILE

Ricorso del Capitano Melli
contro il Conte Pietro Garimberti

1.° SENTENZA - Fogli di udienza - Parti integranti - Relazione.

2.° FATTO - Arbitrio - Giudice - Giuramento suppletorio - Principio di prova.

3.° CONFESSIONE - Indivisibilità.

MASSIME.

1.° *Una sentenza pretoria contiene le parti integranti volute dall' art.* 523 *Cod. pr. civ., se si riferisce a' fogli di udienza ove quelle parti si trovano.*

2.° *Se esista o no tal principio di prova da deferire ad una Parte il giuramento suppletorio, è cosa di fatto non soggetta alla censura del Tribunale supremo* - in altri termini - *È rimesso all' arbitrio del Giudice il valutare le circostanze per cui abbiasi a deferire il giuramento suppletorio.*

3.° *Diversa cosa è scindere la confessione di una Parte; diversa cosa è combinare quella confessione con altri risultamenti di fatto.*

Fatto.

Una quantità di spelta fu venduta al Capitano Melli. Il Conte Pietro Garimberti ne riclamava il prezzo da esso Capitano, ma questi opponeva di averla comperata pel Corpo de' Dragoni, e che questo doveva pagarla.

Davanti il Pretore fu sentito un testimonio; quel Pretore deferì il giuramento suppletorio al Conte Garimberti, indi condannò il Melli. La sentenza pretoria fu confermata in appello.

La Decisione, che si soggiunge, riferisce e confuta i mezzi di revisione proposti dal Capitano Melli.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al primo motivo del ricorso, tratto dalla mancanza nella copia della Sentenza pretoria dei 27 settembre 1822 dell'esposizione del fatto, delle questioni e delle conclusioni delle Parti, ad onta della qual mancanza il Tribunale civile e criminale colla sua Sentenza d'appello, ora impugnata, ha ritenuta valida l'or nominata Sentenza pretoria, violando così gli art. 153 e 523 del Codice di processura civile e la Sovrana Risoluzione dei 23 dicembre 1822.

Considerando, che il Tribunale civile e criminale nella sua Sentenza d'appello ha ritenuto che le conclusioni delle Parti sono riportate in un foglio di udienza del Pretore supplente, tenuta nella causa poi giudicata colla Sentenza di esso Pretore data li 27 settembre 1822; che in questa Sentenza è riferito un tal foglio

d'udienza; e in fine che in essa sono ennnciate siffatte conclusioni anteriori, e da ciò ha dedotto che la sentenza contiene le cose delle quali è imputata mancante;

Che questi fatti ritenuti dal Tribunale non sono punto smentiti dagli atti, e prodncono l'effetto di una verificazione e di un confronto giudiziale che si fosser fatti tra l'originale della Sentenza e la sua copia, in cui dopo l'esposizione del fatto v' ha bensì l'enunciazione, che le Parti nell' Udienza anteriore dei 25 settembre 1822 avevano presentato le loro conclusioni, e v' ha pure la posizione delle quistioni; ma non vi si leggono punto le conclnsioni medesime;

Che la mancanza di esse conclusioni anteriori come non avrebbe potuto influire nella validità dell'originale dopo un confronto e una verificazione gindiziale, così non può influirvi dopo che il Tribunale ha ritenuta che essa mancanza non s' incontra punto nell' originale.

Quanto sia al secondo motivo, fondato sulla pretesa violazione dell' art. 2328 del Codice civile commessa dal Pretore, e fatta propria dal Tribunale di appello per essersi dal primo deferito il giuramento suppletorio all' attore Garimberti senza i requisiti prescritti da esso articolo, non avendo avuto il Pretore alcun principio di prova del subjetto principale di tal giuramento, cioè che il Capitano Melli fosse il vero compratore della spelta, il prezzo della quale costituisce il preteso suo debito;

Considerando, che il giudizio sulla esistenza o no delle circostanze stabilite dall' art. 2328 del Codice civile onde far luogo al giuramento suppletorio è riservato dalla Legge al Tribunale

o al Giudice anche, come spiega l'art. 422 del Codice di processura civile, e però se il Tribunale di appello non ha punto censurata la delazione fattane dal Pretore per mancanza di tali circostanze, il Tribunale supremo deve ritenere ch'esso ve le abbia trovate, nè può giudicare di tal sua opinione intorno a un mero fatto.

Quanto sia al terzo motivo, fondato sulla pretesa violazione dell' art. 2296 del Codice civile perchè il Tribunale d'appello confermando la Sentenza pretoria ha pur confermato una massima contraria allo stesso articolo ritenuta in detta Sentenza pretoria che ha diviso la confessione del Capitano Melli intorno alla vendita della spelta dalla quantità per esso aggiunta;

Considerando che, quand' anche il Tribunale Supremo avesse a valutare un tale motivo sebbene esso sia stato presentato non già nel ricorso, ma soltanto nelle conclusioni dell' udienza de' 27 dicembre 1827 e 7 febbrajo 1828 (1), esso dovrebbe rigettarlo perchè mal fondato; poichè primieramente non risulta che il Tribunale di appello abbia ritenuta la divisione della confessione, e in secondo luogo non sussiste che l'abbia canonizzata il Pretore, non avendo egli che combinato la confessione colla deposizione di un testimonio esaminato avanti di lui;

Per queste considerazioni il Tribunale supremo, sentito il Vice-Procuratore generale di S. M., rigetta il ricorso del Capitano Melli per la revisione della suddetta sentenza contro di lui proferita dal Tribunale civile e criminale di Parma in grado di appello li 28 dicembre 1826

e lo condanna nelle spese del presente giudizio da liquidarsi dal Presidente relatore della causa.

11 dicembre 1828.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
CONSIGLIERI.

Avvocati BALESTRA e LABRESIÈRES.

NOTA

(1) Nel Tribunale supremo vi era tuttavia chi non avrebbe voluto occuparsi de' motivi non accennati nel ricorso.

Si vegga quanto ho annotato nel precedente Volume pag. 120.

N.° XVII

CAUSA CIVILE

Ricorso di Girolamo Maccagni
contro Carlo Maccagni suo fratello

ARBITRI - Lodo - Nullità - Pena.

Massima.

Se gli arbitri hanno facoltà di decidere anche come amichevoli compositori, possono imporre una pena alla Parte che contravverrà alla loro decisione.

Fatto.

I due fratelli Girolamo e Carlo Maccagni compromisero in due rispettabili Parrochi di Piacenza ogni controversia relativa alle loro divisioni, e diedero a questi facoltà di decidere, anche in qualità di amichevoli compositori, ciò che avessero creduto di equità e di giustizia, dispensandoli dalle forme di processura prescritte da' Codici vigenti, e rinunciando espressamente all'appello.

Contro il Lodo proferito dai due Arbitri ebbe ricorso in revisione Girolamo Maccagni allegando: 1.° che quel Lodo mancava della sposizione del fatto voluta dall'art. 14 Cod. pr. civ.; 2.° che mancava della sposizione delle quistioni

da decidersi richiesta dall'art. 16; 3.° che mancava dello stato ereditario da dividersi colla distinzione dell'attivo e del passivo; 4.° che mancava del valore delle case, di cui si formano gli assegni; 5.° che fu violata la legge del compromesso, avendo gli arbitri imposta una penale a Girolamo senza essere a ciò autorizzati; 6.° che si era pronunciato su cose non sottoposte al giudizio degli arbitri stessi.

Il signor Procuratore generale, tra le altre cose da lui osservate, dubitò, se le eccezioni proposte da Girolamo Maccagni fossero attendibili, stante che l'art. 39, Cod. pr. civ. non rende impugnabile la sentenza degli arbitri proferita a termine d'equità, o come di amichevoli compositori, se non nei casi in cui si rescinde o annulla una transazione; e gli art. 1878, 1879 e seguenti del Codice civile non pongono le eccezioni proposte dal Maccagni nel novero delle cause per cui possa rescindersi o annullarsi una transazione: anzi l'art. 1873 autorizza espressamente ad aggiungere alla transazione una pena.

Il supremo Tribunale provò, che tutte le eccezioni di Girolamo Maccagni erano insussistenti in fatto; e quanto all'imputazione data agli arbitri per avere a lui imposta una penale, così si espresse:

Motivi e Decisione.

Ommesso ecc.

Sul 5.° mezzo, ritratto dall'avere gli arbitri violata la legge del compromesso col pronun-

ciare una penale contro Girolamo qualora non eseguisse il Lodo;

Considerando che la legge del compromesso dava facoltà agli arbitri di conoscere e pronunciare, siccome fecero, anche in qualità di amichevoli compositori e colle massime di equità;

Che l'art. 39 del Cod. pr. civ. intorno al fondo delle sentenze, ossia de' Lodi così pronunciati, non concede il diritto d'impugnarlo se non nei casi in cui si rescinde o si annulla una transazione;

Che ben lungi dal potersi rescindere od annullare la transazione per trovarvisi aggiunta una pena contro colui che mancherà di adempierla, l'art. 1873 del Codice civile approva per l'opposto espressamente siffatta aggiunta;

Che d'altronde, protestando gli arbitri, che avrebbero dovuto ordinare a Girolamo lo sborso di somma competente a suo fratello per le pretese articolate innanzi al Tribunale di Piacenza (somma la quale, come si disse, ascende a lire vecchie 13,482. 10) anche in vista dell'amministrazione irregolare e pregiudizievole in punti importantissimi, sostenuta dallo stesso Girolamo, ne segue che questi non può giustamente lagnarsi per essere stato condannato al pagamento di somma assai minore sotto la minaccia, che non acquietandosi pagherà all'incirca la vera somma dovuta; minaccia questa che non può dirsi propriamente una *pena*, ma è bensì un savio temperamento suggerito agli amichevoli compositori dal desiderio di por termine ad ogni litigio fra i due fratelli.

11 dicembre 1828.

(Gli stessi Giudici come nella precedente).

Avvocati BOSCARELLI e FAINARDI.

N.° XVIII

CAUSA CIVILE

Ricorso del Marchese Ranuzio Douglas Scotti di Montalbo
Contro le Contesse Maria Torello, Luigia Zanardi-Landi, ed Anna Cattanei Sorelle Scotti di Sarmato

GIUSTIZIA INTRINSECA

DECRET I.

(14 prairial an XIII - 3 giugno 1805)

Art. 3. *Les substitutions de la nature de celles prohibées par le Code civil, et qui sont actuellement établies cesseront d'avoir leur effet, à compter du jour, où ledit Code sera exécutoire* (dal 1 luglio 1805). *Ceux, qui à cette époque se trouveront en qualité d'appelés à une ou plusieurs substitutions, en possession des biens substitués, jouiront et disposeront desdits biens comme s'ils n'étaient pas substitués.*

Code Civil.

Art. 896. *Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé*

de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire ,,.

Fatto.

1.° Il Conte Paolo-Antonio Scotti, primo di questo nome, per testamento ricevuto dal notaro Bellinzona li 13 gennajo 1551, instituì eredi li suoi figli maschi Cristoforo, Carlo, Paolo-Emilio, e Nicolò, erigendo nel medesimo tempo sopra tutti i beni della sua eredità *un fedecommesso dividuo e perpetuo* a favore di tutti i loro discendenti maschi da maschio in infinito. In oltre proibì ad essi di alienare i detti beni anche per ultima volontà, se non fra gli stessi chiamati al fedecommesso.

2.° Nel dì 25 giugno 1563 a rogito Sacchelli, i ridetti Paolo-Emilio e Nicolò, in nome eziandio del fratello Carlo (che poi ratificò), valendosi della donazione universale loro fatta da Cristoforo a tutti e tre i suoi fratelli, e facendo uso della facoltà conceduta dal Conte Paolo-Antonio loro padre di disporre fra i chiamati, eressero una *primogenitura* sopra il Palazzo posto a Piacenza sotto la vicinanza di San Giacopo di Rugatorta e gli edifizj annessi, sopra il Castello, e fabbricati di Sarmato, e sopra tutti i beni da loro posseduti a quell'epoca in detto luogo, o che fossero per acquistare in seguito, ciascuno di essi riservossi l'usufrutto sulla rispettiva porzione.

Fu chiamato alla primogenitura per primo il Conte Paolo-Antonio figlio primogenito di Paolo-Emilio, e la sua discendenza mascolina in ordine primogeniale. In mancanza di questo primo chiamato senza figli e nipoti maschi

vennero chiamati il secondo, terzo ed ulteriori figli di Paolo-Emilio, e i loro rispettivi discendenti collo stesso ordine di primogenitura.

Mancando in fine tutta la linea maschile di Paolo-Emilio, si vollero chiamati Nicolò, uno di essi erettori della primogenitura, e i suoi discendenti maschi collo stesso ordine; poi mancando Nicolò e la sua linea maschile, l'altro erettore Carlo, e i suoi discendenti, ma sempre collo stesso ordine.

3.° Nicolò e Carlo morirono senza prole. Paolo-Emilio lasciò quattro figli, cioè Paolo-Antonio, primo chiamato alla primogenitnra, Orazio, Nicolò e Claudio: soltanto i due primi ebbero discendenti.

4.° Il Conte Orazio Scotti, discendente da altro Orazio uno de' secondogeniti di Paolo-Emilio, aveva molestato il Conte Ferdinando Scotti discendente dal primogenito di esso Paolo-Emilio, e possessore della Primogenitura, pretendendo, che l'erezione di questa fosse nulla come contraria alle disposizioni preventive del Conte Paolo-Antonio, da cui derivavano i beni, e che con esse disposizioni aveva ordinato un fedecommesso dividuo.

Per rogito Gnarnaschelli 20 ottobre 1621 il ridetto Conte Orazio riportò dal Conte Ferdinando la cessione di alcuni beni, in conseguenza di che ratificò la Primogenitura per sè, suoi eredi e sncccessori, ed assunse l'obbligazione, che, qualora egli o qualche suo successore s' avvisasse d'impugnare la ratifica, dovesse prima di tutto restituire i beni ricevuti, e insieme i frutti nella quantità da liquidarsi dietro la semplice asserzione del possessore della primogenitura che venisse molestato.

5.° Nel 19 luglio 1787 morì il Marchese Francesco Scotti nipote da figlio del Conte Orazio, lasciando superstite il Marchese Ranuzio suo figlio.

6.° Nel 3 giugno 1805 furono aboliti i fedecommessi con Decreto Imperiale, che doveva divenire esecutorio nel 1 luglio susseguente.

In allora era possessore della primogenitura il Conte Paolo-Antonio Scotti discendente dal primogenito del Conte Paolo-Emilio.

7.° Il Marchese Ranuzio Scotti con citazione del 28 gennajo 1811 domandò al ricordato Conte Paolo-Antonio il rilascio della metà di certi beni ivi da lui descritti ed asseriti appartenenti al fedecommesso dividuo del Conte Paolo-Antonio primo, non che i frutti sull' anzidetta metà percepiti a contare dall' epoca della morte del Marchese Francesco Scotti padre di esso Marchese Ranuzio. Allegava egli, come già fatto aveva il Conte Orazio suo bisavolo, che la instituzione della primogenitura fu nulla in fin da principio per mancanza di facoltà negl' Institutori; aggiungeva, che almeno all' apparire della legge abolitiva delle sostituzioni quella primogenitura si era risolta per cessazione della causa che aveva determinato gl' Istitutori di essa, i quali intanto avevano derogato al precedente fedecommesso, in quanto essi pensavano che la devoluzione della primogenitura potesse aver sempre luogo nei primogeniti maschi della famiglia. Conchiudeva da ciò doversi a lui la quota de' beni componenti già il fedecommesso dividuo, e ch' egli avrebbe dovuto occupare unitamente al medesimo Conte Paolo-Antonio, come chiamatovi sino dal dì 19 luglio 1787, in cui morì suo padre.

Opponeva il Conte Paolo-Antonio, che il fedecommesso dividuo era venuto meno fino dal momento della iustituzione del fedecommesso primogeniale fatta nel 1563; e che i beni sottoposti alla primogenitura erano poi divenuti liberi in lui solo pel Decreto del 3 giugno 1805. Appoggiandosi poscia all' atto Guarnaschelli 20 ottobre 1621, in cui il Conte Orazio ratificò la primogenitura, promosse la domanda incidente, che il Marchese Ranuzio prima di essere ascoltato restituisse i beni avuti dal ridetto Conte Orazio in conseguenza di quell' atto, e li restituisse co' frutti.

L' incidente fu deciso contro il Conte Paolo-Antonio dal Tribunale di prima istanza di Piacenza il 6 aprile 1812, e dalla Corte Imperiale di Genova li 24 febbrajo 1813. Per motivo principale di così giudicare fu espresso, che la domanda del Marchese Ranuzio non poteva dirsi capricciosa, trattandosi di articoli di diritto ben serj.

8.° Dopo che il Marchese Ranuzio fu autorizzato a proporre la sua azione senza restituire i beni pervenutigli dal Conte Orazio, venne tra lui ed il Conte Paolo-Antonio conchiusa una transazione a rogito Cocchi e Gobbi 4 ottobre 1813, mediante la quale conseguì egli in denaro la somma di franchi 40,000, ed in beni due latifondi già da lui libellati, le *Scottine* di pertiche 800 circa, la *Gazzara* di circa pertiche 520. Naturalmente fu convenuto, che a ciascheduna delle Parti non fosse più lecito di proporre alcuna delle quistioni, dalle quali era nato il giudizio.

9.° Morì il Conte Paolo Antonio Scotti li 29 dicembre 1818 lasciando dopo di sè tre figlie,

la Contessa Maria maritata col Conte Torello, la Contessa Luigia maritata col Conte Zanardi-Landi, la Contessa Anna maritata col Conte Cattanei.

10.° Nel 1819, e poscia nel 1821, il Marchese Ranuzio citò le sunnominate tre Dame davanti il Tribunale di Piacenza per udir dichiararsi che, attesa la morte del Conte Paolo-Antonio loro padre, si è verificato il caso della pattuita vicendevole trasmissione di tutti i beni rispettivamente posseduti dai Conti Paolo-Emilio, Nicolò e Carlo fratelli Scotti del fu Paolo-Antonio seniore, e di cui nell'atto notarile Sacchelli 25 giugno 1563 a favore di esso Marchese Ranuzio, e che in conseguenza i beni suddetti, ora posseduti dalle medesime Dame, sono a lui devoluti nella sua qualità di discendente di Paolo-Emilio per mezzo del Marchese Orazio Scotti, a favore di cui si è verificato il patto della vicendevole trasmissione dei detti beni, ed in ogni caso, e in via sussidiaria, udir dichiararsi che al medesimo Marchese Ranuzio sono almen devolute, e competono le tre quarte parti di tutti i detti beni qual erede del Marchese Orazio che lo fu de' suoi fratelli Nicolò e Claudio, e che allo stesso Marchese Ranuzio sia per la totalità, sia per le tre quarte parti di tutti i beni suddetti, sono pur devoluti, ed appartengono li frutti prodotti dalli medesimi dopo la morte del Conte Paolo-Antonio Scotti juniore.

I beni descritti nelle citazioni del Marchese Ranuzio erano quegli stessi, che già furono da lui domandati nel 1811, ed eranvi comprese anche le *Scottine* e la *Gazzara*, dissimulando di averle ricevute per transazione nel 1813.

Nella trattazione della causa le Dame opposero la transazione seguita fra il loro padre ed il Marchese Ranuzio nel 1813, ed in ogni caso il Decreto 3 giugno 1805, che abolì tutti, senza distinzione, i fedecommessi, conservando la proprietà de' beni irresolubilmente ne' possessori attuali.

11.° Con Sentenza del 25 agosto 1823, proferita a pluralità di voti, il Tribunale di Piacenza dichiarò ricevibile la domanda del Marchese Ranuzio non ostante la transazione 4 ottobre 1813, e sul merito della stessa domanda dichiarò *essersi fatto luogo, quanto alla primogenitura, alla risoluzione della convenzione Sacchelli* 1563 *nel momento della pubblicazione dell' I. Decreto* 3 *giugno* 1805, *e che dal giorno dell' accaduta morte del Conte Paolo-Antonio Scotti nel* 1818 *si fece luogo al ritorno in favore di detto Marchese Ranuzio della metà de' beni primogeniali; risoluzione cui si è fatto luogo dipendentemente dal nominato contratto* 1563, *cui venne tolto l' effetto dal Decreto* 3 *giugno* 1805. Ordinò inoltre che i beni si avessero a dividere fra le Dame ed il Marchese, e ch' elleno dovessero a lui restituire anche i frutti percepiti dopo la morte del padre sulla porzione competente al Marchese medesimo; se non che, avuto riguardo ai fondi, ed alla somma di 40,000 franchi, che questi ricevette nella transazione del 1813 per compenso del fedecommesso dividuo, si dovesse prelevare in favore delle Dame Scotti una corrispondente porzione di beni, e si dovessero incontrare colla somma suddetta i frutti da restituirsi.

12.° Appellarono amendue le Parti da quella sentenza.

L' Avvocato del Marchese Ranuzio immaginò che gli Institutori della Primogenitura avessero inteso di trasmettere il solo *usufrutto* de' beni ne' primogeniti successivamente chiamati, ma di riserbare *la proprietà* all' Agnazione considerandola come un Corpo sociale, che poi fosse rappresentato dall' ultimo superstite (e tale era esso Marchese) onde in questo si consolidassero tutti i beni sì in usufrutto che in proprietà. Immaginò poscia, che per essere stata eretta la primogenitura in un contratto, il Decreto abolitivo de' fedecommessi colpisse la trasmissione successiva dell' intero usufrutto di primogenito in primogenito, non colpisse la riunione delle parti della proprietà all' estinguersi d' ogni linea, poichè questa riunione è l' effetto di un semplice contratto di società. Immaginò subordinatamente un *patto di ritorno* per ogni caso in cui la primogenitura non potesse avere il progresso destinatogli, e cose somiglianti a queste.

Gli Avvocati delle Dame si opponevano a questo immaginato sistema, ma facevano forza segnatamente sulla transazione del 1813, e come fatto avevano in prima istanza.

13.° Il Tribunale di appello nel 26 maggio 1825, confermò a quattro Voti il capo dell' impugnata sentenza, nel quale fu dichiarato ricevibile il Marchese Ranuzio nelle sue domande, non ostante la transazione del 1813; ma ne annullò, a pieni Voti, tutti gli altri capi, assolvendo le Dame sorelle Scotti dalle domande sì principali che sussidiarie contro di loro formate, e condannando il Marchese Ranuzio in tutte quante le spese sia del primo, sia del secondo giudizio.

14.° Il Marchese Ranuzio ebbe ricorso al Tribunale supremo pe' motivi che si riferiscono nella Decisione.

Anche le Dame Scotti ricorsero, perchè i Giudici d'appello non avevano accolta l'eccezione d'irricevibilità opposta al Marchese Ranuzio.

Il Procuratore Generale di S. M. sostenne 1.° che il Decreto del 3 giugno 1803 abolì le sustituzioni tutte del passato, procedessero elleno da disposizione a causa di morte, o da atto tra vivi, o contratto; 2.° che in ogni caso nella proposta specie vi sarebbe stato un contratto correspettivo tra gl'institutori della primogenitura, ma non mai tra i primogeniti chiamati, i quali sicuramente ricevevano i beni a titolo gratuito; 3.° che la dichiarazione del Tribunale d'appello „ non esser vero, che „ gl'Institutori della primogenitura assegnassero „ il nudo usufrutto a' chiamati, e la proprietà „ all'agnazione „; oltre di essere fondatissima stanti i risultamenti dell'atto di erezione, sfuggiva poi la censura del supremo Tribunale, come dichiarazione di mero fatto; 4.° che non sussiste punto l'ideato *patto di ritorno,* il quale poi, esistendo, si risolverebbe esso pure in un fedecommesso abolito dal Decreto Imperiale.

Conchiuse quindi pel rigetto del ricorso del Marchese Ranuzio, e sussidiariamente opinò, doversi ammettere il ricorso delle Dame Scotti, perchè, equivalendo la transazione ad una sentenza, torna lo stesso come se si fosse giudicato coll'atto del 1813 che il Marchese Ranuzio doveva la metà del fedecommesso dividuo pel motivo che la primogenitura era originariamente nulla, o fu abolita.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al ricorso del Marchese Ranuzio Scotti, e al primo motivo addottovi (però solamente quando abbisogni) e fondato sulla pretesa violazione del n.° 6, art. 223 del Codice di processura civile, giacchè sarebbe contraria, vi si dice, al fatto esposto al Tribunale d'appello e comprovato dagli atti la supposizione di esso Tribunale, che l'istrumento Sacchelli del 1563 non contenesse altrimenti un vero contratto;

Considerando che il Tribunale d'appello nei motivi premessi al dispositivo dell'or detta sua sentenza interpretando il testè citato istromento Sacchelli ha dichiarato che questo non contiene altrimenti il patto di ritorno dei beni della primogenitura all'agnazione mascolina degli autori della primogenitura medesima, ed ha in oltre figurata l'ipotesi, ch'essi autori avessero pattuita una immutabile trasmissione dei beni da una linea all'altra;

Che dunque in primo luogo non sussiste ch'esso Tribunale abbia supposto non avervi altrimenti nell'istromento Sacchelli un contratto; e in secondo luogo l'interpretazione sua che non v'ha l'allegato patto di ritorno, non è punto contraria al tenore dell'atto interpretato, e perciò non sussiste che il Tribunale di appello abbia ne' motivi applicato la legge ad un fatto diverso dell'esposto, e dal comprovato;

Rispetto al secondo motivo del ricorso medesimo, ove si allega che nella sentenza impugnata si suppone, che l'istromento Sacchelli contenga un contratto correspettivo innominato, o di società e comunione fraterna, o aleatorio

rapporto agl'individui dei diversi Colonnelli della linea del fu Paolo Emilio Scotti, uno dei disponenti in tale istromento, eppure non ostante tale supposizione la sentenza ha dichiarato avervi nell'istromento Sacchelli una sostituzione annullata dal Decreto francese dei 3 giugno 1805 pubblicato in questi Stati, per lo che ha essa mal applicato questo Decreto medesimo, e violate alcune leggi romane, e gli art. 1134 del Codice civile francese, e 1107 del Codice civile parmense, non che gli art. 1 della legge dei 18 piovoso anno V. e 2.° dell'or nominato Codice francese;

Considerando, che il Tribunale di appello non ha altrimenti dichiarato in fatto esservi nell'istromento Sacchelli un contratto correspettivo innominato, o di società e comunione fraterna, o aleatorio tra gl'individui dei diversi Colonnelli della linea del fu Paolo Emilio Scotti. Quel Tribunale ha solamente ritenuto in massima, che l'abolizione delle sostituzioni, ordinata dal Decreto francese dei 3 giugno 1805 in favore dei sostituiti possessori attuali dei beni fedecommessarj, si estende indistintamente a qualsiasi sorta di sostituzione del genere delle proibite dal Codice civile, ed ha poi dedotto da quella massima generale, che l'ordinata abolizione colpirebbe il caso, su cui si quistiona, ,, quando pure si volesse ammettere *(parole ,, precise del Tribunale)* che la convenzione ,, Sacchelli per rapporto eziandio agl'individui ,, dei diversi Colonnelli della stessa linea sia un ,, atto oneroso, e che abbia a considerarsi *anche ,, riguardo ad essi* non già come un atto di ,, pura liberalità, ma sebbene come un atto ,, correspettivo innominato *do ut des etc.* ,,.

Che posta da parte la disamina se questa massima del Tribunale di appello sia ben fondata in diritto, egli è poi certo ch'esso Tribunale non ha stabilito il dispositivo della sua sentenza ora impugnata sulla massima medesima, ma lo ha stabilito sulla generale, che il Decreto francese colpì tutte le sostituzioni del genere delle proibite del Codice civile, ed anzi dall'essersi egli espresso in modo di mera ipotesi intorno all'esistenza di un contratto oneroso tra i diversi Colonnelli della stessa linea si argomenta a buon diritto, ch'egli ne ha ritenuto l'inesistenza;

Che poi questa inesistenza di un contratto oneroso tra i Colonnelli della linea di Paolo Emilio non è smentita dai fatti esposti al Tribunale di appello, e comprovata dagli atti, ed è stato il risultato di una interpretazione di fatto immune dalla censura del Tribunale supremo;

Che le stipulazioni le quali si leggono sull'istromento Sacchelli del 1563 a pro dei discendenti delle linee chiamate non tolgono di per sè sole la qualità di gratuita alla loro sostituzione;

Che poi le dichiarazioni di sopra enunciate, fatte dal Tribunale di appello nei motivi della sua Sentenza, non avervi nella convenzione Sacchelli un presunto patto di ritorno dei beni della primogenitura all'agnazione mascolina dei primogeniti nel caso che per forza maggiore essa primogenitura non potesse avere ulteriore progresso, siffatta dichiarazione, si ripiglia, renderebbe inefficace la qualità armata dal Marchese Ranuzio Scotti di erede del fu Orazio seniore suo ascendente e fratello di Paolo An-

tonio primo chiamato, poichè l'azione di esso Marchese Ranuzio mossa dalla cessazione di una causa allegata finale, per cui gli autori della primogenitura cedettero beni onde formarne la dote, cioè dall'essersi troncato col Decreto del 1805 il progresso nell'agnazione Scotti, a cui essi intesero, non potrebb'essere fondata che sopra un'implicita volontà di essi autori, fossevi pure tra loro il detto Orazio, sottintesa nella convenzione Sacchelli di ritirare dalla massa primogeniale i loro beni rispettivi, ch'è quanto dire fondata sopra quel presunto patto di ritorno, che il Tribunale di appello ha dichiarato, senza contraddizione a massime di legge, non esistere altrimenti nell'or detta convenzione;

Quanto poi sia al ricorso delle tre Dame sorelle Scotti, Considerando, che nelle conclusioni presentate per loro al supremo Tribunale dagli Avvocati Garilli e Boscarelli nell'udienza del giorno 18 dicembre 1826, e rinnovate in quelle dei 10 gennajo, e dei 7 febbrajo dell'anno corrente, è stato dichiarato, ch'esse Dame non intendono d'insistere nel loro ricorso significato al Marchese Ranuzio li 20 maggio 1826 per la revisione della più volte nominata sentenza di appello in quella parte in cui esso Cavaliere è stato dichiarato ricevibile nella sua domanda, non intendono d'insistere, si diceva, in tale ricorso qualora venga rigettato quello di lui, perchè in tal caso il loro non avrebbe verun oggetto, ed anzi le Dame stesse in tali conclusioni non hanno chiesto che sussidiariamente l'ammissione di tale loro ricorso;

Considerando, che il rifiuto del ricorso del Marchese Ranuzio Scotti sul merito della causa;

rifiuto da farsi pei ragionamenti qui sopra esposti, non lascia luogo, attesa l'or or riferita dimanda delle Dame, ad alcun giudizio sul ricorso di queste stesse;

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentito il Procuratore generale di S. M. senza occuparsi del ricorso delle nominate Dame sorelle Scotti, rigetta quello del suddetto Marchese Ranuzio Scotti per la revisione della sentenza proferita contro di lui dal Tribunale di appello li 6 maggio 1825 sul merito della causa allora pendente colle Dame medesime, e condanna lo stesso Marchese Ranuzio nelle spese relative a tale suo ricorso, le quali saranno liquidate dal Consigliere Federici relatore della causa.

11 dicembre 1828.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI } Consiglieri.
PAZZONI
Cav. GODI
BERTIOLI Assessore.

Avvocati BOSCARELLI, GARILLI e MAESTRI.

NOTA

Il costante mio vóto fu quello di aderire alle conchiusioni sussidiarie dello spettabile Magistrato del pubblico Ministero, e così di dare sfogo al giudizio col far valere brevemente l'eccezione *pregiudiziale* e *perentoria* delle Dame Scotti.

Il Tribunale di prima istanza e il Tribunale d'appello si affaticarono, e ben a lungo, per dimostrare, che se la causa promossa ultimamente dal Marchese Ranuzio agitavasi *inter easdem personas*, le quali avevano litigato nel 1811, e transatto nel 1813, non eravi però tra que' due affari nè *eadem res*, perchè allora il Marchese Ranuzio domandava la metà de' beni ed ora li domanda tutti; nè *eadem causa petendi*, perchè nel primo tempo esso Marchese Ranuzio domandava pel titolo di fedecommesso dividuo purificato a suo favore per la morte del padre; e adesso dimanda pel titolo di primogenitura abolita; dimanda per contratto stipulato; per patto di ritorno.

Quanto a me avrei concepita la Decisione nel modo seguente:

„ Considerando, che la lite agitatasi nel 1811 tra il
„ Marchese Ranuzio Scotti ed il Conte Paolo-Antonio
„ Scotti padre ed autore delle Dame intimate e rispet-
„ tivamente ricórrenti aveva per fondamento unico la
„ quistione di sapere, se i beni posseduti dallo stesso
„ Conte Paolo già assoggettati nel 1551 a fedecommesso
„ *dividuo* da Antonio-Paolo Scotti avessero potuto o no
„ assoggettarsi ad un fedecommesso *primogeniale* nel 1563
„ da Nicolò, Carlo e Paolo-Emilio figli del ridetto
„ Antonio-Paolo;

„ Che essendo piaciuto alle due Parti nel 1813 di
„ devenire ad una transazione, in virtù della quale il
„ Marchese Ranuzio ottenne una porzione di beni ed
„ una somma in denaro, quella quistione rimase di
„ reciproco loro consenso indecisa, e deve rimanerla

,, per sempre, poichè eglino si promisero di non mai
,, più far valere le rispettive azioni ed eccezioni, e che
,, le reciproche loro pretese rimarrebbero perpetuamente
,, sopite;

,, Che dunque siccome avrebbe ostato al Conte Paolo-
,, Antonio, ed osterebbe a chi ha causa da lui la tran-
,, sazione e le promesse in lei contenute, qualora vo-
,, lessero ottenere in giudizio la decisione del punto
,, controverso in pregiudizio del Marchese Ranuzio,
,, così debbe pur ostare a questo un tal atto, quand'egli
,, si accinge a far decidere quel punto contro le figlie
,, ed eredi del Conte Paolo-Antonio;

,, Che senza la previa decisione del punto *prelimi-*
,, *nare,* decisione da non darsi più mai fra le Parti per
,, esservi di ostacolo la transazione, e così rimanendo
,, indeciso, se i beni posseduti dal Conte Paolo-Antonio
,, Scotti fossero soggetti al fedecommesso dividuo, o
,, piuttosto al fedecommesso primogeniale, riusciva vana,
,, ed era perciò irricevibile l'azione intentata dal Mar-
,, chese Ranuzio nanti il Tribunale di Piacenza, e pro-
,, seguita in appello fondata sul supposto, non mai
,, verificabile, che fosse deciso e certo, essere i beni
,, posseduti dal fu Conte Paolo-Antonio Scotti sotto-
,, posti alla primogenitura ordinata nel 1563;

,, Che quindi i primi Giudici, dichiarando ricevibile
,, la domanda del Marchese Ranuzio, ed occupandosi
,, del merito di quella hanno mal conosciuta la forza
,, ed efficacia della transazione, che la legge fa equi-
,, valente alla cosa giudicata, violando per tal modo la
,, disposizione dell'art. 2052 del Codice civile francese,
,, corrispondente al 1878 del Codice nostro ecc. ,,.

N.° XIX

CAUSA CIVILE

Ricorso di Pietro Adorni
contro il Ministero pubblico

SENTENZA - Appellabilità - Competenza - Dichiarazione di non-azione.

Massima.

È definitiva, non preparatoria, tanto la sentenza che dichiara l'appellabilità, perchè giudica della competenza, quanto la sentenza che dichiara non competere l'azione.

Fatto.

Un Sovrano Rescritto ingiunse al Procuratore Ducale presso il Tribunale civile e criminale di Parma di promuovere nelle debite forme l'interdizione di Pietro Adorni per fatto di prodigalità.

Dietro le istanze di quel Procuratore vennero eseguiti gli atti preliminari prescritti dagli articoli 1021, 1022, 1023 del Codice di procedura civile; ma avendo esso Procuratore articolati alcuni fatti e richiesto che su di essi fossero sentiti i testimonj, il Tribunale dichiarò inconcludenti que' fatti e mal fondata l'azione d'interdizione promossa contro l'Adorni.

Appello del pubblico Ministero.

Pietro Adorni, intervenuto per la prima volta nel giudizio, oppose d'irricevibilità perchè non vi era nel caso alcuna sentenza nè contraddittoria, nè contumaciale, ma unicamente un'ordinanza preparatoria e senza la forma di un vero precedente giudizio.

Il Tribunale disse appellabile la sentenza de' primi Giudici.

Pietro Adorni ebbe ricorso al supremo Tribunale, ripetendo che la sentenza, ossia ordinanza de' Giudici di prima cognizione, era meramente *prèparatoria*, e perciò fu violata la legge allor quando si dichiarò appellabile.

Il pubblico Ministero opinò non essere per allora ricevibile il ricorso, perchè la sentenza, che dichiara l'appellabilità o no, non è che una semplice *preparatoria*.

Motivi e Decisione.

Quanto sia alla prima questione promossa dal pubblico Ministero sulla ricevibilità del ricorso;

Considerando, che la sentenza, in cui un Tribunale si dichiara competente, sebbene possa denominarsi *prepararoria* in quanto giudica sopra un incidente che forma la base degli atti da farsi avanti lo stesso Tribunale nella stessa causa; tuttavia è sostanzialmente *definitiva* perchè decide di una questione estranea alla controversia principale, e vi pon fine; e perchè il Tribunale medesimo deve necessariamente attenervisi nel decidere la questione principale; e quindi, ove sia proferita dal Tribunale d'appello, può di essa dimandarsi la revisione separatamente dalla sentenza sul merito principale;

Che riguarda alla competenza del Tribunale di appello, ed è perciò definitiva la sentenza del Tribunale medesimo, che dichiara essere appellabile una sentenza del Tribunale civile e criminale, perchè sull'appellabilità di questa sentenza è fondata la giurisdizione del Tribunale d'appello di rivocarla, e confermarla;

Che perciò il Tribunale d'appello, avendo deciso nella sentenza impugnata dall'Adorni, che quella proferita da' primi Giudici era appellabile, ha deciso una quistione di competenza, e quindi l'Adorni aveva diritto di ricorrere contro di essa al Tribunale di revisione senza aspettare che il Tribunale d'appello avesse pronunciato sul merito principale della causa;

Sulla seconda questione, se il ricorso sia fondato, allegando l'Adorni, ne' motivi a sostegno di esso, che il Tribunale d'appello nel dichiarare appellabile la sentenza proferita dal Tribunale civile e criminale di Parma nel giorno 21 novembre 1827 ha violato l'art. 594 del Codice civile, e gli art. 495, 587 e 1030 del Codice di processura, ed i principj regolatori del sistema giudiziario stabiliti da questo Codice, perchè ha ritenuta appellabile prima della definitiva una sentenza meramente preparatoria; una sentenza che non è veramente tale non essendo nè contraddittoria nè contumaciale; ed ha ritenuta regolare l'appellazione interposta dal Ministero pubblico attore contro una sentenza, che la legge vuole premessa al giudizio d'interdizione solo per risparmiare un indebito sfregio al cittadino, di cui si promove l'interdizione, e solo per l'interesse di quest'ultimo;

Considerando, che il Tribunale civile e criminale, non si è limitato alla dichiarazione che

non vi ha luogo a proseguire il giudizio; dichiarazione a cui il Codice di processura civile ristringe la sua incombenza negli atti preliminari del giudizio, qualora non vegga probabile l'interdizione: in vece egli ha intempestivamente dichiarata mal fondata l'azione promossa dal pubblico Ministero contro l'Adorni, ed esentato quest'ultimo dal giudizio d'interdizione contro di lui intentato. Se tale sentenza fosse passata in giudicato, il giudizio d'interdizione non si potrebbe nè proseguire, nè ripigliare con nuova dimanda pei motivi allegati nella prima; e quindi tale sentenza non può non riputarsi sotto ogni rapporto definitiva, e perciò appellabile a termine dell'art. 1030 del Codice di processura civile;

Per questi motivi il Tribunale supremo rigetta il ricorso dell'Adorni per la revisione della sentenza succitata proferita gli 8 aprile 1828 dal Tribunale d'appello, e lo condanna nelle spese di questo giudizio da liquidarsi dal Consigliere Pazzoni relator della causa.

29 dicembre 1828.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
FEDERICI
PAZZONI } CONSIGLIERI.
Cav. GODI
SICORÈ
BERTIOLI ASSESSORE.

NOTA

Il sistema, immaginato dall'Adorni, era per lui commodissimo. Dopo il Sovrano Rescritto eransi fatti senza di lui gli atti preparatorj pel giudizio d'interdizione; e senza di lui erasi proferito non esser luogo a proseguire quel giudizio. Adorni pretendeva *non appellabile* questa pronuncia. Dunque arrestata eternamente l'istruzione intorno all'interdizione, ed arrestata col mezzo di due soli vóti favorevoli in prima istanza, e perciò salvato per sempre Adorni dal vortice de' flutti che lo minacciava! Ma il più singolare sta in questo, che l'atto il quale paralizzava le future operazioni, non voleva nè dall'Adorni, nè da' suoi patrocinatori, riconoscersi neppure come sentenza!

Oh, voi, che vi vantate di conoscere tanto profondamente la processura, degnatevi alcuna volta di regolare le vostre opinioni sulla scorta de' principj fondamentali ,, *faites agir l'opinion pour en connaitre l'ab-* ,, *surdité!* ,,

Se Adorni voleva conservarsi *in statu quo*, chiamato in appello, doveva insister sempre nel dire di non voler preuder parte nel giudizio.

N.° XX

CAUSA CIVILE

Ricorso del Procuratore generale di S. M. per l' interesse della Legge

Il Tribunale di Borgotaro aveva condannato ad una pena correzionale Antonio Camisa per introduzione di sale marino proveniente dall' estero. La sentenza era passata in cosa giudicata. Ma il Camisa al tempo del delitto e della condanna era *disertore* dal Reggimento Maria Luigia.

S. M. ordinò al Procuratore generale di ricorrere al Tribunale supremo per l' interesse della Legge, ed il prefato Tribunale annullò la sentenza di Borgatoro, perchè l' art. 96 del Codice militare criminale vuole, che i Militari siano giudicati pe' delitti dai Tribunali militari, e l' art. 6 di quello stesso Codice ritiene come Militari i desertori per i delitti commessi durante la diserzione.

29 dicembre 1828.

N.° XXI

CAUSA CIVILE

Ricorso de' conjugi Maddaleni-Fabbi contro i contutori della Domenica Bonfanti

DOMICILIO ELETTO - Nullità - Ricorso - Significazione.

CODICE DI PROCESSURA CIVILE

Art. 193. *Allora quando le Parti per l'esecuzione di un atto avranno eletto domicilio in luogo diverso da quello del reale, possono le citazioni essere trasmesse al domicilio eletto, purchè nell'atto dell'elezione del domicilio siasi anche indicata la casa.*

. . . .

Art. 180. *Ogni citazione è fatta alla persona o al domicilio* . . . .

. . . .

Art. 618. *Questa dimanda* (di revisione) *è significata alla Parte in persona, o al domicilio.*

. . . .

MASSIMA.

È nulla la significazione della domanda di revisione, se essa significazione facciasi al domicilio eletto nel contratto, intorno al quale si disputa.

Fatto.

Pietro Bonfanti facendo certo contratto coi conjugi Maddaleni-Fabbi aveva, per l'esecuzione dell'atto, eletto domicilio nella casa di propria abitazione in Marano segnata col n° 19.

Nacque contestazione intorno a quell'atto tra i conjugi Maddaleni-Fabbi, e la Domenica Bonfanti figlia di età minore di Pietro defunto, e rappresentata in giudizio dai contutori Bonfanti e Mezzadri.

Succumbenti i due conjugi anche in appello, ebbero ricorso al Tribunale supremo per ottenere la revisione. Il loro ricorso e la conseguente citazione ai contutori vennero significati al domicilio eletto in Marano dal fu Pietro Bonfanti; domicilio diverso da quello de' contutori medesimi.

Si oppose l'irricevibilità del ricorso.

Motivi e Decisione.

Considerando, ch'egli è ben vero che nell'istromento Musi 23 febbrajo 1824 le Parti contraenti per l'esecuzione di quell'atto elessero domicilio nelle case di loro abitazione, ma che quest'elezione di domicilio, formando una eccezione alla regola generale, e non essendo perciò suscettiva di estensione, deve intendersi ristretta alle citazioni ed altri atti di giustizia che fossero occorsi per l'esecuzione dello stesso atto notarile; nè può estendersi a quegli atti che per avventura avessero per iscopo l'esecuzione delle sentenze relative all'atto medesimo;

Che dunque la significazione del ricorso interposto dai conjugi Maddaleni-Fabbi per la revisione della sentenza proferita contro di essi dal Tribunale di appello gli 8 maggio 1828, e la contestuale citazione dei contutori testamentarj della minorenne Domenica Bonfanti per comparire all' udienza di questo Tribunale supremo (significazione e citazione eseguite nel dì 7 luglio dell' anno medesimo dall' Usciere Onofri), non potevano già farsi, come pur si fecero da quell' Ufficiale ministeriale, alla casa altre volte di abitazione di Pietro Bonfanti in Marano contrassegnata in oggi col n.° 19; ed in cui esso Bonfanti padre ed autore di detta Domenica aveva nel succitato istromento Musi 23 febbrajo 1824 eletto domicilio per l' esecuzione dell' atto, ma bensì dovevano farsi al domicilio reale dei contutori medesimi;

Considerando in oltre, che, non essendosi ciò fatto, le ridette significazioni di ricorso per revisione, e contestuale citazione, rimasero radicalmente nulle a senso dell' art. 180 combinato col successivo art. 188 del Codice processuale, le cui disposizioni essendo generali per tutte le citazioni introduttive d' istanza, sarebbe stato inutile il ripeterle nell' art. 618, come per lo stesso motivo nol furono neppure nell' art. 602 relativo alla significazione dell' appello, e nell' art. 629 risguardante alla citazione per la discussione sul merito dopo l' ammissione del ricorso per revisione;

Per queste considerazioni,

Sentito il Procuratore generale di S. M. nelle sue conclusioni,

Il Tribunale supremo dichiara irricevibile il ricorso dei conjugi Fabbi-Maddaleni per la re-

visione della succennata sentenza del Tribunale di appello, e condanna i ricorrenti nelle spese da liquidarsi dal Consigliere Sicorè.

12 gennajo 1829.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
} CONSIGLIERI.
BERTIOLI ASSESSORE.

Avvocati ROBUSCHI e TESTA.

NOTA

La specie di questa Decisione è eguale a quella da me riferita sotto il N.° XXXI, pag. 260 del volume 7.° (1826-1827).

Nullità formolarie

Il mio ministero richiede che nel dare il voto io consulti le massime ricevute dalla pratica giureprudenza; ma il mio cuore infiammato sempre da ciò solo ch'è intrinsecamente onesto e giusto mi fa sempre sentire con dispetto colui il quale mi presenta un atto di significazione, di citazione, od altro somigliante, per dirmi, che quell'atto debbe considerarsi come da lui non ricevuto.

In somma nè il crescere degli anni nè il crescere dell'esercizio mi hanno distolto di un atomo da' pensamenti da me spiegati nell'Opuscolo ottavo del volume 4.° (1824-1825, part. 2, pag. 226 e segg.), *Poche* „ *osservazioni su di alcune nullità per difetto di forma* „ *negli atti* „.

Nella qui presente causa però mi fu di conforto, che il non-diritto de' conjugi Fabbi-Maddaleni mi apparve chiarissimo.

N.° XXII

CAUSA CIVILE

Ricorso del Conte Paolo Radini Tedeschi
e Paolo Castellini
contro il Conte N. Mancassola

1.° INAPPELLABILITÀ - Azione possessoria - Danni-interessi.

2.° COMPETENZA - Autorità amministrative - Autorità giudiziarie.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 67. *Nelle azioni possessorie vi è sempre luogo all' appello, se pure l' attore concludendo pei danni ed interessi non dimandi una somma minore di lire cento.*

Ma se alla dimanda di lire cento, o di somma minore pe' danni ed interessi, aggiunga l' altra, che si ripongan le cose nello stato in cui erano prima del turbato possesso, la causa rimane suscettiva di appellazione.

MASSIME.

1.° *È inappellabile la sentenza del Pretore quando, richiedendo l' attore di essere mantenuto in possesso, conchiude per un' indennizzazione minore di cento lire.*

2.° *L'Autorità giudiziaria è competente quando la quistione versa tra i privati, e per interessi privati, sebbene si tratti intorno ad un Rivo pubblico.*

Fatto.

Il Conte Mancassola introdusse giudizio di turbato possesso nanti il Pretore di Pontenure, perchè Paolo Castellini agente di campagna del Conte Paolo Radini Tedeschi aveva tagliate alcune piante che esistevano su i campi e prati di esso Mancassola costeggiati dal Colatore detto la *Riazza*, e precisamente su quella parte di loro che fronteggia immediatamente quel Colatore e gli fa ripa, e per avere del pari tagliato o scavato le accessioni o protensioni naturali delle sponde de' campi e prati suddetti, di modo che tali protensioni o accessioni furono distrutte o asportate dalle acque con danno e pericolo delle sponde stesse.

L'attore Mancassola chiese: 1.° di essere mantenuto in possesso di avere le piante in detti luoghi, e di avere le protensioni della ripa de' suoi campi nella *Riazza;* 2.° la inibizione al Castellini di più disturbarlo in quel possesso; 3.° la condanna del Castellini medesimo in lire 90 a titolo di danni ed interessi.

Intervenuto nel giudizo il Conte Paolo Radini Tedeschi asserì, che il suo agente aveva tagliate le piante e protensioni per la necessità di fare lo spurgo del *Rivo Borghetto* di piena e privata sua proprietà; ch'egli era in possesso di eseguire annualmente siffatto spurgo anche nel punto in cui furono tagliate le piante e protensioni, e di eseguirlo levando non solo

gl' interrimenti, ma eziandio gli alberi, che per la loro situazione impedivano o ritardavano il libero corso alle acque.

Replicossi dal Mancassola, che il tratto del canale fronteggiante i suoi beni non è il *Rivo Borghetto*, ma un Colatore pubblico denominato la *Riazza*; e che i fatti articolati dal Tedeschi non erano atti ad escludere il possesso, sul quale esso Mancassola fondava l'azione da sè promossa.

Con sentenza del 1 giugno 1824 il Pretore di Pontenure, pronunciando in prima ed ultima istanza, mantenne il Conte Mancassola nel possesso di avere le piante ove furono tagliate, e di avere delle protensioni delle ripe de' suoi campi; proibì al Conte Tedeschi ed al Castellini di più mai disturbarlo in tale possesso; ed ordinò finalmente, che l'ammontare de' danni sofferti e chiesti dall'attore fosse legalmente giustificato.

Con atto d'usciere del 23 agosto 1824 il Conte Tedeschi ed il Castellini fecero offerta reale al Conte Mancassola di lire nuove 66, rispetto a lire 20 per danni, ed il residuo per le spese. Protestarono però di ciò fare senza animo di accettare la sentenza ed al solo fine di troncare ogni ulteriore processura in esecuzione di quella.

Nel 17 settembre il Conte Tedeschi e Castellini appellarono dalla sentenza pretoria, pretendendo che il Pretore fosse incompetente a conoscere su di una quistione risguardante alla qualità di un Rivo, se pubblico o privato; e denominando in ogni caso ingiusta ed appellabile quella sentenza. Oppose il Mancassola, che l'appellazione era puramente e semplicemente non-ricevibile.

Il Tribunale di Piacenza nel 15 luglio 1825 dichiarò competente il Pretore, ma non-ricevibili il Tedeschi ed il Castellini nella loro appellazione.

Nel ricorso al Tribunale supremo, Tedeschi e Castellini attaccarono la sentenza del Pretore e la sentenza del Tribunale di appello.

1.° Il Tribunale di Piacenza non ha giudicato sul capo della dimanda, che fosse dichiarata irricevibile l'azione possessoria intentata dal Conte Mancassola.

Erasi allegato, che ne' canali d'irrigazione, ed anche in quelli dichiarati pubblici Colatori, non si può dar luogo ad *alluvione* propriamente tale, e che solo appartiene a' Fiumi ed a' Torrenti. Dunque il Conte Mancassola non poteva aver acquistata la proprietà delle alluvioni ossia protensioni nate nella *Riazza* o nel *Rio Borghetto*. Ma se non poteva averne la proprietà, dunque neppure un possesso vero e manutenibile; e senza possesso non può reggere l'azione possessoria. Così delle piante che si trovavano su quelle protensioni.

Il Tribunale non si occupò per nulla di questa prima eccezione, come non se n'era neppure occupato il Pretore.

2.° Il Tribunale di Piacenza fondò l'irricevibilità dell'appello sull'acquiescenza del Conte Tedeschi e del Castellini, i quali in esecuzione di essa fecero delle offerte; ma dimenticò ch'essi accompagnarono le offerte colle opportune proteste da valutarsi tanto più, in quanto trattavasi di sentenza pronunciata in ultima istanza, a senso del Pretore.

3.° Sono violati gli art. 104, 121, 135, 139 e 159 del Codice di processura nell'aver dichiarato competente il Pretore.

Il Mancassola pretendeva *pubblico* il Rivo in cui trovavansi le protensioni colle piante; il Tedeschi lo pretendeva *privato*. Le sole Autorità amministrative erano competenti per decidere siffatta questione.

Gli art. 123, 135 e 137 del Sovrano Decreto 25 aprile 1821 relativo alle fabbriche, acque e strade ingiungono l'escavazione e lo spurgo ogni tre anni de' pubblici Colatori; ingiungono di estirpare i nascenti cespugli, e di recidere le piante esistenti in que' cavi; e l'art. 104 rende le contravvenzioni, che si commettessero, di privativa cognizione delle Autorità amministrative. Dunque di queste Autorità era proprio il decidere sulla contestazione nata fra le due Parti.

4.° Il Tribunale ritenendo inappellabile la sentenza pretoria ha violati gli art. 62, 65 e 67 del Codice di processura civile.

Bisogna distinguere il caso in cui l'attore allega la sola turbativa, e dimanda il risarcimento del danno recatogli da quella, nè il reo convenuto gli contesta il possesso, dal caso in cui l'attore non solo allega di essere stato turbato nel possesso, ma dimanda di essere mantenuto in questo, che gli è negato dal reo, poi conchiude all'indennizzazione. Nel primo caso l'azione possessoria è valutata nella sua totalità colla dimanda de' danni, e sta bene la regola dell'art. 67, che la appellabilità o no si desuma dalla quantità domandata; nel secondo caso, oltre il valore della turbativa, ossia de' danni dati con quella, il subjetto dell'azione possessoria si compone altresì dal controverso possesso, che, essendo di valore *indeterminato*, non può mai dar luogo se non ad una

sentenza soggetta all'appello, siccome rilevasi dall'art. 62 combiuato coll'art. 63.

Ora nella specie proposta la contestazione cadeva non sulla sola turbativa e su i relativi danni, ma anche sul possesso in cui pretendeva di essere il Mancassola, ed il Tedeschi negava che vi fosse o potesse essere.

Il Procuratore Generale di S. M opinò prima di tutto, che il ricorso non poteva esser diretto contro la sentenza pretoria. O questa sentenza era appellabile (diceva egli), e allora il ricorso non può cadere che sulla sentenza d'appello; o era inappellabile, e il ricorso non è ricevibile perchè non interposto a tempo.

Ridusse poscia i motivi del ricorso a due soli, cioè all'incompetenza del Pretore, ed all'inappellabilità della sua sentenza.

Intorno al primo osservò, che nè il Pretore nè il Tribunale d'appello avevano dichiarato o pubblico o privato il Rivo o Colatore *Riazza*. Osservò, che quand'anche si fosse dichiarato o l'uno o l'altro, la controversia verteva sempre da privato a privato, e per privati interessi; e che le ingiunzioni di escavare, e spurgare i cavi, di tagliare i virgulti ed altro, come nel Sovrano Decreto del 25 aprile 1821, non autorizzavano il Conte Radini Tedeschi a far fare egli medesimo quelle operazioni, mentre perfino le pubbliche Autorità avrebbero ingiunto al Conte Mancassola di farle eseguire, e non più.

Intorno al secondo motivo osservò, che l'azione intentata dal Conte Mancassola fu sicuramente possessoria, ed egli richiese unicamente a titolo di danni lire 90. Quindi la

sentenza del Pretore fu inappellabile a termine dell'art. 67 del Codice di processura civile, perchè il Mancassola non dimandò, che le cose fossero riposte nello stato di prima, sola circostanza questa, che poteva rendere appellabile la sentenza a termine dello stesso articolo.

È vero, che il Conte Mancassola dimandò assurdamente d'essere mantenuto nel possesso delle protensioni ed accessioni di terreno aderenti alle sponde del Colatore *Riazza* ed ai fondi proprii, e nel possesso pure di tenervi le piante, che già erano state tagliate in un con quelle protensioni, ed accessioni di terreno già trasportate altrove dalle acque di quel Colatore. Egli è vero che il Pretore di Pontenure mantenne assurdamente del pari il Mancassola in possesso di cose che più non esistevano. Ma egli è vero egualmente, che tali dimande e decisioni assurde assurdissime si risolvevano poi, e necessariamente si risolvevano in danni ed interessi chiesti e dati come valore del possesso perduto, e chiesti e dati in una somma minore di lire 100, in una somma cioè, entro la quale, conformemente al succitato art. 67, le sentenze pretorie sono inappellabili.

Conchiuse quindi pel rigetto del ricorso.

Motivi e Decisione.

Considerando che per la dimanda fatta nanti il Pretore di Pontenure dal Conte Mancassola ora intimato di sole 90 lire nuove di Parma per danni ed interessi occasionati dalla turbativa imputata al Conte Radini Tedeschi era inappellabile a termine dell'art. 67 del Codice di processura civile la sentenza di esso Pretore

proferita il 1.° di giugno 1824 sul possessorio affatto identico alla turbativa contestata, e che essa dimanda poteva aver per soggetto, come l'ebbe, e le piante tagliate dal Castellini di commissione del Conte Tedeschi, e gl'interrimenti ossia le piccole alluvioni distrutte dal primo per egual commissione del secondo;

Che poi essa sentenza fu significata al Conte Tedeschi li 19 agosto dello stesso anno 1824 e al Castellini nel successivo giorno 20, e il ricorso al Tribunale supremo contro di essa non appoggiato d'altronde ad alcuno dei tre motivi enunciati nel §. 2 dell'art. 81 di detto Codice come i soli valevoli a dar luogo a revisione di sentenze pretorie inappellabili; tale ricorso, si ripiglia, non è stato fatto che li 22 maggio 1826, e così lungo tempo dopo i 30 giorni stabiliti dall'art. 615; per lo che il Tribunale supremo non avrebbe giurisdizione sopra detta sentenza pretoria;

Che l'eccezione di incompetenza assoluta del Pretore è stata data dai ricorrenti Tedeschi e Castellini solamente avanti al Tribunale civile e criminale di Piacenza in grado di appello colla conseguente dimanda, che le Parti fossero rimesse all'Autorità amministrativa, la sola pretesa competente;

Che in conseguenza doveva il Tribunale decidere sopra tale eccezione sebbene la sentenza pretoria, ove non si è punto giudicato espressamente della competenza, fosse inappellabile quanto sia al possessorio controvertito;

Che decidendo egli, come ha fatto, che la causa era di competenza del Pretore, e così non l'era altrimenti dell'Autorità amministrativa, e decidendo ad un tempo che l'appello

non era ricevibile quanto al merito, non ha altrimenti contraddetto a sè medesimo, poichè l'oggetto della competenza, dichiarata tale, e quello della ricevibilità sul merito sono tra sè compatibili;

Che poi non ha violato legge alcuna dichiarando la competenza pretoria sopra il possesso non del cavo o colatore o rivo, ma di piante e interrimenti; possesso disputato tra due privati non avente relazione all'interesse di alcuna pubblica amministrazione, e che può avverarsi anche in un rivo o cavo o colator pubblico;

Che non ha pur violato leggi, anzi vi si è rettamente conformato dichiarando l'irricevibilità dell'appello sul possessorio deciso dal Pretore sia in grazia dell'accettazione di tal decisione da esso Tribunale dichiarata seguita per parte del Conte Tedeschi, sia in grazia dell'indole propria della decisione medesima, determinata dal di sopra citato art. 67 del Codice di processura civile;

Per queste considerazioni, per le quali è dimostrato non sussistere alcuno dei motivi allegati a sostegno del ricorso, d'altronde estemporaneo, rispetto alla sentenza pretoria del primo giugno 1824 il Tribunale supremo, rigetta il ricorso medesimo del Conte Paolo Radini Tedeschi e di Paolo Castellini ecc.

15 gennajo 1829.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} CONSIGLIERI.

Avvocati GODI e MAESTRI.

NOTA

Illustrazione dell' art. 67

del Codice di processura civile

L' art. 10, tit. 3 del Decreto francese sull'organizzazione giudiziaria 16 agosto 1790 fu concepito ne' seguenti termini: „ *Le juge de paix* connaîtra de même „ sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et „ à la charge d'appel, à quelque valeur que la demande „ puisse monter;

„ . . . .

„ 2.° Des déplacemens de bornes . . . .
„ et de toutes autres actions possessoires „.

Molte e molte volte alla Corte di cassazione fu proposta la quistione per sapere se „ intentata un'azione „ per essere mantenuti nel possesso più che annale, e „ conchiuso per essere indennizzati di meno di 50 franchi per danni dati colla turbativa, la sentenza del „ Giudice di pace relativa a siffatta causa fosse appel- „ labile o no „. Già la ripetizione de' ricorsi dava a conoscere, che le precedenti decisioni non toglievano ogni dubbietà dalla mente de' Curiali.

Si conoscono tre decisioni di quella Corte, l'una del 24 messidoro anno II., l'altra del 24 pratile anno XII., l'ultima del 25 agosto 1806, che dichiarano *appellabile* quella sentenza.

Ma sonovi poi dieci altre decisioni, 20 termidoro anno XII., 23 fruttidoro anno XII., 20 ventoso anno XIII. (questa dopo una divisione di vóti), 19 termidoro anno XIII., 6 ottobre 1807, 28 ottobre 1808, 13 novembre 1811, 1 luglio 1812, 25 maggio 1813, e 13 agosto 1817, le quali dichiarano tutto l'opposto, e così che la sentenza è inappellabile.

Nel 1821 un Tribunale di prima istanza dichiarò appellabile la sentenza del Giudice di pace, e fece diritto all'appello. La Cassazione annullò la sentenza del Tribunale, e rimise la causa al Tribunale di Bourges; ma questo Tribunale, premessa una serie di gravi conside-

razioni, si attenne alla prima massima spiegata dalla stessa Corte di cassazione nel 24 messidoro anno II. ecc. Fu quindi d'uopo sul ricorso di certo Barre, Parte succumbente, di far decidere a Sezioni riunite.

L'unione delle Sezioni nel 22 maggio 1822 fece vittorioso il Tribunale di Bourges, e vittoriosa la massima da lui sostenuta, e ciò per la considerazione, che la Legge non ha esentata l'azione possessoria dalle regole ordinarie, per cui sono appellabili le sentenze de' Giudici di pace relative a cose di *valore indeterminato*, quale è per l'appunto la domanda di *essere mantenuto nel possesso in cui uno si trova.*

Ripetutasi nel 1826 e nel 1828 la quistione, la stessa Corte regolatrice si attenne nell'11 aprile 1826 e 5 marzo 1828 al principio proclamato dalle Sezioni riunite. Si vegga la causa Barrè C. Languillaume et Rabouin presso Sirey 22, 1, 375, la causa Malardier et consorts C. Desmolins et Chouard 26, 1, 144; e la causa Robart C. Catrice 28, 1, 355.

Anche il signor Merlin nel Repertorio *Dernier ressort* n.° 3 protestava, che, non ostante la decisa giureprudenza in contrario della Corte di cassazione, egli aveva sempre opinato, ed opinava pur tuttavia, che se l'attore avesse conchiuso alla cessazione della turbativa o alla ripristinazione nel possesso, e tutt'insieme a' danni-interessi al di sotto di 50 franchi, la sentenza del Giudice di pace non poteva essere se non *appellabile.*

Fa veramente maraviglia come siasi potuto essere in tanta titubanza e contraddizione in cosa non oscura!

Dice la Legge, che il Giudice di pace conosce delle azioni possessorie *inappellabilmente* sino al valore di 50 franchi, *appellabilmente* a qualsiasi valore possa ascendere la domanda. Dunque tutte le domande che sorpassano i 50 franchi, e quelle che non hanno valore *determinato*, fanno luogo ad una sentenza appellabile. Dunque lo scioglimento della questione intorno all'appellabilità o no dipende dal sapere a che valore ammonta la domanda dell'attore.

Quando qualcuno pretende di essere stato turbato nel suo possesso, richiede di essere mantenuto in quello, e di più che il suo contraddittore sia condannato a

50 franchi per danni a lui cagionati colla turbativa, e così per avergli calpestate le biade o le erbe nel clandestino passaggio, per avergli tagliati gli alberi, o i rami di questi esistenti sul terreno da sè posseduto ecc., si può egli dire con verità, che la dimanda dell'attore è circoscritta nel suo valore ai franchi cinquanta? Mainò, perchè i cinquanta franchi sono la valutazione de' danni recati, e vuol dire delle biade calpestate, delle piante o de' rami recisi. Ma l'attore dimanda questo come conseguenza necessaria del merito del suo possesso, ch'è il fondamanto principale dell'azione intentata. Questo possesso è dunque tra le dimande anch'esso, e vi figura come primo. E perchè nella valutazione si avrà riguardo alla conseguenza, non alla premessa, all'accessorio non al principale? Ora il valore del possesso è *indeterminato*, nè può determinarsi precisamente una cosa, che alcune volte ha per oggetto vasti latifondi, e che sempre reca seco molte utilità, quella compresa di addossare al contraddittore la prova della proprietà, s'egli voglia agire in petitorio.

Bastava unicamente distinguere caso da caso per isciogliere qualunque dubbiezza.

Se l'attore richiede di essere mantenuto in possesso, e tutt'insieme richiede l'indennizzazione per essere stato turbato, danneggiato, ed il reo convenuto contesta il possesso, e vuol essere assoluto dalla dimanda de' danni, in conseguenza che, possedendo egli, *jure fecit*, col prevalersi del suo arbitrio, è chiaro che nella valutazione entrano i danni, ma vi entra per primo il *possesso*, ch'è di valore indeterminato. Stortamente quindi penserebbe chi asserisse, che la quistione versa sui soli danni. Se alla dimanda dell'attore, il reo convenuto, senza porre in disputa il possesso, contrapponga unicamente o che non recò danno, o non ne recò tanto, o che *jure fecit* sebbene in cosa posseduta da altri, allora, sì, è specie tale da attenersi alla sola dimanda de' danni, perchè il *possesso* non cade in contestazione, e fuor di proposito l'attore ripeterebbe nelle sue conchiusioni finali la dimanda di essere mantenuto in quel possesso, che nessuno gli contrasta (1).

(1) *Le dernier ressort s'établit non sur la somme demandée, mais sur la somme restée en contestation.* Cour R. de Dijon 1 février 1830. Sirey 30, 2, 97.

Ma le cose fin qui osservate possono elleno, o no, adottarsi nel nostro Fòro, che, non più la Legge francese del 1790, ma sì bene debbe avere per norma il nostro Codice di processura?

S'io sostengo di sì, non mancherà qualcuno, io lo preveggo, che annovererà questa mia opinione tra gli altri sofismi. (1) Eppure mi sento il coraggio di sostenerlo.

L'art. 67 dichiara prima di tutto che „ nelle azioni „ possessorie vi è sempre luogo all'appello „. Dunque la Legge considera quelle azioni come aventi per sè stesse un valore indeterminato sì, ma superiore a 100 lire nuove, sino alla qual somma il Pretore giudica inappellabilmente, art. 65. Soggiunge poscia l'art. 67 per modo di eccezione „ se pure l'attore concludendo „ pei danni ed interessi non dimandi una somma mi„ nore di lire cento „. Salta subito agli occhi il motivo di questa eccezione. Io (dice la Legge) presumo l'azione possessoria di un valore superiore a cento lire; ma siccome ogni presunzione debbe cedere alla verità, così se il principale interessato, cioè l'attore, mi attesta col fatto proprio, che quell'azione val meno, la presunzione mia svanisce necessariamente.

Ora: perchè il ragionamento della Legge sia ben fondato, bisogna, per sicuro, che i danni-interessi reclamati rappresentino, a senso dell'attore, l'azione possessoria da lui intentata, ed il valore di lei.

E quand'è, che ciò accade? Non in altro caso, se non quando tutta quanta la controversia promossa dall'attore è da lui stesso apprezzata per la somma richiesta e non altro; se non quando, supposto che avesse a fare un cambio, egli darebbe l'oggetto della controversia medesima per la somma dimandata.

Si cita in giudizio perchè il reo convenuto ha deviate delle acque, di cui si è in possesso, e si conchiude per 90 lire di danni ed interessi. Qui è manifesto, che la dimanda de' danni rappresenta perfettamente il valore di tutta l'azione possessoria, poichè l'attore fa la stima del profitto, che gli avrebbe recato l'uso libero delle sue acque pel tempo in cui sono state indebita-

(1) V. P. B.

mente deviate, la fa ammontare a lire 90, nè altro dimanda che queste. Si ripeta lo stesso, allorchè l'attore dimanda il risarcimento del danno per usurpazione di terreno, alberi, siepi, per rimozione o alterazione di termini, e cose simili. In questi casi il danno ossia la somma richiesta per risarcirlo costituisce la *domanda;* il possesso non è che il *titolo* a fondamento della dimanda medesima.

Ma se il reo convenuto nega nel primo caso, che l'attore sia nel possesso delle acque deviate, nega nel secondo caso, che l'attore sia nel possesso degli alberi tagliati, del terreno, che dice usurpato, o sul quale si sono piantati o trasportati i termini, la cosa cangia affatto di aspetto; perocchè è forza all'attore di provare il suo possesso, di far decidere che la prova è fatta ed egli possiede veramente; di guisa che le sue conchiusioni debbono essere: 1.° che si dichiari esser egli nel legittimo possesso delle acque, degli alberi, del terreno ecc.; 2.° che si dichiari doversi egli risarcire di tal somma, perchè il reo convenuto, non ostante il possesso, si è fatto lecito di deviare, usurpare, tagliare ecc., cose queste che hanno danneggiato l'attore medesimo per tanto. Ed ecco il possesso che non solo fa parte della domanda, ma è anzi la *domanda principale,* ammessa la quale, quel possesso diviene poi *titolo* per pretendere il risarcimento, che diviene *conseguenza* necessaria della precedente domanda.

E chi ha mai detto o potuto dire, che si confondano insieme e possano considerarsi una causa identica, se uno chiegga il rimborso de' frutti percepiti indebitamente da un fondo, che è suo, o se chiegga la proprietà di quel fondo, indi il rimborso de' frutti percetti? E chi ha mai detto, o potuto dire, che siano egualmente inappellabili le sentenze colle quali si aggiudicano le conchiusioni per frutti al di sotto di 2,000 lire, e le sentenze colle quali si aggiudicano le stesse conchiusioni, e più le relative alla proprietà del fondo?

In somma l'interpretazione da darsi all'art. 97 è quella stessa, che debbe darsi, e si è data, all'art. 10 della legge del 16 agosto 1790, sebbene le espressioni dell'uno non siano eguali alle espressioni dell'altro. L'art. 10 rende inappellabile la sentenza, quando il valore dell'azione possessoria non sorpassa i 50 fran-

chi: l'art. 67 rende inappellabile la sentenza, quando i danni-interessi richiesti dall'attore non sorpassano le 100 lire. Ma se questi danni-interessi, queste 100 lire non rappresentano tutto il valore della cosa caduta in contestazione, e compresa nel giudicato, chi può capire, come il Legislatore faccia dipendere l'appellabilità o no da una sola parte della domanda, non dal complesso di tutte le sue parti? Chi può capire, come, aumentando le domande, si diminuisca il valore dimandato; poichè se io chieggo di essere mantenuto o reintegrato nel possesso di un fondo senz'altro aggiungere, la sentenza è appellabile pel motivo che quel possesso si valuta per più di lire 100; e se chieggo di essere mantenuto o reintegrato come sopra, e chieggo per di più lire 100 per danni recatimi, quel possesso unito alle lire 100 si valuta sole lire 100, ossia non si dà più alcun valore al possesso? Sarebbe ridicolo, diceva il Tribunale di Bourges, „ *en augmentant la demande* „ *restreindre la compétence* „.

Anche l'altra limitazione fatta dall'art. 67 all'appellabilità delle sentenze in azione possessoria „ *Ma se* „ *alla dimanda di lire cento, o di somma minore pe' dan-* „ *ni ed interessi aggiunga l'altra, che si ripongan le cose* „ *nello stato in cui erano prima del turbato possesso, la* „ *causa rimane suscettiva di appellazione* „, va intesa secondo le regole di un sano criterio.

Non mi è contrastato il possesso, ed io dimando 10 lire per l'acqua usurpatami, e che la chiusa venga rimessa nello stato di prima, altrimenti la farò rimettere io medesimo, e il reo convenuto mi pagherà 5 lire. Chi mai si ostinerà ad affermare, che la sentenza, la quale mi aggiudica le mie conclussioni, è appellabile?

LEGISLAZIONE.

Se mai l'interpretazione da me data all' art. 67 si riputasse ricusata dalla combinazione delle espressioni, siccome ella è tanto conforme al giusto ed al conveniente, mentre l'interpretazione contraria porta ad un' assurdità manifestissima, consiglierei i Riveditori de' nostri Codici a ritoccare quell'articolo, onde fargli dire chiaramente ciò ch'io suppongo aver esso inteso di dire.

N.° XXIII

CAUSA CRIMINALE

Ricorso della Rosa Ferdinanda Aldrovandi

N. B. La Causa di questa scaltrissima femmina fu da me riferita nel Volume 6 pag. 314 (1825-1826 part. 2.).

N.° XXIV

CAUSA CIVILE
SUL MERITO

Anna Maria Longhena
contro il Tenente Antonio Gallani

1.° IPOTECA - Avveramento - Condizione - Obbligazione - Retroattività.

2.° IPOTECA - Beni - Iscrizione - Notificazione ipotecaria.

3.° EREDE BENEFIZIATO - Emolumento - Rappresentanza.

4.° TRIBUNALE SUPREMO - Istruzione nuova - Produzioni nuove.

CODICE DI PROCESSURA CIVILE

Art. 632. *Essendo ammessa la dimanda di revisione per motivi indipendenti da violazione di leggi sopra la processura, si cita per trattare la causa sul merito.*

Questa senza ulteriore istruzione sarà decisa col solo esame degli atti de' giudizj anteriori e di quelli che si sono fatti dinanzi lo stesso Tribunale di revisione.

MASSIME.

1.° *L' avveramento della condizione si retrotrae al tempo dell' obbligazione anche in rispetto*

all' ipoteca - in altri termini -. *L' ipoteca contratta sotto condizione, avverandosi questa, s' intende impressa su i beni fino dal dì in cui fu stipulata e contratta.*

2.° *Per conservare un' ipoteca generale anteriore alla legge dell'* 11 *brumajo anno* 7 *non vi ha bisogno d' indicare la specie e la situazione de' beni su' quali ella cade.*

3.° *L' erede benefiziato non rappresenta il defunto se non nella ragione del suo emolumento: al di là di questo egli può agire anche contro i terzi per conseguire i suoi crediti verso il defunto.*

4.° *Quando i primi Giudici non hanno permesso d' istruire pienamente la causa, può il supremo Tribunale, dopo ammesso il ricorso, permettere od ordinare che quell' istruzione si compia.*

F A T T O.

Sotto il N.° XVIII del 7 Volume (1826-1827 pag. 175) viene riferito il fatto della causa.

Dopo ammesso il ricorso dell' Anna Maria Longhena, questa ripetè le istanze contro il Gallani per essere soddisfatta della sua dote sul fondo a lui venduto da Angelo Selletti suo marito.

Ripetè pure il Gallani la sua eccezione, che la dote era stata pagata posteriormente alla vendita a lui fatta: aggiunse, che nella notificazione ipotecaria i beni ipotecati non s' indicarono neppure nella specie e nella situazione; che la Longhena fu erede del marito Angelo Selletti, perchè erede della Luigia comune figlia; che non era provato non aver potuto la Longhena soddisfarsi della sua dote colle sostanze dopo sè lasciate dal marito.

Motivi e Decisione.

Considerando, che per disposizione delle leggi romane, vigenti allorchè furono stipulate le convenzioni nuziali tra l' Anna Maria Longhena ed Angelo Selletti, e ne seguì il matrimonio, l'avvenimento della condizione da cui dipendeva l'effetto dell'obbligazione si retrotraeva al tempo in cui l'obbligazione era stata contratta, e che tale doveva pur anche essere l'effetto della condizione dipendentemente dalla quale era stata costituita l'ipoteca;

Che questa disposizione di legge romana è stata ritenuta dal Codice civile francese, e dall'altro ora vigente in questi Stati;

Che per conseguenza, sebbene il pagamento della dote promessa alla Longhena; pagamento nel quale consisteva la condizione espressamente apposta all'ipoteca convenzionale costituita dal Selletti, e la condizione tacita da cui dipendeva l'ipoteca accordata dalla legge sui di loro beni a garantia della dote medesima, non sia stato pienamente effettuato se non nel giorno 13 maggio 1807, in cui il Selletti a rogito Rossena conseguì il saldo della dote suddetta, tuttavia l'effetto di tale pagamento retrotrarre si deve al tempo in cui il Selletti costituì sopra i suoi beni l'ipoteca convenzionale, e così al giorno 6 gennajo 1796, e rispettivamente, quanto all'ipoteca legale, al giorno del di lui matrimonio colla Longhena;

Che quindi il Selletti, essendo nei giorni pur ora indicati proprietario del fondo da lui poscia venduto al Gallani nel giorno 6 novembre 1804, le dette ipoteche eransi radicate in quel fondo in maniera, che non potevano essere annullate

nè pel passaggio del fondo in altro proprietario, nè per altre circostanze, fuorchè per l'impossibilità dell'effettuazione del convenuto pagamento;

Che, non avendo il Gallani fatto trascrivere all'uffizio della Conservazione delle ipoteche l'atto Ingàni, con cui acquistò il fondo suddetto, la Longhena ha conservato il diritto d'ipoteca, che aveva su quel fondo, tuttochè l'abbia notificata all'uffizio suddetto solo nel giorno 21 settembre 1821;

Che a termine dell'art. 32 dell'Appendice di leggi transitorie, pubblicate, a piedi del nuovo Codice civile, essendo valide le notificazioni delle ipoteche anteriori eseguite in conformità tanto delle disposizioni di questo Codice, quanto delle leggi antecedenti, la notificazione ipotecaria della Longhena deve riputarsi valida eziandio ove sia fatta nelle forme prescritte dalla legge nel giorno 1 novembre 1798: (11 brumale An. VII.);

Che per disposizione dell'art. 43 della detta legge 1 novembre 1798, applicabile alle ipoteche anteriori alla pubblicazione in questi Stati del Codice francese, in cui vennero prescritte le forme della iscrizione delle ipoteche generali preesistenti, non era necessario, che tali iscrizioni contenessero l'indicazione della specie e della situazione de' beni affetti alle dette ipoteche;

Che in oltre, atteso lo scopo per cui l'indicazione della specie, e situazione de' beni, era prescritta per massima costantemente ricevuta dietro lo spirito della Legislazione Francese, riputavansi a sufficienza indicati nell'iscrizione i beni ipotecati, ogni qual volta lo erano in modo che non potesse cader dubbio sulla loro identità;

Che perciò, quantunque potesse riputarsi difettosa la notificazione ipotecaria suddetta della Longhena, applicandovi l'objettata disposizione dell'art. 2193 del Codice civile vigente, perchè non vi era conservata l'ipoteca generale sopra tutti i beni presenti e futuri del Selletti, e non vi erano indicati colle circostanze prescritte da questo Codice gli stabili speciali, su cui erasi voluto conservare l'ipoteca, non potrebbesi del pari riputare difettosa giusta la citata legge anteriore, che nell'iscrizione dell'ipoteca generale non prescriveva le mentovate indicazioni;

Che finalmente i beni, su cui la Longhena ha voluto conservare l'ipoteca, sono indicati nella notificazione ipotecaria in modo da non lasciare alcun dubbio su quelli che potevano essere compresi ed esclusi nella medesima;

Che in conseguenza de' fatti, e de' ragionamenti sin qui esposti, chiaro risulta, che competeva alla Longhena sullo stabile dal Selletti venduto al Gallani il diritto di ipoteca a garantia della totalità della di lei dote, e così anche per la parte di essa sborsata al Selletti dopo l'alienazione del detto stabile, e che tale ipoteca è stata legittimamente conservata colla notificazione fattane nel giorno 21 settembre 1821;

Considerando poi, che all'esercizio dell'azione competente alla Longhena contro lo stabile, venduto al Gallani, in virtù di tale ipoteca non poteva far ostacolo la circostanza, che la Longhena, essendo erede della Luigia figlia di lei e del Selletti, ed erede di questi, era tenuta a garantire la suddetta vendita fatta dal Selletti, autor suo mediato, al Gallani; perchè la detta Luigia, essendo stata erede del padre col bene-

fizio dell' inventario, in virtù di tale benefizio rimase tolta l' identità di persona finta dalla Legge tra l' erede ed il suo autore, e la confusione de' beni dell' uno con quelli dell' altro, e quindi la detta Luigia non potè rimanere caricata delle obbligazioni assunte dal padre, se non qualora l' emolumento pervenutole dell' eredità beneficiata pareggiasse i debiti della medesima, ed in proporzione del detto emolumento;

Che perciò, quand' anche la qualità di erede pura e semplice della suddetta Luigia, rapporto al padre, avesse portato a lei ed alla Longhena sua erede (tuttochè a questa fosse pervenuto solo un duodecimo dell' eredità Selletti) l' obbligo di garantire pienamente il Gallani, la qualità di erede beneficiato nella Luigia rendeva responsabile la Longhena verso il Gallani in proporzione soltanto dell' emolumento, che alla Luigia era pervenuto dall' eredità paterna; (1)

Che l' eccezione della qualità ereditaria della Longhena, relativamente al Selletti, non essendole stata opposta dal Gallani nel giudizio da lui promosso avanti il Tribunale civile e criminale, e non avendole questo Tribunale lasciato luogo di provare, se, e quanto erale pervenuto dall' eredità del Selletti, e non essendosi quindi data occasione alla Longhena di produrre i documenti a ciò opportuni, deve esserle permesso di produrli avanti questo supremo Tribunale, non ostante la disposizione del secondo membro dell' art. 682 del Codice di processura civile, applicabile soltanto al caso in cui la qnestione che deve decidersi dal Tribunale supremo, potesse essere istrutta avanti i Tribunali inferiori;

Considerando però, che, non ostante la nuova produzione fatta in questo giudizio della Longhena, non è punto dimostrato l'adempimento di tutto ciò che, giusta le leggi francesi vigenti nel giorno in cui il Selletti venne a morte, era necessario, onde i di lui eredi potessero giovarsi del beneficio dell' inventario principalmente: 1.° perchè non sono stati presentati in natura i mobili dell'eredità di Angelo Selletti, nè costa che questi sieno stati venduti all' Asta pubblica, come è prescritto dall'art. 805 del Codice civile francese; 2.° perchè non costa essere stato dato un conto regolare dell' amministrazione dell'eredità medesima, come è prescritto dall'art. 803 dello stesso Codice; 3.° perchè il rogito Guareschi 8 luglio 1809 prova bensì che Stefano Pecora vendette alla Maria Manzotti una casa in San Secondo, che il Pecora asserì essergli stata aggiudicata dal tutore delle figlie di Angelo Selletti, ma non prova, e non accenna neppure, per quale prezzo tale casa fosse aggiudicata al Pecora; 4.° perchè le scritte private come sopra prodotte dalla Longhena non sono punto riconosciute, ed in alcune di esse si fa menzione di debiti dell'eredità Selletti, la di cui esistenza non è d'altronde comprovata;

Che la prova della totale versione delle sostanze ereditarie di Angelo Selletti nel pagamento de' debiti ereditarii del medesimo si rende necessaria eziandio atteso l' eccezione di escussione de' beni ereditarii del Selletti opposta dal Gallani ed a lui competente a termine delle Leggi romane vigenti al tempo in cui egli acquistò lo stabile di cui si tratta;

Per questi motivi il Tribunale supremo prima di far diritto sulle conclusioni principali ordina una più ampia istruzione della Causa. (a)

Spese riservate.

22 gennajo 1829.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} CONSIGLIERI.

Avvocati FEDELI e BOSCARELLI.

NOTE

Erede. Rappresentanza.

(1) Nel Volume della Raccolta qui sopra citato (pag. 191) mi sono proposto di dimostrare sino a qual segno giunga la rappresentanza dell'erede in rispetto alla persona del defunto.

Il supremo Tribunale lascia intatta la quistione per quanto riguarda all'erede puro e semplice, ma la decide in favore della mia opinione a riguardo dell'erede benefiziato.

Sull' art. 632 Cod. pr. civ.

(2) Ripeterò anche qui, che nel mio Opuscolo *Sulla pluralità de' suffragj* ho espresso l'ardente mio vóto, onde, ammesso il ricorso, si lasci alle Parti libero il corso per istruire meglio la causa con nuovi documenti, e con nuove prove. (1823-1824 *Vol.* 2 *pag.* 118.).

Già nella causa Vescovini e Ferretti *sul merito* (1825-1826 *part.* 1 *Vol.* 5 *pag.* 142.) il supremo Tribunale si trovò astretto dalle regole di giustizia a dichiarare, che l'art. 632 non va tratto al caso in cui la violazione della legge per cui è stato ammesso il ricorso, ed è stato riaperto il giudizio sul merito, è fondata sopra la mancanza ne' giudizj anteriori di operazioni, o di fatti che non si possono più far seguire, o giustificare avanti ad alcun Tribunale, se nol sia avanti il Supremo.

Qui nella causa Longhena e Gallani è dichiarato per soprappiù, che l'art. 632 non va inteso, quando la quistione da decidersi dal Tribunale supremo non abbia potuto istruirsi davanti i Tribunali inferiori.

Io nutro speranza, che grado per grado le eccezioni faranno scomparire la regola, od almeno la renderanno poco visibile.

N.° XXV

CAUSA CIVILE

Ricorso della Fabbrica
di S. Antonino di Piacenza,
e della Teresa Lusardi vedova Rossetti
contro gli eredi di Angiolo Sidoli

PROCESSURE combinate - Folle-incanto.

Fatto.

La Fabbrica di S. Antonino di Piacenza e la Teresa Lusardi Vedova Rossetti citarono nel 1825 gli eredi di Gian-Battista Rossetti a sentir ordinare, che i beni aggiudicati al loro autore nel 1808 sarebbono di nuovo posti all'incanto a tutto loro rischio e pericolo, perchè lo stesso loro autore non aveva adempito alle obbligazioni da lui assunte nell'atto dell'aggiudicazione col soddisfarli de' loro rispettivi crediti.

In contumacia degli eredi Rossetti il Tribunale di Borgotaro ordinò il nuovo incanto.

Appellarono quegli eredi, e promossa dagl'intimati la quistione d'*inappellabilità* a termine dell'art. 874 del Codice di processura civile, il Tribunale d'appello accolse la dimanda degli eredi, sul riflesso, che trattandosi di espropriazione forzata, già intrapresa avanti il primo

luglio 1820, l'attitazione ed il metodo da tenersi nel proseguimento dovevano, a forma dell'art. 10 delle Disposizioni transitorie aggiunte al Codice nostro di processura civile, derivarsi dal Codice francese, il quale pone tra le *interlocutorie*, e quindi *appellabili*, le sentenze che ordinano l'incanto de' beni.

Intorno al ricorso, interposto dalla Fabbrica e dalla Lusardi, osservò il Procuratore Generale, che l'art. 3 delle succitate Disposizioni transitorie vuole, che le sentenze pronunziate dopo il primo luglio 1820 (e tale era la sentenza relativa al folle-incanto) non possono essere rivocate o riformate se non ne' casi co' mezzi, ed entro i termini prescritti dal nostro Codice di processura, e così, nel caso, giusta l'art. 864; ed osservò per sopra più, che, anche volendosi attenere alle disposizioni processuali francesi, queste rendevano affatto straniero l'appello al folle-incanto, da poi che per eseguirlo non richiedevano neppure una sentenza, e come può vedersi negli art. 737, 738 e 739.

Motivi e Decisione.

Considerando, che l'art. 3. delle disposizioni transitorie dell'attual Codice di processura civile dispone, che non potranno essere rivocate o riformate se non ne' casi prescritti da tal Codice le sentenze proferite dopo il primo giorno di luglio del 1820, in cui esso fu posto in esecuzione, e ciò quand'anche esse fossero pronunciate in Cause trattate coll'antica processura;

Che la sentenza, la quale ordinò il nuovo incanto a rischio e pericolo dei coeredi del fu Angelo Sidoli, dei beni a questo aggiudicati

dietro spropriazione sforzata promossa da lui medesimo contro il fu Giambattista Rossetti, e ciò per non avere l'aggiudicatario soddisfatto ai pagamenti dei crediti della fabbrica, e della vedova Rossetti ricorrenti, pei quali erano stati a favor loro spediti dal Giudice commissario del già Tribunale di prima istanza di Pontremoli i mandati di pagamento in virtù della loro utile collocazione nell'ordine dei creditori ipotecarii sopra i detti beni formato e chiuso dallo stesso Giudice Commissario; siffatta sentenza, si ripiglia, fu proferita in contumacia dei coeredi Sidoli dal Tribunale civile e criminale del Valtarese sedente in Borgo-Taro, li 23 agosto 1825, e dietro processura intrapresa e costruita dopo il 1 luglio del 1820;

Che l'art. 874 del citato Codice di processura civile prescrive non ammettere nè opposizione nè appello la sentenza che interviene sopra l'incidente del nuovo incanto dei beni chiesto da chi vi ha interesse, a rischio e pericolo dell'aggiudicatario mancante di adempiere le condizioni dell'aggiudicazione;

Che dunque la detta Sentenza contumaciale 23 agosto 1825 prescrivente il nuovo incanto era irretrattabile tanto per la via dell'opposizione, come per quella di appello, e quindi immune dall'essere impugnata e con un mezzo, e coll'altro; essendo così immune da un nuovo giudizio ordinario, non poteva soggiacere per la via di un tale giudizio a discussione per la circostanza, che si trattava, di un nuovo incanto di beni prima pignorati, e aggiudicati al Sidoli sotto l'impero del Codice di processura civile francese, e così si trattava di una continuazione del detto pignoramento;

Che il Tribunale di appello avendo nella impugnata sua sentenza dei 13 giugno 1826 dichiarato ricevibile l'appello interposto dai coeredi Sidoli ha violato l'art. 874 del Codice di processura civile e il 3.° delle sue disposizioni transitorie.

Che in virtù dell'art. 1 della Sovrana risoluzione data in Baden li 6 settembre 1828 il Tribunale supremo deve, attesa tal violazione di legge, ammettere il ricorso della Fabbrica, e della vedova Rossetti, e annullare ad un tempo la Sentenza di appello, giacchè tutto il merito della Causa introdotta avanti esso Tribunale supremo consiste nel punto dell'inappellabilità di essa sentenza.

Per questi motivi lo stesso Tribunale supremo, sentito il Procuratore Generale di S. M., ammette il ricorso qui sopra nominato, e facendo anche diritto alle conclusioni, presentate li 4 dicembre 1828 dall'Avvocato Monza pel ricorrente, annulla la sentenza proferita dal tribunale di appello li 13 giugno 1826 e dichiara, che l'appellazione interposta per parte dei detti eredi Sidoli della Sentenza contumaciale proferita dal Tribunale civile e criminale del Valtarese li 23 agosto 1825 è irricevibile.

Condanna i coeredi Sidoli nelle spese di questo giudizio, e di quello di appellazione da liquidarsi dal Consigliere Federici.

26 gennajo 1829.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI } Consiglieri.
PAZZONI
Cav. GODI
ONESTI Assessore del Trib. di Ap.
Avvocati MAESTRI e MONZA.

LEGISLAZIONE.

Le disposizioni degli art. 737, 738, 739 francesi, che fanno evitare una sentenza pel nuovo incanto, mi sembrano preferibili alla disposizione dell' art. 864 nostro.

Se il primo aggiudicatario si crede aggravato al comparire degli offissi, citi egli medesimo i creditori per sentir dichiarare che il nuovo incanto non può aver luogo. Ma intanto, se quell' aggiudicatario non ha con che opporsi, risparmiinsi le spese della sentenza ecc.

N.° XXVI

CAUSA CRIMINALE

Ricorso del Ministero pubblico contro Amedeo Rugarli

INTERPRETAZIONE - Ammaccatura - Contusione - Malattia.

CODICE PENALE.

Art. 234. *Le violenze della specie espressa nell' art.* 232 (senz' armi e senza ferite) *dirette .... contro un depositario qualunque della pubblica forza .... in tempo che esercita le sue funzioni o in causa delle medesime, saranno punite colla prigionia d'uno a sei mesi.* (Art. 230 Cod. pen. fr.).

Art. 235. *Se le percosse o violenze usate sulle persone di cui negli art.* 232, *e* 234 *abbiano cagionato ferite o malattie punibili correzionalmente, la pena de' colpevoli sarà quella della reclusione.* (Art. 231 eod.).

Art. 320. *Quando le ferite, contusioni, lacerazioni e simili offese siano giudicate semplici, o almeno non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni (fra le altre* che non producano malattia per più di 30 giorni), *saranno punite colla prigionia da un mese a due anni, e colla multa da* 30 *lire a* 300. (Art. 311 fr. imit.).

MASSIMA.

Il senso delle parole s' interpreta dal complesso delle circostanze - e più precisamente - l'ammaccatura *non si confonde colla* contusione, *se così richiegga l' intenzione di chi proferì la parola.*

FATTO.

Amedeo Rugarli venne posto in accusa per avere con un urto violento fatto cadere la Guardia campestre Tonner mentre era nell' esercizio delle sue funzioni, e che riportò per la caduta una *contusione* in una spalla.

Il Ministero pubblico richiese la condanna del Rugarli alla reclusione per applicazione dell' art. 235 combinato col 320 del Codice penale.

La Sezione criminale di Parma lo dichiarò convinto di avere coll' urto violento cagionata un' *ammaccatura* alla spalla del Tonner e lo condannò a sei mesi di prigionia per applicazione dell' art. 234 combinato col 320.

Contro siffatta sentenza ebbe ricorso il Vice-Procuratore Ducale, pretendendo che *l' ammaccatura* fosse anch' essa nella classe delle *malattie;* che *ammaccatura* e *contusione* fossero una medesima cosa, od almeno la prima si avesse a chiamare *offesa* simile alla seconda; che quindi si avesse ad applicare al caso la disposizione dell' art. 235 combinato col 320 del Codice penale, il qual art. 235 era stato violato dal Tribunale, perchè in vece della reclusione aveva applicata la pena della prigionia.

Motivi e Decisione.

Veduti gli articoli 320 232 234 e 235 del Codice penale.

Sul motivo del Ricorso, col quale si pretende che il cagionare una caduta, ed un' ammaccatura alla spalla di un uomo, sia una di quelle violenze che portano seco ferita, o malattia punibile correzionalmente, e cagionata poi ad una Guardia campestre nell' esercizio di sue funzioni abbia a punirsi di reclusione;

Considerando, che la pena della reclusione, giusta l' art. 235 combinato con gli art. 232 e 234 del Codice penale, è applicabile soltanto, nel caso in cui le percosse, inflitte sulle persone in essi articoli indicate, abbiano cagionato ferite, o malattia punibile correzionalmente per l' indole e natura loro propria;

Che a termine dell' art. 320 dello stesso Codice sono punibili correzionalmente le ferite, contusioni, lacerazioni, e simili offese giudicate semplici;

Essersi dichiarato dal Tribunale, che le violenze praticate dal Rugarli avevano prodotto su la Guardia Campestre Tonner soltanto un' *ammaccatura*, e così una offesa di grado inferiore alle ferite, contusioni, e lacerazioni, di cui si parla nel precitato articolo 320, e che perciò, fatta ad una delle persone non contemplate negli articoli 232 e 234 del predetto Codice, non avrebbe reso punibile il Rugarli di pena correzionale;

Che quand' anche vi avesse luogo a sostenere, che il vocabolo *ammaccatura* sia corrispondente all' altro di *contusione*, tuttavia nel caso vuolsi riguardare usato dal Tribunale in senso dissi-

mile, dacchè nella sposizione del fatto si astenne dal valersi della parola *contusione* somministrata dalla Legge; e ciò emerge tanto più chiaro in quanto che sì nella Sentenza della Sezione delle accuse, e sì nell'atto di accusa il Rugarli si addebitava di contusione;

Che perciò quella ammaccatura fu considerata dal Tribunale, giudice del fatto, come la conseguenza di un'offesa da non essere paragonata alle ferite, contusioni, e lacerazioni, nè poteva quindi applicare al Rugarli la pena della reclusione, di cui sarebbe stato punibile allora solo, che le violenze da lui praticate avessero prodotto ferite, contusioni o lacerazioni;

Che quindi il Tribunale civile e criminale non ha altrimenti violato l'art. 235 del Codice penale, ed ha fatto una retta applicazione dell'art. 234 dello stesso Codice.

Per questi motivi il Tribunale supremo

Rigetta il ricorso del Vice-Procuratore Ducale presso il Tribunale civile e criminale di Parma contro la Sentenza proferita dalla Sezione Criminale li 12 dicembre 1828 nella Causa di Amadeo Rugarli.

25 gennajo 1829.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE,
MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} CONSIGLIERI.

N. B. La Decisione non passò all'unanimità.

NOTA

Ammaccatura. Contusione.

Se si consulta il Dizionario, *Ammaccatura* e *Contusione* sono sinonimi: se l'una è suscettiva di gradi diversi d'intensità, lo è l'altra del pari; e se il *contuso* ha una malattìa, anche l'*ammaccato* non è sano.

Illustrazione degli art. 232, 233, 234, 235 e 320 del Codice penale.

Il Vice-Procuratore Ducale nel suo ricorso accennò come cosa sconvenevole, che il Codice penale nostro punisca alcuna volta con pena minore le violenze usate contro i Magistrati od altri Funzionarj pubblici, che le usate contro i privati; mentre i semplici oltraggi di parole, gesti o minacce fatti a' primi si puniscono costantemente con pene maggiori, e come si vede dal confronto degli art. 229, 230, 231 cogli art. 407 e 408.

In effetto (diceva egli) per disposizione degli art. 232 e 234 le percosse *senz'armi* e *senza ferite*, e così le percosse *semplici* date ad un Magistrato o Funzionario si puniscono con sola prigionia; ma, se date ad un privato, si puniscono con prigionia e multa congiuntamente per disposizione dell'art. 320.

Lo sconcio indicato dal Vice-Procuratore s'incontra, sì certo, nel Codice penale francese; dappoichè gli art. 228 e 230 puniscono con sola prigionia *tout individu qui aura frappé dans l'exercice de ses fonctions un Magistrat, ou Officier ministériel etc.*, e l'art. 311 punisce con prigionia e multa *les coups* dati ad un privato.

Ma questo sconcio io non so trovarlo nel Codice nostro.

Veggo, prima di tutto, che l'art. 235 minaccia la *reclusione*, e così una pena criminale alle percosse o violenze contro un pubblico Funzionario, le quali inflitte ad un privato o usate contro di lui si punirebbono correzionalmente; veggo che l'art. 236 minaccia un grado superiore di pena alle percosse e violenze prati-

cate contro il Funzionario, se, usate contro un privato, avrebbero qualità di crimine.

Ma veggo oltre a ciò, che le percosse senz'armi, e seuza che ne siano provenute ferite, si puniscono dall'art. 232 con prigionia non minore di un anno, se date ad un Magistrato nell'esercizio delle sue funzioni; e si puniscono con pena assai minore, quando date ad un privato.

Il nodo della difficoltà si riduce propriamente nella dimostrazione di quest'ultimo assunto.

Percorro tutto il capo 2 del libro 2, ove il Legislatore si propone di disporre intorno *alle ferite e percosse volontarie*, e trovo contemplati unicamente gli atti di violenza volontarj, che *abbiano prodotto rottura d'ossa*, o *fatto perdere l'uso assoluto di qualche membro*, o *portata mutilazione*, o *deformato l'aspetto*, e cose somiglianti, e gli atti di violenza volontarj che abbiano prodotte *ferite*, *contusioni*, *lacerazioni*, e *simili offese*; non trovo contemplati gli atti di violenza, diretti bensì contro la persona, ma che oltre il non cagionare rottura, mutilazione od altro, non abbiano neppure prodotto nè ferite, nè contusioni, nè lacerazioni, nè offese da assomigliarsi a quelle.

Io dirò dunque, che il semplice urto dato alla persona, lo schiaffo, il colpo di pugno o di bastone, considerati da sè, non sono fra gli atti di violenza annoverati nel capo 2.

Qui però insorgerà qualcuno per oppormi, che l'art. 320 compreso in quel capo parla di offese giudicate *semplici*, e tali sono fuor di ogni dubbio l'urto, la guanciata ed altro da me indicato.

Rispondo: l'art. 320 contempla gli atti di violenza contro le persone non per loro stessi, ma sibbene a riguardo degli *effetti* da essi prodotti. In fatti non dirige la disposizione sua contro quegli atti, ma la dirige alle *ferite*, *contusioni ecc.*, e così la dirige alle conseguenze, che da loro sono dirivate alla persona, contro cui sono stati rivolti – *Quando le ferite*, *contusioni*, *lacerazioni*, *e simili offese siano giudicate semplici.... saranno punite colla prigionia ecc.* – Non basta quindi, che gli atti violenti siano giudicati *semplici* per essere compresi nella disposizione; bisogna altresì, che abbiano cagionato o *ferite*, o *contusioni*, o *lacera-*

zioni, o *altre offese* nella persona ma a loro *paragonabili;* cose queste, che sono unicamente prese di mira senza curarsi punto della causa produttrice. Or bene; le *ferite*, *contusioni*, *lacerazioni*, oltre il dolore che arrecano pel momento, lasciano *tracce apparenti* dopo di *sè*, durabili più o meno, ed anche più o meno continuative del senso di dolore. Potranno dirsi *offese simili a loro*, se gli atti violenti cagioneranno *lividura, ammaccatura*, o *graffiatura*, o altro chè apparente anch'esso; non mai però potranno così denominarsi quegli atti i quali, come sono l'urto, lo schiaffo, il colpo di pugno o di bastone, semplici, causano bensì una sensazione dolorosa sull'istante, ma non lasciano alcun vestigio dopo di sè, almeno da pareggiarsi o assomigliarsi a ferita, contusione, lacerazione.

Dunque l'art. 320 non comprende queste ultime cose; dunque l'urto, la guanciata, il colpo semplice dato ad un privato non sarà punito di prigionia e multa a forma di quest'articolo; dunque, se dato ad un Magistrato ecc., perchè punito di sola prigionia, non potrà dirsi meno punito, che se dato ad un privato, e dirlo confrontando col ridetto art. 320 il precedente art. 232?

Ma quale sarà la punizione ordinaria di siffatte violenze?.... Eccola; e, con quanto va a soggiungersi, ogni dubbiezza è dissipata.

Nel Codice penale nostro l'art. 532 pone, sotto il n.° 3, tra le contravvenzioni punibili, a forma dell'art. 534 combinato cogli art. 27 e 38, a' quali si riferisce, con prigionia sino a 15 giorni, o con multa sino a 29 lire – *le vie di fatto usate contro le persone, e non annoverate fra crimini o delitti* –.

Che cosa è che si denomina *via di fatto* contro la persona? – *Toute action qui blesse une personne dans son corps* – Répert. univ. *Voie de fait* in pr. *Blesser* significa – *donner un coup qui cause de la douleur, soit que le coup fasse une plaie, soit qu'il n'en fasse point* – Alberti Diction. ecc. e Repertorio V. *Blessure*, e l'art. 228 del Codice penale francese denomina *Voie de fait*, se qualcuno abbia *frappé un Magistrat, même sans armes et sans qu'il en soit résulté des blessures*, mentre poi caratterizza come caso assai più grave, se quelle *vie di fatto*, ossiano *violenze* – *ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie* –.

Dunque il Codice nostro col ridetto art. 532 compie tutto quanto il sistema relativo, giacchè gli atti di violenza volontarj, ossia le vie di fatto, che producono ferimenti, contusioni, lacerazioni e offese o malattie simili, sono puniti criminalmente o correzionalmente secondo la diversa gravità dei loro effetti, giusta le indicazioni degli art. 315, e più seguenti; e gli atti di violenza o vie di fatto non producitrici di ferimenti, contusioni, lacerazioni e offese o malattie simili, vale a dire ammaccature, lividure, graffiature ecc., e come sono gli urti, le guanciate, i colpi di pugno ed anche di bastone o altro, i quali non lascino segno apparente, sono puniti colla pena delle contravvenzioni.

Sicchè nella legislazione francese, la quale ha ommesso di contemplare le *vie di fatto* semplici, e colla parola *coups* le ha poste tutte almeno nella classe de' delitti, è vero, che in qualche caso la stessa percossa, lo stesso colpo dato ad un privato si punisce con pena maggiore, che se dato sia ad un pubblico Funzionario; ma per l'opposto non è ciò vero nella Legislazione parmense, la quale se punisce correzionalmente la percossa semplice data ad un pubblico Funzionario, punisce la stessa percossa data ad un privato colle pene delle contravvenzioni; e quando quella percossa ha cagionata *malattia* o *ferita* (quali sono almeno in senso *lato* le *contusioni*, *lacerazioni ecc.*) se data ad un privato la punisce correzionalmente, e se data ad un Funzionario la punisce criminalmente. Art. 232 e art. 532. Art 235 e art. 320.

N.° XXVII

CAUSA CIVILE

Ricorso di Pietro Aldrovandi contro Valeriano Scaravelli

1.° SENTENZA - Fatto - Nullità.
2.° TRIBUNALE SUPREMO - Rimessa.

MASSIME.

1.° *È nulla la sentenza che applica la legge ad un fatto contrario ai risultamenti degli atti.*

2.° *Quando il supremo Tribunale annulla una sentenza d' appello risguardante ad una precedente interlocutoria del primo Giudice, rimette la Causa davanti a questo Giudice nello stato in cui trovavasi.*

FATTO.

Si rileva pienamente l' accaduto dalla Decisione, la quale annulla la sentenza d' appello per l' unico motivo, che questa fu appoggiata a fatti supposti e direttamente contrarii a quanto risultava dagli atti.

MOTIVI E DECISIONE.

Considerando che l' Aldrovandi e lo Scaravelli davanti il Pretore di Guastalla non si trovarono d' accordo, 1.° sulla quantità del vino

contrattato, perchè Aldrovandi pretendeva di averne vendute brente sessanta, e Scaravelli allegava di averne comprate sole brente quaranta; 2.° sulla perfezione o no del contratto, stante che Aldrovandi affermava, che, avendo lo Scaravelli assaggiato nella sua cantina il vino di diverse botti, compresane una di vino tendente all'acido, ed aggraditolo, con che di quest' ultima specie non se ne darebbero se non brente otto circa, non altro rimaneva a farsi per parte sua eccettochè consegnare quel vino; ma Scaravelli asseriva di aver contrattato vino da distillare, e quindi si persuadeva poterne ricusare qualsiasi partita la quale non rispondesse allo sperimento del lambicco, siccome vi aveva risposto la mostra composta dal vino delle diverse botti;

Che in fatti, per quanto risguarda alla perfezione del contratto, lo Scaravelli allorchè si propose dall' Aldrovandi la prova col mezzo del testimonio Vernizzi, contraddisse a quella prova denominandola *impertinente* e del tutto in opposizione alla Legge, perchè, anche riescita, *non verrebbe giustificata perfetta la vendita:*

Che dunque con tutta ragione il Pretore nella sentenza interlocutoria del 19 dicembre 1827 dichiarò le due Parti contraddittorie ne' fatti, ed ammise l'attore Aldrovandi alla prova testimoniale, salva la contro-prova;

Che poi, avendo il testimonio Vernizzi deposto essersi limitato di consenso il contratto a brente quarantaquattro, comprese le otto brente circa di vino riputato acido dallo Scaravelli, ed avendo il medesimo Vernizzi escluso, che a quel contratto si fosse apposta la condizione di nuovo assaggio col mezzo del lambicco,

con tutta ragione il Pretore coll' altra interlocutoria del 12 gennajo 1828, in contumacia dello Scaravelli, deferì il giuramento suppletorio all' Aldrovandi, onde far costare, che il contratto del vino fu per brente quarantaquattro, e fu conchiuso coll' assaggio fattone dallo Scaravelli, il quale consentì di accettarne brente otto di quello preteso tendente all' acido:

Che nel giudizio di appello, sebbene lo Scaravelli azzardasse di dire, ch' egli e l' Aldrovandi si erano trovati in prima istanza di perfetto accordo sul contratto del vino per brente quarantaquattro, pure in sostanza rimase nel primo suo essere almeno la contestazione relativa alla qualità del vino contrattato, ed alla perfezione del contratto, giacchè per parte dello Scaravelli medesimo s' insistette sempre nell' asserire, che il vino da consegnarsi doveva esser atto alla distillazione, e conforme a certa mostra, la quale, non dicendosi dallo Scaravelli in qual guisa sia a lui pervenuta, convien credere formata col vino delle diverse botti, ed a lui consegnata dal Vernizzi, siccome questi depone; e per parte dell' Aldrovandi si asserì, che il contratto del vino delle diverse botti fu conchiuso per *modum unius*, fu così perfetto da non doversi affrontare ad alcun parziale esperimento di lambicco, ed era affatto strana la pretensione dello Scaravelli, che il vino a lui condotto nella quantità di brente undici circa fosse conforme alla mostra composta di diverse qualità;

Che perciò a torto, contro le Leggi, e con manifesta contraddizione ai risultamenti degli atti, la Sezione civile del Tribunale civile e criminale di Parma, giudicando in grado d' ap-

pello nell'ora impugnata sentenza del 28 aprile 1828, sul falso supposto, che le due Parti siano sempre state di perfetto accordo sul contratto di vino fra esse seguíto, e che quindi tanto la deposizione di Giovanni Vernizzi, quanto il giuramento suppletorio deferito all'Aldrovandi non avessero alcuna influenza sul soggetto del dissidio, e riuscissero del tutto inconcludenti ed irrilevanti, si avvisò non solamente di accogliere l'appellazione dello Scaravelli, ma altresì di annullare la sovraccitata interlocutoria del Pretore 12 gennajo 1828; con che quella Sezione ha violata, tra le altre, la disposizione del n.° 6 dell'art. 523 del Codice di processura civile, in forza della quale i motivi del giudicare debbono trarsi dal fatto quale risulta dalla esposizione delle Parti, e resta comprovato dagli atti.

Considerando intorno al merito, che, annullata la sentenza d'appello, rimane pur tuttavia pendente il giudizio innanzi il Pretore nello stato in cui trovavasi prima dell'appello medesimo; poichè le sentenze interlocutorie, quali furono quelle del Pretore del 19 dicembre 1827 e del 12 gennajo 1828, a termine degli art. 593 e 82 del Codice di processura civile, non sono soggette alla censura de' Tribunali superiori se non congiuntamente alla sentenza definitiva:

Per questi motivi il Tribunale supremo,

Sentito il Procuratore Generale di S. M.,

Ammette il ricorso interposto dall'Aldrovandi contro la sentenza della Sezione civile 28 aprile 1828, e, quello ammesso, annulla la ridetta sentenza, e rimette le Parti davanti il primo Giudice come se l'appello dello Scaravelli non fosse avvenuto:

Condanna il ridetto Scaravelli nelle spese tanto di questo giudizio, quanto di quello di appello da liquidarsi dal Consigliere Melegari.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ

CONSIGLIERI.

N.° XXVIII

Ricorso di Francesco Pasetti contro Gio. Scarpa ed il Capitano Antonio Farina

N. B. Nel Volume 8.° della qui presente Raccolta pag. 323. (1827-1828) io doveva riferire la Decisione del 4 agosto 1828 nella Causa tra Pasetti e Scarpa; ma ommisi di ciò fare allegando per motivo, che quella Decisione era già stata da me riferita nel Volume 1825-1826, part. 2ª pag. 277.

Egli è ben vero, che nel luogo da me indicato si parla della Causa e della Decisione, ma ciò si fa molto imperfettamente, perchè si accenna solo la massima del Tribunale supremo intorno al contratto preteso usurario, mentre la Decisione medesima si occupa altresì di altri punti egualmente importanti.

Dovendo ora inserire la Decisione del 29 gennajo 1829 tra le stesse Parti, e relativa al merito, credo opportuno di rapportare prima per intero la precedente del 4 agosto 1828, che riguarda all'ammissione del ricorso.

I.°

1.° APPELLO - Dimanda nuova - Garantia.
2.° Usura - Cessione di un credito.
3.° Ricognizione di scrittura - Significazione.
4.° Biglietto a ordine - Pagherò - Vaglia.
5.° Cessione di un credito - Escussione.

Codice di procedura civile.

Art. 605. *Nelle cause d'appello non si possono proporre nuove dimande ecc.*

Art. 147.

. . . .

Le sentenze preparatorie ed interlocutorie proferite tanto in contraddittorio, quanto in contumacia del procuratore a liti s' intimano alla persona, o al domicilio de' rispettivi procuratori a liti.

Art. 307. *Se il reo non comparisce, se ne dichiara la contumacia, e la scrittura si può avere per riconosciuta ecc.*

Codice civile.

Art. 1604. *Il biglietto a ordine è quello col quale il negoziante che lo sottoscrive promette ad un altro negoziante di pagargli per oggetto di commercio una somma nel medesimo luogo, in cui è scritto il biglietto.*

Art. 1608 *e seguenti* (sono riportati nel citato Vol. 1825-1826, part. 2, pag. 277).

Massima.

1.° *Nel giudizio di appello non si possono introdurre dimande nuove, quale sarebbe quella di farvi intervenire un garante.*

2.° *La cessione di un credito, per prezzo della quale si riceve una cosa mobile, non è subjetto di eccezione di usura.*

3.° *Quando non si nega, che la scrittura o firma è di proprio pugno, anzi ciò si confessa, è non proponibile l' eccezione, che la sentenza contumaciale di ricognizione non fu significata.*

4.° *Il Biglietto a ordine, o Pagherò, o Vaglia non può considerarsi tale propriamente, se non da negoziante a negoziante, e per oggetti di commercio.*

5.° *Il cessionario non può agire contro il cedente, se non escusso prima il debitor cesso, o dimostratolo insolvibile.*

FATTO.

Il Capitano Antonio Farina erasi obbligato a pagare a Francesco Pasetti di Roccabianca la somma di lire vecche 10,500 entro certo tempo, e ciò su di una carta in forma di *biglietto a ordine o pagherò*.

Il Pasetti ne fece girata a Giovanni Scarpa con questa formola: *E per me all' ordine S. P. del signor Giovanni Scarpa per altrettanto frumento somministratomi di mia soddisfazione*.

Venuto il tempo del pagamento lo Scarpa presentò il biglietto alla casa del Farina, e non essendo pagato fece seguire il protesto col mezzo dell' usciere Galenga; indi trasse in giudizio tanto il Farina stesso, quanto il Pasetti. Rispose il Farina, che si riservava di proporre le sue eccezioni contro il Pasetti, e non voleva far parte nella Causa. Pasetti si rendette sempre contumace, di guisa che la firma da lui apposta al *pagherò* si tenne per riconosciuta; poscia con altra Sentenza venne condannato a pagare le lire 10,500 allo Scarpa.

Nel giudizio di appello oppose il Pasetti prima di tutto, che la sentenza contumaciale in ricognizione della sua firma non gli era mai stata significata. Lo Scarpa produsse l' estratto del foglio d' udienza, in cui contenevasi quella sentenza.

Oppose poscia il Pasetti, che il *pagherò o biglietto a ordine*, perchè fatto anche tra persone non negozianti, si risolveva in una mera

obbligazione civile; dalla qual cosa deduceva e che lo Scarpa non poteva agire contro di lui se non escusso prima il Farina, e che, in ogni caso, doveva questi garantirlo da ogni danno; alla qual ultima domanda contrappose lo stesso Farina, che bisognava ciò proporre in prima istanza, e non aspettare a farlo in appello. Eccepiva di più il Pasetti, che l'obbligazione civile da lui assunta nel *pagherò* presentava gli elementi *dell'impiego del danaro* in cose mobili non istimate e con dilazione al pagamento; perciò era nulla.

Il Tribunale d'appello considerò

1.° che i Giudici di prima istanza avrebbero potuto condannare il Pasetti nell'atto in cui ritenevano per riconosciuta la sua firma, e dedusse da ciò, che niente poteva impedire a que' Giudici di far la condanna nella sentenza definitiva non curando per nulla di sapere, se la sentenza di ricognizione fosse o no significata;

2.° che non trattasi già di vendita di grano con dilazione al pagamento, ma sibbene della cessione di un credito ricevendone un equivalente in frumento, e quindi di affare non contemplato dagli art. 1621 e seguenti del Codice civile;

3.° che dal complesso degli atti si scorge avere il Farina contestata l'esistenza del credito del Pasetti; donde la conseguenza, che Scarpa ha potuto agire in garantía e pretendere il pagamento dal cedente.

4.° che la domanda del Pasetti di essere garantito ed indennizzato dal Farina è inammissibile perchè irregolarmente proposta, e perchè *nuova,* non avendo ancora subito il primo grado di giurisdizione.

In segnito di tali considerazioni, quel Tribunale confermò puramente e semplicemente la sentenza de' primi Giudici.

Il ricorso in revisione fu appoggiato dal Pasetti sugli stessi motivi fatti da lui valere in appello.

MOTIVI E DECISIONE.

Sul ricorso del Pasetti contro il Farina,

Considerando, che per avere il Pasetti proposta solamente nel giudizio di appello la dimanda affatto nuova di garantía contro il Farina, hanno que' Giudici potuto ed anzi dovuto non accoglierla, a termine degli art. 173 e 605 del Codice di processura civile, co' quali consuonano anche gli art. 220 e 221, che si pretendono violati, e più particolarmente l'art. 223 del Codice stesso [1].

Sul ricorso del Pasetti contro lo Scarpa,

Considerando;

1.° che il contratto segníto tra il Pasetti medesimo e lo Scarpa, e di cui fa fede lo scritto colla data del 12 febbrajo registrato nel dì 25 aprile del 1825, non fu nè un impiego del denaro, nè una vendita di grano con dilazione al pagamento, ma fu sibbene la cessione di un credito ricevendone l'equivalente in frumento, siccome rettamente osservò il Tribunale d'appello;

Che di tale specie di contratto non parlano punto gli allegati art. 1619 e 1622, i quali, contenendo una disposizione del tutto singolare, e che minaccia la sussistenza delle quotidiane contrattazioni delle cose mobili, vanno ritenuti, in quanto si può, entro i confini delle precise e letterali loro espressioni;

2.° che il ricorrente Pasetti avrebbe avuto interesse di ottenere la significazione della sentenza contumaciale del 2 maggio 1825, colla quale fu tenuta per riconosciuta la sua firma, sol quando quella firma non fosse veramente di sua mano, poichè in tal caso, ed in quest' unico caso, mediante l' opposizione a quella sentenza o l' appello da essa avrebbe potuto evitare la condanna al pagamento;

Che però il Pasetti ben lontano dal negar mai, che quella sottoscrizione sia sua, ha col fatto dimostrato tutto l' opposto, e l' ha implicitamente riconosciuta come propria, proponendo l' eccezione di nullità contro la cessione da lui fatta con quella firma;

Che poi i legali rappresentanti di lui tanto nel ricorso, quanto nelle conclusioni prese all' udienza di questo Tribunale nell' 11 febbrajo ultimo scorso, hanno replicatamente ammesso che la girata del *pagherò* è opera sua;

Che in fine la disposizione dell' art. 147 del Codice di processura non è a pena di nullità; e d' altronde l' ordinare, che si faccia la significazione della predetta sentenza contumaciale in ricognizione tornerebbe a pregiudizio dello stesso Pasetti, il quale ne avrebbe a pagare le spese senza ritrarne vantaggio alcuno in quanto al merito, perciò appunto che non può negare di aver firmato; (1)

3.° che lo Scarpa ha dato cominciamento al giudizio e l' ha proseguito sempre, tanto in prima istanza, quanto in appello, come se lo scritto del 12 febbrajo 1825 fosse un vero e proprio *biglietto a ordine* o sia *vaglia*, o *pagherò all' ordine*, di cui parlano gli art. 1605 e 1606 del Codice civile; giacchè premesso un

atto di usciere colle apparenze di protesto per mancanza di pagamento, ha agito solidalmente contro il Farina debitore originario e contro il girante ossia cedente Pasetti;

Che però il vero e proprio biglietto a ordine per espressa disposizione dell'art. 1604 di esso Codice ha luogo unicamente da negoziante a negoziante e per oggetti di commercio; circostanze queste che non appariscono da quello scritto, nè sono state giustificate e neppure allegate;

Che in rispetto alle cambiali sottoscritte da' non negozianti potrebbe per avventura dubitarsi, a vista dell'art. 1527, se si risolvano in semplici obbligazioni civili a tutti gli effetti anche non contemplati negli art. 1620 e 1621; ma in riguardo ai biglietti a ordine la cosa non soffre difficoltà, perchè il rammentato art. 1604 non li ammette e non li privilegia come tali, se non da negoziante a negoziante, ed anche per oggetto di commercio, nè in esso articolo o altrove s'incontra alcun cenno che indichi esser comune a questa specie di obbligazioni scritte la disposizione ambigua del ridetto art. 1527;

Che quindi lo Scarpa non poteva riguardare la girata apposta dal Pasetti allo scritto, di cui è caso, se non se come una cessione di credito civile, nè di coerenza poteva agire contro il cedente che per gli effetti contemplati dagli art. 1508 e 1509 del sovraccitato Codice, cioè a dire non già per ottener subito il pagamento, ma sibbene per essere garantito dell'esistenza del credito al tempo della cessione, e della idoneità attuale del debitore ceduto;

Che dunque nell'avere la Sezione civile del Tribunale civile e criminale di Parma accolta

l' irregolare dimanda dello Scarpa col condannare puramente e semplicemente il Pasetti a pagare la somma ceduta senza che fossesi premessa alcuna prova e dichiarazione, che il Farina non è debitore, o non può pagare, ha manifestamente violate le disposizioni dei sovr' indicati art. 1508 e 1509, e malamente applicati gli art. 1604, 1605, e 1606 del Codice civile; violazione e mal' applicazione, che il Tribunale d' appello ha fatte sue proprie col confermare la sentenza de' primi Giudici.

Per qnesti motivi - Il Tribunale supremo,

Sentito il Procuratore Generale di S. M., e sentita la relazione dell'Assessore Conte Bertioli;

Rigetta il ricorso del Pasetti contro il Farina, e condanna lo stesso Pasetti nelle relative spese da liquidarsi dal Relatore;

Rigetta pure il ricorso del Pasetti contro lo Scarpa in quanto riguarda alla pretesa nullità dell' obbligazione derivante a lui Pasetti dallo scritto del 12 febbrajo 1825, ed alla mancanza di significazione della sentenza contumaciale in ricognizione dello stesso scritto; ma lo ammette nella parte che risguarda all' irregolarità del procedimento contro di esso intentato e proseguito dall' intimato Scarpa, e di coerenza ordina, che la Causa sia nuovamente discussa ed esaminata sul merito.

Condanna il detto intimato Scarpa nelle relative spese da liquidarsi come sopra dal Relatore in causa.

4 agosto 1828.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA, Cav. MELEGARI, FEDERICI, PAZZONI, SICORÈ } Consiglieri.
BERTIOLI Assessore.

Avvocati GODI, MAESTRI, VITALI.

NOTE

(1) L'art. 173 processuale concede a ciascuna Causa due gradi di giurisdizione (salve le poche eccezioni); ma la Causa di garantía, o piuttosto di pagamento, intentata da Pasetti contro Farina, non aveva ancora subíto il grado della prima istanza. L'art. 605 proibisce di proporre in appello una domanda nuova; ed era di tal fatta quella di Pasetti contro Farina non mai proposta.

Se si consideri poscia la domanda proposta dal Pasetti, secondo la sua natura di domanda in garantía, l'art. 220 prescrive, che questa si faccia entro otto giorni da quello della domanda principale; e la domanda principale dello Scarpa aveva preceduto per più mesi, ed era stata introdotta in una istanza diversa.

Queste sono le riflessioni accennate in breve dal motivo della Decisione.

Qualora il Pasetti avesse chiamato il Farína ad *intervenire* nella causa tra lui e lo Scarpa, forse questa parte di giudizio cangiava di aspetto, perchè l'intervento può chiedersi in qualunque stato e grado si trovi la causa (Art. 418); ma sarebbesi forse promosso l'incidente se uno, chiamato già nel giudizio di prima istanza, possa in appello citarsi dall'altra Parte ad intervenire.

(2) L'art. 147 processuale dice solo, che le *sentenze preparatorie, ed interlocutorie proferite tanto in contraddittorio, quanto in contumacia del procuratore a liti, s'intimano alla persona, o al domicilio dei rispettivi procuratori a liti.* È questo un obbligo imposto, oppure una sola indicazione del modo d'intimare, se ciò far si voglia?

Ma il Tribunale supremo si rivolse ad un riflesso di più alta portata, e tutto filosofico. Egli disse in sostanza a Pasetti: *posto che voi non negate la firma, ed anzi la tenete per vostra, quale interesse può rimanervi per opporre, che la sentenza di ricognizione non vi fu intimata, e così per pretendere, che quella sentenza vi venga significata prima di tutto?*

Io mi vado figurando, che qualche Pratico materialista griderà all'*arbitrio!* al *sofisma!* grida, che sentomi alcuna volta intonare all'orecchio intorno a qualche opinione da me espressa nella qui presente Raccolta.

Pongo me stesso da un lato, e solamente mi fo a pregare ciascun Critico ad indirizzarmi mano mano i suoi rilievi, onde illuminarmi, o illuminare.

Ma quanto è a tutto il resto, qualunque volta un giovane si senta eccitato a dar carattere di *sofisma* ad una proposizione sostenuta da un Giureconsulto provetto e di qualche merito, cominci per diffidare della giustezza dell'eccitamento, se l'instigatore è rimasto succumbente in qualche Causa raccomandata da lui alla proposizione contraria (1); indi con quanto ardore può si ponga ad investigare le conseguenze che derivar debbono dall'una e dall'altra opinione nella pratica; poichè *sofisma* non sarà mai, o sicuramente non sarà, opinione da riprovarsi, quantunque mal dimostrata dal suo autore, quella che conduce a favorire la pretta e soda giustizia intrinseca delle cose, o la naturale equità, anche a dispetto di qualche scrupolo, che ingerir possano le parole e le disposizioni della Legge prese materialmente.

In somma il giovane, prima di decidersi, si metta sotto gli occhi gli aforismi, che soggiungo, e questi mediti profondamente, onde arrestarsi a quello che più si adatta al proposto caso.

Jus est ars boni et æqui. L. 1 ff. de just. et jur.

Placuit in omnibus rebus præcipuam esse justitiæ, æquitatisque, quam stricti juris rationem. L. 8 C. de judic.

---

(1) *Pochi Giuristi sanno farsi imitatori del celebre signor Merlin; già Procuratore generale della Corte di cassazione, Correttore e Ampliatore del Repertorio universale e ragionato di Giureprudenza. In una causa criminale aveva egli conchiuso per la cassazione (che avvenne di fatti) di una sentenza criminale della Corte delle assise di Seine et Oise, perchè nel dibattimento erano state sentite in qualità di testimonio due figlie minori di 15 anni senza giuramento. Rimessa la causa alla Corte delle assise della Senna, questa pure sentì senza giuramento le due figlie, e motivò ben a lungo il suo rifiuto a farlo prestare. Davanti le Sezioni riunite della Cassazione, il signor Merlin si dichiarò convinto dalle ragioni addotte da quella Corte, anzi ne aggiunse altre, ed indusse le Sezioni a proclamare come principio certo l'opposto a quello ch'era stato dapprima preferito.* (Répert. univ. Témoin judiciaire §. 3, n.° 1, pag. 438 4.me édit.).

Ratio naturalis quasi lex quædam tacita. L. 7 ff. de bon. damn.

In omnibus quidem, maxime tamen in jure æquitas spectanda est. L. 90 ff. de reg. jur.

Ubi æquitas evidens poscit, subveniendum est. L. 183 ff. eod.

Assumere le parole e le disposizioni della Legge nel senso materiale ed assoluto direbbesi servire al *rigore;* la qual cosa siccome è comoda assai, perchè non abbisogna nè di ragionamenti, nè di scienza, si preferisce sempre dall'infingardaggine, e dalla poca provigione di buoni capitali. Così nel caso del Pasetti contro Scarpa si troverebbero fautori al primo per dire, che i Giudici dovevano avanti tutto ordinare la significazione della sentenza di ricognizione della firma pel motivo, che giusta le regole ordinarie ogni sentenza debb'essere significata, se voglia porsi ad esecuzione, e che poi l'art. 147 ne prescrive la significazione. Così non è difficile il prevedere, che non pochi annullerebbero nella causa *Descalzi*, *Braibanti*, *Varazzani* ed altri l'atto di consegna, e quindi il testamento segreto, perchè la Legge notarile richiede, sotto pena di nullità, l'espressione della data non solo del giorno e del mese, ma ancora dell'*anno.* Ma chi ha qualche fondo di sapere, non sente difficoltà a gettarsi un po' più indentro della cosa scortato dalla ragion naturale, dalla giustizia intrinseca, dall'equità.

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. L. 17 ff. de legib.

Etsi maxime verba legis hunc habeant intellectum, tamen mens Legislatoris aliud vult. L. 13, §. 2 ff. de excus. tut.

Benignius leges interpretandæ sunt, quo voluntas earum conservetur. L. 18 ff. de legib.

Rapienda occasio est, quæ præbet benignius responsum. L. 168 ff. de reg. jur.

Il Legislatore è uomo anch'esso: quindi non può prevedere tutti i contingibili casi, che sono infiniti, e molto meno provvedere a tutti; anche prevedendo e provvedendo può non esprimersi con bastante chiarezza. Siccome le parole si adoperano al solo fine di dar a conoscere la propria intenzione e volontà, o si tratti di caso ommesso, o si tratti di caso, cui siasi oscuramente

provveduto, è regola d'indagare per ogni dove quale sia stata la precisa *mente* del Legislatore nel fare le sue disposizioni; quale lo scopo, che si è proposto di ottenere col mezzo loro; qual cosa in somma risponderebbe egli medesimo, se fosse interrogato, come lo è il Giureconsulto; ben inteso, che si ha a rendere a chi fece la legge l'onore di tenerlo in pregio di ragionevole, giusto, equo, più amante della benignità e della dolcezza, che del rigore, sempre riprovevole, quando non è necessario.

Dietro le tracce di siffatti principj, si scorge subito che, essendo lo scopo della Legge nel voler significata qualsiasi sentenza quello di porre alla portata l'altra parte di provvedersi co' mezzi legali contro di lei, l'ordinata significazione diviene superflua, e quindi, anche, non fatta, non vizia la processura, quando la stessa Parte si è tolta da sè medesima ogni via di provvedimento ulteriore, come sarebbe se riconoscesse e confessasse la firma propria, dopo pronunciata la sentenza contumaciale di ricognizione.

Si dica lo stesso intorno alla data difettosa dell'atto di consegna del testamento mistico, o di qual si sia atto notarile.

La qualità di Funzionario pubblico, approvato cioè e riconosciuto dalla suprema Autorità, la presenza de' testimonj, e la loro sottoscrizione, la firma del testatore, o delle Parti, sono i diretti e proprj garanti della veracità dell'atto di Notaro, e questa garantía rimane tutta intiera, quand'anche non sappiasi in quali precisi giorno, mese ed anno quell'atto siasi celebrato. Può accadere però, che altri atti tra le stesse persone, e intorno alle cose medesime si rinvengano, e sia necessario di sapere con certezza in qual tempo ciascuno siasi fatto (per esempio si trovino due testamenti dell'identica persona, l'uno diverso dall'altro, o siavi la vendita a due di una cosa stessa); nè manca l'umana perversità di ordire alcuna volta anche in atti pubblici tal frode, che discuoprire e provare non si può se non conoscendo la loro data (a maniera di esempio una delle Parti fu interdetta per certo tempo, o per un dato spazio non ebbe sano intelletto; ed in generale interessa di sapere, se il Notaro rogato fosse veramente tale, se le persone, che si danno come presenti, potessero esserlo,

e cose somiglianti, la cui conferma o smentita non può ritrarsi che dal giorno in cui seguì l'atto).

Poichè la disposizione legislativa, che ingiunge al Notaro di apporre la data del giorno, del mese e dell'anno, è diretta ad uno scopo determinato, vede il Giurisprudente, che quando lo scopo è colpito, perchè la data dell'atto, sebbene manifestamente sbagliata, o imperfetta in qualche parte, od anche del tutto ommessa, apparisce chiara o dall'atto medesimo, o dalle sue circostanze, o da' documenti indubitati, sarebbe non ragionevole, non giusto, iniquo e crudele l'applicare la minacciata nullità; e fa l'onore a chi concepì la legge di credere, ch'egli medesimo nella sua saggezza applicherebbe siffatta limitazione alla regola. E come no? Il Notaro commette uno sbaglio per mera inavvertenza, e la pena cade sopra di un terzo straniero all'inavvertenza, e perfino all'Atto. Questo è colpo di vera ingiustizia intrinseca, è iniquità, che la sola considerazione più sublime del pubblico bene può giustificare, ma che però va evitata, per quanto è possibile, e decisamente quando l'utilità pubblica è posta al coperto anche per una via indiretta. Già è d'uopo persuadersi, che neppure i supplizj più atroci (meno poi la pena della nullità rovesciata su di un terzo) varranno mai ad estirpare dal mondo la sbadataggine sì naturale all'uomo di volta in volta, e figlia di mille accidenti da non potersi nè prevedere, nè evitare (1).

---

(1) *Suppongo qui che il Notaro non sia responsabile alle Parti per le nullità di forma da lui commesse, e ciò suppongo alludendo all'opinione che fu già ne' primi tempi la più comune in Francia, come può vedersi presso Sirey, Nota alla Decisione del 14 maggio 1822 (vol. 23, 1, 156) ove dà l'elenco delle sentenze delle diverse Corti.*

Del resto, anche ritenuta l'opinione contraria, che venne sostenuta, fra le altre, dalla Corte di Colmar citata ed encomiata dal Toullier tom. 5, n° 389, e può dirsi con franchezza la sola vera ed oggimai pacifica nella giureprudenza francese sulla scorta delle Decisioni della Corte di Parigi 25 maggio 1826, della Corte di Rouen 24 luglio 1828, della Corte di Bourges e di Riom 28 luglio 1829, della Corte di Cassazione 30 dicembre 1828 (Sirey 27, 2, 48-29. 1, 4 e 2. 252, 297 e 317), dimando io sino a qual punto dovrebbe elevarsi la cauzione de' Notari, onde non render inefficace la loro responsabilità, massime in fatto di testamenti? La perdita della Parte interessata, quando l'atto è nullo, è sempre certa; il risarcimento da ottenersi da lei va sog-

Perquam durum est, sed ita lex scripta est L. 12, §. 1, ff. Qni et a quibus mannmiss. lib. non fiunt.

Ecco il caso, in cui, senza ulteriori considerazioni di giustizia, di equità, o d'altro va applicata la legge, quando cioè le parole di questa sono sì chiare e precise da non ammettere alcuna restrizione.

La specie di fatto, su cui versa la legge romana qui sopra citata, è di una donna, la quale si è distolta dal marito per divorzio, ed ha *servi* proprj.

Anche dopo il divorzio, se il marito avesse promossa contro la moglie l'accusa di adulterio, proseguir potevasi il criminale giudizio in forza della Legge Giulia, la quale disponeva, che in quello si sentissero come testimonj i servi, quando ciò si credesse opportuno, sottoponendoli alla tortura. Nacque sospetto al Legislatore, che la donna, per sottrarre al marito la prova del suo fallo, avrebbe *manomessi* oppure alienati i proprj servi, i quali, naturalmente parlando, sarebbero più degli altri consej de' passati suoi andamenti. Quindi proibì la loro manomessione ed alienazione entro i sessanta giorni dal seguito divorzio.

Il buon senso avrebbe suggerito di esimere dalla proibizione que' servi che, vivendo lontani dalla padrona, nessuna notizia aver potevano della segreta condotta di lei. Ma la legge così esprimevasi *ut ne eum quidem servum qui extra ministerium ejus mulieris fuit, vel in agro, vel in provincia possit manumittere vel alienare.* Contro una disposizione sì chiara invano il Giureconsulto avrebbe implorata la ragione naturale, la giustizia, l'equità, la benignità. *Perdura sed ita scripta lex,* e il temperare la scritta asprezza della legge è opera del solo Legislatore.

Di fatti gli Imperadori Graziano, Valentiniano e Teodosio furono quelli che nell'anno 385 temperarono l'antica legge col dire - *In adulterii quæstione ab omni familia non solum mariti, sed etiam uxoris (quæ tamen tunc temporis domi fuerit, quo adulterium dicatur admissum) quærendum est sine defensione cujusquam* -. L. 32 C. ad Leg. Jul. de adult.

---

getto a molte incertezze. Ma poi un buon Legislatore può egli vedere con compiacenza, che il minimo sbaglio venga punito irremissibilmente o su di una persona, o su di un'altra, o su di amendue?

II.°

INCIDENTE SUL MERITO

Pasetti contro Scarpa

RITENZIONE - Eccezione - Pagamento.

Massima.

A colui, al quale competerebbe un' eccezione per non pagare, può competere egualmente l' eccezione per ritenere ciò che a lui fu pagato.

Fatto.

Il Pasetti condannato dal Tribunale di prima istanza, e da quel d' appello a pagare allo Scarpa le lire 10,500, ammontare del vaglia del Capitano Farina ad esso Scarpa ceduto, pagò di fatti in esecuzione delle due sentenze, e ritirò presso di sè quel vaglia.

Ammesso, che fu il ricorso dal Tribunale supremo colla decisione riferita qui sopra, il Pasetti diede cominciamento alla causa intorno al merito col ripetere dallo Scarpa la somma sborsatagli. La decisione della Corte di cassazione del 15 gennajo 1812, che si legge nella Raccolta del Denevers 1822 part. 1, pag. 35, e fu da me riferita nel volume 2, pag. 115 (1823-1824 part. 2), lo confortò sicuramente a proporre siffatta domanda. Lo Scarpa si oppose ed ottenne vittoria sul suo avversario: 1.° per-

chè, essendo dal Farina, debitore ceduto, contestato il suo debito risultante dal Vaglia, poteva accadere che il Pasetti, come garante, avesse poi da rimettere di nuovo allo Scarpa la somma restituita; 2.° perchè dalla disposizione dell'articolo 1470 Cod. civ. preso dal 1653 francese si argomenta, che, in massima, un debitore di una somma, quand'abbia fondato motivo per credere di non rimanere più tale, può sospendere di fare il pagamento.

Motivi e Decisione.

Considerando, che nelle conclusioni presentate a questo supremo Tribunale per lo Scarpa nell'udienza degli 11 dicembre 1828 si è confessato, che il Pasetti ha già pagato ad esso Scarpa l'ammontare del vaglia, di cui si tratta, il qual vaglia è ora, vi si dice, nelle mani del Pasetti medesimo;

Che il Tribunale di appello ha ritenuto in fatto nella citata sua sentenza 13 giugno 1826, che il Farina ha contestata l'esistenza del credito ceduto dal Pasetti allo Scarpa nel detto vaglia, e realmente siffatta contestazione risulta dalle conclusioni presentate al Tribunale civile e criminale di Parma dal Causidico di esso Farina in contraddizione dello Scarpa e in contumacia del Pasetti, dopo le quali conclusioni fu pronunciata gli 8 agosto 1825 la condanna del Pasetti a pagare allo Scarpa l'importo del vaglia e frutti;

Che il Pasetti è obbligato a garantire allo Scarpa compratore di esso credito e l'esistenza del credito medesimo, e l'idoneità del Farina debitor ceduto, in virtù della qual garantia

esso Pasetti non solo è tenuto ad intervenire nel giudizio dello Scarpa stesso, contro il Farina, diretto ad ottenere il pagamento; ma sarebbe altresì tenuto a rinfondergli il prezzo del credito ceduto, e a rifargli i danni, le spese, e gl'interessi qualora il credito non fosse reale, o il Farina non fosse idoneo;

Che l'obbligazione del Pasetti di agire in concorso dello Scarpa contro il Farina per conseguire il pagamento del credito dal Farina stesso si collide colla sua dimanda attuale di conseguire dallo Scarpa l'ammontare del vaglia della vendita di tal credito prima che segua e si compia il giudizio di escussione; ammontare pagato da esso Scarpa al Pasetti in virtù della condanna suddetta degli 8 agosto 1826, poichè può accadere che il giudizio contro il Farina faccia risultare l'inesistenza del credito, o la non idoneità di questo, e quindi dia luogo allo Scarpa di ritenersi irretrattabilmente lo stesso ammontare del vaglia, che questi gli ha gia pagato, e più di conseguire la rifazione da' danni, le spese e gl'interessi;

Che in oltre, se lo Scarpa fosse tuttavia debitore al Pasetti del prezzo del vaglia, avrebbe diritto in virtù della contestazion del Farina sulla esistenza del suo debito di ritenere un tal prezzo sino a che quella contestazione fosse cessata, e ciò per quel diritto che l'art. 1470 del Codice civile accorda ad ogni compratore minacciato di perdere la cosa comprata; per lo che può egli, lo Scarpa medesimo, ricusare la restituzione del danaro pagatogli dal Pasetti per l'ammontare del vaglia sino a che la contestazione del Farina sia terminata e consti della esistenza del credito e della idoneità del Farina medesimo;

Che quindi le dimande del Pasetti non possono essere accolte sino a che non vengano assicurate e tale esistenza del credito suo verso il Farina, e l'idoneità di questo stesso;

Per questi motivi il Tribunale supremo, prima di far diritto sulle dimande del Pasetti, ordina che lo Scarpa escuta il Farina coll'intervento del Pasetti medesimo suo garante; al qual fine il Pasetti renderà servibile al giudizio di escussione il detto Vaglia Farina dei 12 febbrajo 1825, a lui retroceduto dallo Scarpa;

Spese riservate.

29 gennajo 1829.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI } Consiglieri.
PAZZONI
Cav. GODI
BERTIOLI Assessore.

Avvocati MAESTRI e VITALI.

NOTA

Il Tribunale supremo non negò in massima, che, ammesso il ricorso, si potesse dal ricorrente ripetere il pagato da lui in esecuzione della Sentenza o delle Sentenze impugnate e ferite dall' ammissione del ricorso, ma solamente fu mosso da particolari circostanze a negare, nel proposto caso, la domandata restituzione.

Le circostanze particolari prese in contemplazione dal Tribunale consistono in questo, che Pasetti, come garante della sussistenza del credito verso Farina da lui ceduto e della solvibilità di questo, doveva assistere lo Scarpa nel giudizio di escussione, il cui esito esser poteva, che il Pasetti medesimo avesse a pagare allo stesso Scarpa il frumento, che nel Vaglia aveva confessato di aver ricevuto; operazione questa, che produceva il medesimo effetto quanto quella di lasciare a libera disposizione dello Scarpa la somma già a lui pagata.

Ritenzione.

Perchè una persona *ritenga* quasi a cautela una cosa a lui consegnata, una somma a lui pagata, o da lui dovuta, non abbisogna liquidità, nè certezza, e neppure identità di specie, come nella compensazione, che è estinzione perpetua di debito e credito; ma basta una tal quale probabilità, od anche un sospetto, che la restituzione o il pagamento non dovranno effettuarsi. Qui pure, siccome in tante altre cose, più si ha riguardo all' *equità*, che non allo stretto diritto, e tace il solito dettato de' principianti *Solve et repete*. Dice Papiniano „ *Qui æquitate defensionis infringere actionem potest, doli* „ *exceptione tutus est.* „ L. 12 ff. de dol. mal. et met. except.

Si aggiunga anche questo tratto a quanto ho ragionato nella Nota (2) alla stessa Causa N.° I.

N.° XXIX

CAUSA CIVILE

Ricorso del Dottor Maurizio Prati contro il Prevosto D. Angiolo Genocchi

1.° REVISIONE - Deserzione - Deposito.
2.° CITAZIONE - Distanza - Nullità - Termine.
3.° PIGNORAMENTO - Perenzione - Sistema francese.
4.° NULLITA' - Appellabilità - Perenzione - Pignoramento.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 162. *Il giorno della significazione e quello della scadenza non sono mai computati nel termine per le citazioni ecc.*

Questo termine viene prolungato di un giorno per ogni quindici miglia parmigiane di distanza tra il domicilio reale della Parte intimata, ed il luogo della comparsa.

. . . .
. . . .*(Art.* 1033 *C. pr. fr.).*

Art. 621. *Non essendo fatto il deposito entro il termine prescritto non entrano in tassa le spese della dimanda: inoltre la Parte intimata può chiedere nel giorno della comparsa una dilazione di tanti giorni, quanti sono quelli in cui il ricorrente ha ritardato a farne il deposito.*

Art. 871. *La sentenza che pronuncia sull' eccezione di nullità, di cui ne' due precedenti articoli, non è soggetta nè ad opposizione nè ad appello.*

Art. 879. *Le quistioni incidenti nella processura di pignoramento ne sospendono i termini finchè non siano inappellabilmente decise* (1).

Art. 880. *Ogniqualvolta si abbandoni la continuazione della processura nel pignoramento pel corso di un anno, il pignoramento è perento di pien diritto, e si considera come non avvenuto per ogni effetto di ragione.*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3. *Le sentenze pronunciate dopo il primo luglio 1820, sebbene in cause trattare coll' antica processura, non potranno essere rivocate o riformate se non ne' casi, co' mezzi, ed entro i termini prescritti dal presente Codice.*

Art. 10. *Le esecuzioni delle sentenze o degli atti di Notajo già intraprese avanti il primo luglio 1820 si proseguono e compiono nanti gli stessi Tribunali, e col metodo con cui furono cominciate.*

MASSIME.

1.° *Non può dichiararsi deserto il ricorso in revisione per ciò solo, che non si è fatto il deposito, di cui parla l' art. 619 del Codice di processura, entro cinque giorni.*

2.° *Non è necessario di esprimere nella citazione l' aumento de' giorni per la comparsa, che l' art. 162 concede a ragione della distanza.*

3.° *Nel sistema della processura francese il pignoramento degli stabili non era soggetto a perenzione, eccettochè secondo le regole ordinarie.*

4.° *L' eccezione di perenzione del pignoramento equivale all' eccezione di nullità, per cui la sentenza, che si pronuncia, si rende inappellabile.*

FATTO.

Fu pignorata una Casa al Dottor Maurizio Prati di Piacenza da un creditore, cui per sentenza del 2 agosto 1817 venne aggiudicata preparatoriamente la Casa.

Non curandosi il pignorante di proseguire la processura di pignoramento, il Prevosto Don Angiolo Genocchi, altro creditore del Prati, si fece surrogare a quello con sentenza del 7 ottobre 1820.

Il Dottor Maurizio Prati appellò tanto dalla sentenza di aggiudizione preparatoria, quanto dalla sentenza di surroga; ma poi stette inoperoso per più di tre anni.

Don Angiolo Genocchi prese finalmente la risoluzione di far dichiarare perenta la processura dell' appello Prati; e ciò ottenne per sentenza del 18 giugno 1824.

Con ordinanza proferita all' udienza del 27 novembre 1824 fu stabilito il giorno 5 febbrajo 1825 per far procedere all' aggiudicazione definitiva della Casa.

Nel giorno 3 febbrajo 1825 il Dottor Prati si rendette opponente alla definitiva aggiudizione allegando, che la processura del pignoramento, perchè abbandonata per più di un anno, era perenta.

La Sezione civile del Tribunale di Piacenza nel dì 5 febbrajo con una sentenza rigettò l' eccezione di perenzione proposta dal Dottor Prati,

e con altra sentenza aggiudicò definitivamente la Casa al Prevosto Genocchi.

Appello del Prati contro amendue le sentenze; ma nel 10 luglio 1827 il Tribunale d'appello confermò sì l'una, che l'altra.

Al ricorso del Prati in revisione opponeva il Genocchi: 1.° che nella citazione a lui data era invitato a comparire davanti il Tribunale supremo dopo venti giorni *franchi*, senza però aggiungervi i giorni conceduti per aumento dall'art. 162, Cod. pr. civ. a motivo della distanza da Piacenza a Parma; 2.° che il Dottor Prati non aveva fatto il deposito ordinato dall'art. 619 entro i cinque giorni; anzi lo aveva ritardato per più di un anno.

Il Dottor Prati proponeva per motivi del ricorso:

1.° La violazione dell'art. 800 del Codice nostro di processura civile, combinato coll'art. 3 delle disposizioni transitorie, perchè i precedenti Tribunali non avevano accolta la sua eccezione di perenzione del pignoramento discontinuato per più di un anno, quando, sebbene pendesse l'appellazione interposta dallo stesso Prati, non era impedito al Genocchi di farla togliere di mezzo egli medesimo, e proseguire la processura del ridetto pignoramento.

2°. Violazione dell'art. 879 dello stesso Codice, perchè, avendo esso Prati opposto davanti i primi Giudici la perenzione del pignoramento, eglino non avevano potuto rigettare quell'eccezione, e nel giorno medesimo, e così non lasciati prima decorrere i fatali dell'appello, che poteva interporsi, passare alla sentenza dell'aggiudicazione definitiva.

Il signor Procuratore generale conchiuse, dopo aver confutati i mezzi proposti dal Genocchi

per far dichiarare nullo, o almeno deserto il ricorso, a chè questo fosse definitivamente rigettato.

Motivi e Decisione.

In quanto all'eccepita deserzione del ricorso:

Considerando, che per letterale disposizione dell'art. 621 del Codice di processura civile, qualora non siasi fatto il deposito della dimanda di revisione, e degli atti che la riguardano, entro il termine di cinque giorni prescritto dal precedente art. 619, non entrano in tassa le spese della domanda; ed inoltre la Parte intimata può chiedere nel giorno della comparsa una dilazione di tanti giorni, quanti sono quelli in cui il ricorrente ha ritardato di farne il deposito;

Che siffatta disposizione di legge toglie all'intimato Prevosto Genocchi ogni ragione di dedurre dal ritardo, comunque lunghissimo del Prati in eseguire il succennato deposito di atti e documenti, una deserzione della dimanda di revisione da lui promossa col suo ricorso.

Quanto sia all'eccepita nullità del ricorso medesimo:

Considerando, che nell'atto di significazione fatta al Genocchi del ricorso per revisione, interposto dal Prati, l'Usciere a richiesta di lui citò il Genocchi anche a comparire avanti questo Tribunale dopo venti giorni *franchi;* locchè è quanto dire dopo venti giorni non diminuiti nè da quello della significazione nè da quello della scadenza, e che non vi è articolo di legge il quale prescriva doversi nella citazione indicare l'aumento del termine che al citato ac-

corda l'art. 162 del Codice di processura civile, e molto meno v'è articolo alcuno che ciò prescriva a pena di nullità, contentandosi l'art. 618 (pel caso di ricorso in revisione) di ordinare che l'atto della significazione della dimanda contenga citazione a comparire nanti il Tribunale supremo entro venti giorni; ossia *dopo* venti giorni come si esprime il Sovrano Decreto intorno alla Tassa degli atti di processura del 15 febbrajo 1822 al §. 42.

Sul merito del ricorso e della opposizione:

Considerando, che, trattandosi nel caso attuale di esecuzione di atto notarile intrapresa ben quattro anni avanti il 1.° luglio 1820, essa per l'art. 10 delle disposizioni transitorie del suddetto Codice di processura doveva essere proseguita e compiuta col metodo con cui fu incominciata; che è quanto dire, nei modi, forme e termini stabiliti pel pignoramento immobiliare nel Codice di processura civile francese vigente in questi Stati nell'anno 1816, in cui fu introdotto dal Canonico Regaglia contro il Prati il giudizio di pignoramento, nel quale per sentenza della Sezione civile del Tribunale di Piacenza dei 7 ottobre 1820, passata in giudicato, fu poi surrogato al Regaglia il Prevosto Genocchi;

Che nel sistema processuale francese nessuna particola di legge assoggettava i giudizj di pignoramento a perenzione, e questi tutt'al più potevansi pretendere suscettivi della perenzione ordinaria, quella cioè che in qualsiasi istanza per l'art. 397 e seguenti di quel Codice s'incorra, ma non di pieno diritto, discontinuando il procedimento pel corso di un triennio;

Che dunque, non essendo punto applicabile al giudizio di pignoramento intrapreso dal Ca-

nonico Regaglia, e proseguito dal Prevosto Genocchi, l'art. 880 del nostro Codice di processura tutto ristretto ai pignoramenti eseguiti dopo l'attivazione del Codice stesso, cioè dopo il 1.° luglio 1820, e d'altra parte non concorrendo nel caso gli estremi della perenzione d'istanza introdotta dalle leggi francesi, sia perchè la discontinuazione della processura avvenuta nel caso attuale dal 12 gennajo 1821 al 19 maggio 1824 non è imputabile nè a colpa, nè a negligenza del Genocchi, ma sibbene fu essa prodotta dall'appello interposto dal pignorato Dottor Prati contro le due sentenze del Tribunale di Piacenza, l'una d'aggiudicazione preparatoria del 2 agosto 1817, l'altra di surroga del 7 ottobre 1820, pel quale incidente a senso di legge il corso dei termini nella processura principale dovette rimanere sospeso; sia pur anche perchè la perenzione in ogni caso sarebbe stata coperta da lunga serie di atti validi fatti dal Genocchi stesso posteriormente all'interruzione objettatagli dal Prati, da tutto ciò ne consegue che a pieno torto si è preteso da quest'ultimo, che col rigettare l'eccezione di perenzione, da lui opposta con atto 3 febbrajo 1825, siasi violato detto art. 880 del nostro Codice, e siansi falsamente applicati gli articoli di legge francese relativi alla materia;

Considerando inoltre, che a pari torto si pretende dal ricorrente, che siasi pure dal Tribunale di appello violato l'art. 879 del Codice attuale di processura allorchè annullò l'appellazione interposta da lui contro le due sentenze della Sezione civile del Tribunale di Piacenza dei 5 febbrajo 1827, colla prima delle quali dopo essersi rigettata l'eccezione di perenzione

di pignoramento fu ordinato che immediatamente si procedesse all'aggiudicazione definitiva della cosa pignorata, e colla seconda tale aggiudicazione effettuossi;

Che difatti l'unico scopo della ridetta eccezione quello essendo di far dichiarare annullati di pien diritto gli atti anteriori alla perenzione del procedimento, e nulli pure tutti gli altri atti, fatti dappoi in continuazione dei precedenti per giungere all'aggiudicazione diffinitiva, tale eccezione veniva sostanzialmente a risolversi in un'eccezione di nullità d'atti (1): perchè la sentenza, che in prima istanza rigettò l'eccezione medesima, essendo di sua natura inappellabile a termini dell'art. 872 del Codice attuale combinato coll'art. 3 delle disposizioni transitorie, potè il Tribunale di Piacenza ordinare l'immediata apertura del nuovo incanto, e con altra sua sentenza dello stesso giorno pronunciare l'aggiudicazione definitiva della cosa pignorata; nè il Tribunale d'appello commise alcuna violazione di legge nel confermare, siccome ei fece, le due sentenze medesime.

Per questi motivi il Tribunale supremo, sentito il Procuratore generale di S. M. nelle sue conclusioni, dichiara ricevibile in quanto alla forma il ricorso interposto dal D. Maurizio Prati contro la sentenza del Tribunale d'appello del 10 luglio 1827, e riceve pure per la forma il Prati stesso opponente alla sentenza contumaciale contro di lui proferita da questo Tribunale li 6 novembre 1828; ma facendo diritto sul merito e del ricorso e dell'opposizione rigetta il ricorso medesimo, e conseguentemente, tolta di mezzo l'opposizione alla sentenza contumaciale sovrindicata, ordina che questa sarà eseguita secondo

la sua forma e il tenor suo; e condanna il D. Prati nelle spese da liquidarsi dal Consigliere Sicorè a ciò specialmente deputato.

5 febbrajo 1829.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} CONSIGLIERI.

Avvocati GAMBARA e GODI.

NOTE

(1) Si vedrà nella Causa Taini e Malvezzi-Nibbi, decisa nel 27 maggio dello stesso anno 1829, sostenuto ed adottato dal Tribunale supremo il principio del tutto opposto, vale a dire, che la sentenza intorno alla perenzione o no del pignoramento non è sentenza di nullità di atti, ed è appellabile.

(2) A dare qualche schiarimento alle disposizioni degli art. 879 e 880 del nostro Codice processuale giudico opportuna la sentenza che soggiungo proferita dal Tribunale di appello nel dì 11 gennajo 1831.

Fatto.

Nel 14 marzo 1829 il Tribunale di prima istanza di Parma ordinò la vendita degli effetti mobili pignorati ai fratelli Oppici.

Dopo affissi gli avvisi, i pignorati appellarono nel 2 giugno successivo allegando per motivo, che la processura del pignoramento era perenta.

Nel dì 30 giugno, sentenza in contumacia degli appellanti che rigetta l'appellazione.

Questa sentenza contumaciale non è significata se non nel 13 febbrajo 1830.

Negli 8 aprile i pignoranti citano i pignorati davanti il Tribunale di prima istanza per sentire a destinare un nuovo giorno per la vendita. Oppongono i pignorati, che la processura del pignoramento è perenta, perchè dal dì 30 giugno 1829, in cui fu inappellabilmente deciso l'incidente della pretesa perenzione avvenuta prima, sino al dì 8 aprile nel quale si volle riassumere la processura, sono decorsi più di sei mesi, e perciò vi è luogo ad applicare l'art. 814 processuale.

Il Tribunale di prima istanza dichiara perento il pagamento.

Ma il Tribunale d'appello adotta l'opinione contraria, esprimendosi nella seguente maniera:

Sentenza.

Considerando, che la sentenza contumaciale del 30 giugno 1829 non decise *inappellabilmente* intorno alla quistione incidentale della perenzione proposta dai fratelli Oppici; poichè questi erano in diritto di farvi opposizione, e potevano ottenere pur tuttavia dagli stessi Giudici

di appello una decisione affatto contraria alla prima; e ripugna al buon senso il denominare *deciso inappellabilmente*, vale a dire deciso irretrattabilmente, e senza ulteriore rimedio, salvo lo straordinario della revisione; ciò che può ancora decidersi in un modo del tutto opposto e dal medesimo identico Tribunale dell'appello;

Che in fatti, se gli in allora intimati, appena ottenuta la sentenza contumaciale del 30 giugno, avessero ripresa la processura del pignoramento col far ritorno a' primi Giudici onde stabilissero il giorno per la vendita degli effetti pignorati, avrebbero potuto sentirsi opporre giustamente dagli appellanti in quel tempo fratelli Oppici la pendenza ancor viva del giudizio di appello relativo alla perenzione, e che prima di proceder oltre dovevasi a loro significare l'emanata sentenza, e lasciar poi decorrere il termine legale per conoscere se a quella volessero rendersi opponenti;

Che in somma una sentenza contumaciale non ha carattere qualsiasi, nè decide, nel senso proprio, cosa alcuna, finchè non è trapassato il termine per farvi opposizione; e di ciò è segno evidentissimo, che, sebbene definitiva, può essere ritrattata dagli stessi Giudici, e così considerata come se mai non fossesi proferita;

Che dunque la sentenza contumaciale, di cui è caso, perchè significata nel dì 15 febbrajo 1830, (il che potè farsi legittimamente per non essere dalla Legge fissato alcun termine alle significazioni delle sentenze) non decise inappellabilmente l'incidenza di perenzione, se non nel dì 24 del mese stesso lasciato decorrere dai fratelli Oppici senza fare opposizione; e dal detto giorno 24 febbrajo sino all'8 aprile suc-

cessivo, in cui i pignoranti citarono i pignorati per sentire a stabilirsi il giorno della vendita, non erano sicuramente decorsi i sei mesi, che a forma del art 814 processuale avrebbero prodotta la perenzione.

Il Tribunale,

Giudicando all'unanimità, dichiara bene appellato, annulla l'impugnata sentenza, e, facendo ciò che far dovevano i primi Giudici, destina il primo giorno e seguenti, un mese dopo la significazione della presente sentenza, per la vendita degli effetti pignorati da eseguirsi sopra luogo alle ore nove della mattina; e nomina a tal effetto l'usciere Labò.

Spese del primo e di questo giudizio a carico degl'intimati fratelli Oppici.

Cav. MELEGARI Presidente.
CRESCINI
LUSARDI } Consiglieri.
CURTARELLI
TUBARCHI Assessore.

N.° XXX

CAUSA CIVILE

Ricorso del Notaro Dottor Bassi
contro il Dottor Ferrari

N. B. Questa Causa, che riguarda al punto interessante, se il fidejussore di un Notaro possa, scorsi dieci anni, chiedere di essere rilevato dalla sua obbligazione a termine dell'art. 2032 del Cod. civ. fr. (2061 nostro), e che fu decisa dal supremo Tribunale nel 10 febbrajo 1829, verrà riferita in altro luogo (così almeno si spera); giacchè le carte relative o sono perdute, oppure sono state confuse colle moltissime altre, o fra i libri in tale maniera da non potersi rinvenire da terze persone. È poi troppo noto che il Compilatore non può prestarsi ad alcuna indagine nè in propria casa, nè altrove.

N.° XXXI

CAUSA CIVILE
SUL MERITO

La Ferma-Mista contro il Notaro Moraggi

Nel Volume VIII della qui presente Raccolta (1827-1828, *N.*° VII *pag.* 28) ho riferito il fatto, e come con Decisione del 28 febbrajo 1828 venne ammesso il ricorso della Ferma-mista contro il Notaro Moraggi, ed ordinato che la Causa fosse di nuovo trattata ed esaminata sul merito.

Con atto del 21 maggio dello stesso anno 1828 il Notaro Moraggi fece significare all'Avvocato della Ferma-mista Valente Vaocari la sua desistenza dalla lite, e si offrì di pagare le spese nelle quali era stato condannato dal Tribunale supremo. Ma non prestandosi mai al promesso pagamento, l'Avvocato Vaccari fece citare l'Avvocato del Moraggi, in contumacia del quale il Tribunale suddetto, trovando ben fondati i motivi per cui aveva ammesso il ricorso della Ferma-mista, annullò la sentenza de' primi Giudici, tolse di mezzo l'opposizione fatta dal Moraggi alla coattiva contro lui rilasciata dal Ricevitore del controllo di Borgonovo, e condannò esso Moraggi nelle spese del giudizio di Piacenza ed in quelle del giudizio revisionale.

9 febbrajo 1829.

N.° XXXII

CAUSA CIVILE

Ricorso
della cessata Amministrazione delle Finanze
contro il nuovo Fermiere Gaetano Testa,
e di questo contro quella

1.° DOMICILIO ELETTO - Nullità - Significazione.

2.° LEGGE SPECIALE - Applicabilità.

3.° CONTROLLO - Amministrazione pubblica.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Art. 618. *Questa dimanda (di revisione) è significata alla Parte in persona, o al domicilio: l' atto di significazione contiene citazione per comparire nanti il supremo Tribunale entro venti giorni.*

Art. 180. *Ogni citazione è fatta alla persona o al domicilio ecc.*

Art. 188. *Quanto è prescritto negli art.* 180 *ecc.....si deve osservare sotto pena di nullità.*

DECRETO SOVRANO

INTORNO AL CONTROLLO

(23 dicembre 1816).

Art. 72, §. 3, *n.°* 2. *Sono esenti dalla formalità del controllo gli atti di amministrazione pubblica non compresi negli articoli precedenti.*

Art. 20. *Gli atti delle pubbliche Amministrazioni soggetti alla formalità del controllo vi debbono essere sottoposti entro venti giorni.*

MASSIME.

1.° *Al domicilio eletto per un giudizio non possono essere significati gli atti relativi al giudizio susseguente* – in altri termini – *L'elezione di domicilio fatta in un giudizio cessa dal momento che questo fu terminato con sentenza definitiva.*

2.° *Una Legge speciale non deroga alla Legge generale fatta per gli altri casi.*

3.° *Gli atti di Amministrazione pubblica, quando sono soggetti al contratto debbono esservi sottoposti entro venti giorni.*

FATTO.

Nel 23 luglio 1825 Gaetano Testa divenne aggiudicatario delle Contribuzioni indirette di questi Ducati.

Il contratto venne denominato *Appalto a titolo di Ferma-mista;* doveva durare per nove anni ed otto mesi continui dal 1 maggio 1826 in avanti, sotto l'annuo canone di 2,593,000 lire nuove, ossiano franchi.

Era detto nel Quaderno de' carichi:

Nella nuova Ferma-mista sono compresi gl'immobili già consegnati alla Ferma precedente, e gli altri che, quantunque non consegnati, sono posseduti dalla Ferma stessa. Gl'immobili compresi nella nuova Ferma sono i soli Fabbricati e Terreni.

La Ferma è inoltre incaricata della riscossione dei Dazj Comunitativi di Parma e di

Piacenza per conto dei Comuni col solo benefizio a titolo d'indennità o premio dell'otto per cento sulle somme riscosse.

Il Fermiere sarà tenuto di pagare in contanti al tesoro dello Stato in Parma l'annuo canone fisso già convenuto. Il pagamento si farà in dodici rate uguali; quello della prima rata anticipatamente e in monete d'oro e d'argento al corso legale; quello delle altre rate colle stesse monete che saranno entrate nella cassa.

Da tutti i prodotti lordi della Ferma si sottrarrà il canone annuo fisso, e le spese: la rimanente somma sarà divisa per metà fra il Governo ed il Fermiere, detratte però lire nuove 10,000 a pro del Governo.

Qualunque difetto ne' prodotti, anche quando non bastassero al pagamento dell'intero canone, dovrà essere sostenuto dal Fermiere solo.

Esso farà il deposito nella cassa del Tesoro di lire nuove 300,000 a cauzione del contratto; dovrà comprare e pagare i mobili, le macchine e tutt'altro che serve all'esercizio della Ferma: dovrà pure comprare i capitali che riceverà dal Governo.

La Ferma sarà amministrata da due Rappresentanti, uno del Governo e l'altro del Fermiere.

Tutti gl'Impiegati della Ferma, che fanno esazioni, o maneggiano il denaro di essa Ferma, sono sottoposti alle disposizioni veglianti intorno ai Contabili dei denari pubblici.

Tutte le spese del contratto d'appalto a titolo di Ferma-mista, compresavi quella del Controllo, sarà sostenuta per intiero dal Fermiere.

Sotto queste condizioni fu la Ferma-mista deliberata al ridetto Gaetano Testa dal Presidente dell'Interno incaricato da S. M., e ciò senza formalità di rogito.

Gli scadenti Fermieri richiesero giudizialmente a Gaetano Testa il pagamento del diritto proporzionale di controllo, ch'eglino pretesero doversi calcolare sulla somma cumulata di lire nuove 25,281,750 pe' nove anni ed otto mesi di canone da corrispondersi, oltre altri diritti derivanti dai diversi patti.

Il Testa negò di dovere alcun diritto, perchè il suo contratto era un atto di pubblica Amministrazione stipulato dal Presidente delle Finanze, ma a nome del Sovrano: in ogni caso, asserì che quel contratto era una società soggetta unicamente ad un diritto fisso.

Replicavano i Fermieri, che il contratto era un affitto di cose mobili; il qual affitto, per un puro errore materiale di ommissione, non venne tassato specificamente nella nostra Legge del controllo, modellata tutta sulla Legge francese; ma che però poteva tassarsi almeno al minimo diritto imposto alla sua classe; nella peggiore ipotesi quel contratto era un'*obbligazione di somme senza liberalità* contemplata dal n.° 3. §. 4. dell'art. 71 della nostra Legge intorno al controllo.

La Sezione civile del Tribunale civile e criminale di Parma, nel 1 marzo 1826 decise:

1.° che il contratto d'appalto a titolo di Ferma-mista, e di cui è caso, era una società, nella quale stabilito come certo il prodotto di lire nuove 2,593,000 annue, tutto il sovrappiù, ossia il guadagno, è divisibile per giusta metà, e tutto il meno resta a carico dell'Appaltatore;

2.° che l'obbligo assunto dal Fermiere di pagare anticipatamente del proprio il primo dodicesimo del primo canone è un accessorio del contratto di società;

3.° che pur sono accessorii del contratto medesimo la cauzione nella somma di lire nuove 300,000, e l'acquisto de' mobili e capitali della precedente Ferma mista;

4.° che l'obbligo all'Appaltatore di pagare l'annuo canone si risolve sostanzialmente in quello di non poter toccare, o aver parte ne' prodotti fino alla concorrenza di esso canone, perchè non suoi, e di dovere soltanto adempiere del proprio il difetto, quando riescissero minori.

Dichiarò quindi, che per tal obbligo non dovea pagarsi tassa alcuna o fissa o proporzionale di controllo: Che dovevasi una tassa fissa per la società, e una tassa proporzionale pel primo dodicesimo del primo canone, per la cauzione, e per l'acquisto de' mobili e capitali.

Amendue le Parti ebbero ricorso al Tribunale supremo.

L'Amministrazione delle Finanze allegò violati dal Tribunale gli art. 4 e 71, §. 4. n.° 3 del Decreto del 23 dicembre 1819 intorno al controllo, i quali assoggettano alla tassa del *mezzo per 100 qualunque atto, o scritto che contenga obbligo di somme senza liberalità* (la tassa in questo caso sarebbe ammontata pei soli canoni a lire nuove 126,408. 75):

sussidiariamente allegò violato lo stesso art. 71, §. 3.° combinato cogli art. 4, 11, 14 di esso Decreto, perchè il contratto in disputa è un vero affitto di mobili, misto di società, e soggetto alla tassa proporzionale stabilita dal ridetto art. 71, §. 3.°

allegò pure violato l'art. 514 processuale, perchè il Testa era stato condannto a pagare una somma, mentre nulla avrebbe voluto pagare, e così era rimasto succumbente; ma il Tribunale dichiarò compensate le spese.

Gaetano Testa oppose, prima di tutto, l'irricevibilità del ricorso dell'Amministrazione stantechè era stato significato al domicilio da lui eletto pel primo giudizio.

Disse poscia violato dal Tribunale l'art. 72, §. 3.°, n.° 2 del Decreto sul controllo, assoggettando alla formalità ed alla tassa un atto del Principe, che è il più sublime fra gli atti di amministrazione pubblica, e disse violati gli art. 20, 22, 23 e 30 dello stesso Decreto condannandolo a pagare il diritto, mentre a seconda di quegli articoli il suo contratto non aveva termine prescritto alla registratura.

Il signor Procuratore generale, posta da parte la quistione d'irricevibilità del ricorso dell'Amministrazione delle Finanze, sostenne, che il controverso contratto era uno di quegli affitti conosciuti in Francia sotto il nome di *Régie intéressée*, di cui parlano e l'Autore del *Répertoire universel*, e le Decisioni della Corte di Cassazione del 29 messidoro anno II. nella Causa *Andéri contre l'Administration de l'enregistrement*, del 29 ottobre 1806, del

nella Causa tra la medesima Amministrazione contro *Guille e Bigot*; e perciò era dovuta per lo meno la tassa minima stabilita nell'art. 71, §. 1.°, cioè di centesimi 12. $\frac{1}{2}$ per ogni 100 lire nuove sul prezzo dell'affitto; giacchè per un errore veramente materiale nel §. 3.° di quell'articolo i nostri hanno ommesso di far menzione *dell'affitto de' mobili* nel tra-

durre le parole della Legge francese *baux à ferme et à loyer.*

Motivi e Decisione.

Quanto sia al ricorso della cessata Amministrazione delle Finanze ed all'eccezione d'irrecivibilità oppostagli dall'intimato Gaetano Testa, e desunto da ciò, che quel ricorso, e la contestuale citazione non furono significati a persona o a domicilio,

Considerando, che pel disposto dell'art. 618 del Codice di processura civile la domanda di revisione è significata alla Parte in persona o al domicilio, con citazione a comparire avanti il Tribunale supremo;

Che nel caso attuale egli è ben vero, che il Testa nella prima sua memoria, significata all'Amministrazione delle Finanze li 5 novembre 1825 in pendenza del conflitto avanti il Tribunale civile di questa Città, dicendosi allora domiciliato a Piacenza, aveva eletto domicilio in Parma presso l'Avvocato Ferdinando Maestri, e che appunto a questo domicilio eletto gli fu significato nel giorno 1 aprile 1826 il ricorso dell'Amministrazione medesima per la revisione d'alcuni capi della Sentenza proferita da quel Tribunale nel dì 1 marzo dell'anno stesso; ma che non per questo fu soddisfatto al volere della Legge, essendo canone di Giurisprudenza, che l'elezione di domicilio fatta in un giudizio cessa dal momento che questo fu terminato con una Sentenza definitiva, nè a quel domicilio così eletto può più significarsi validamente nè alcun atto di appello nè alcuna domanda di revisione della Sentenza medesima;

Che dall' essersi nell'art. 102 del Regolamento sul modo di procedere in fatto di contravvenzioni a diverse Leggi di Finanze, promulgato per Sovrano Decreto del 17 dicembre 1820, dall'esser, si disse, ordinato con tale articolo che „ La domanda in revisione, sarà intimata „ al domicilio eletto pel giudizio, in seguito „ del quale è stata proferita la Sentenza di cui „ si vorrà domandare la revisione, e che tali „ intimazioni varranno come se fossero fatte a „ persona o domicilio reale „ male si è voluto argomentare che la stessa massima debbasi ritenere, almeno per analogia, nelle Cause di Controllo, abbenchè non se ne trovi traccia nel titolo 9 dell'altro Sovrano Decreto dei 23 dicembre 1819 relativo ai modi di procedere in quelle cause, dicendovisi soltanto nell'art. 68 del Decreto medesimo che „ le Sentenze senza „ appello non saranno, e non potranno essere im- „ pugnate che mediante ricorso in Cassazione „. Imperocchè ella è regola inconcussa di diritto che, laddove cessa la speciale disposizione di legge, subentrano le disposizioni generali: e che ogniqualvolta il Legislatore in un caso qualsiasi non ha tracciato particolari forme di atti giudiziarj è forza di ricorrere al metodo generale prescritto nel Codice processuale: e sarebbe senza dubbio un violare apertamente siffatta regola se nel caso attuale, in vece di supplire colle massime ordinarie della civile processura al difetto di più ampie disposizioni del succitato Decreto sul Controllo, si applicassero all' uopo quelle del sovrindicato Regolamento dei 17 dicembre 1820; Regolamento speciale pur esso, e come dichiaravasi nel Sovrano Decreto di sua promulgazione, e tutto ristretto ai pro-

cedimenti per contravvenzioni alle leggi intorno a Dogane, Regalie, Lotto, Dazj, sulla Vendita del vino e de' liquori, sulla Contrattazione de' bozzoli e sui Dazj di consumo di Parma e Piacenza;

Considerando, che secondo i principj di processura civile ordinaria, la significazione della domanda di revisione, e la contestuale citazione avanti il Tribunale supremo non fatte alla persona o al domicilio della Parte intimata sono nulle a senso dell'art. 180 combinato col successivo art. 188 del Codice processuale, le cui disposizioni, risguardando esse in modo generale le citazioni introduttive d'istanza, sono applicabili anche ai ricorsi per revisione;

Considerando per ultimo, che, posta per le premesse riflessioni la nullità del ricorso fatto dall'Amministrazione generale della cessata Ferma, non può questo Tribunale supremo occuparsi della disamina dei motivi sui quali esso è fondato.

Quanto poi sia al ricorso dell'attuale Fermiere Gaetano Testa contro la sovrindicata Sentenza della Sezione civile del Tribunale di questa Città del 1 marzo 1826, e così sul primo mezzo del medesimo tratto dalla pretesa violazione dell'art. 72, §. 3.°, n.° 2 del ridetto Sovrano Decreto dei 23 dicembre 1819 per essersi dal Tribunale medesimo ritenuto soggetto alla formalità del Controllo l'atto con cui gli fu deliberato l'appalto delle Finanze di questi Ducati a titolo di Ferma-mista:

Considerando, che pel testè citato articolo sono esenti dalla formalità del registro quegli atti di amministrazione pubblica che non trovansi compresi negli articoli precedenti;

Che i contratti di affitto, di società, di compra e vendita, e il deposito di somma a titolo di cauzione, i quali tutti insieme concorrono a costituire il contratto d'appalto delle contribuzioni indirette, di cui in oggi si disputa, sono partitamente contemplati negli articoli che precedono l'art. 72 invocato dal ricorrente; e che in ogni caso il contratto stesso d'appalto anche preso nel suo complesso portando seco obbligazioni correspettive e trasmissioni di godimento di beni mobili e stabili non può dirsi compreso nell'art. 4 del precitato Decreto, e quindi non dirsi contemplato nel Decreto medesimo se non per rapporto alla misura e quantità del diritto cui esso contratto poteva dar luogo (oggetto questo divenuto straniero allo stato presente della quistione), almeno per rapporto alla sua collocazione fra gli atti che dalla legge si vollero soggetti a Controllo;

Che difatti fu esso ritenuto tale fra i contraenti (e ciò non è già in modo figurativo d'una mera possibilità, che come tale ei venisse in seguito riconosciuto, ma bensì in modo assoluto e positivo) nell'art. 79 ed ultimo del Capitolato, il quale fa parte integrante dell'atto amministrativo dei 23 luglio 1828, cioè di quell'atto che è quel solo in cui consiste il vero atto di debitore dell'appalto, e cui il nuovo Ferniere nell'articolo testè citato 79 s'incaricò di far registrare a tutte sue spese, giacchè in quanto alla precedente Sovrana Risoluzione dei 20 dello stesso mese di luglio, essa non fu certamente fuorchè l'espressione del Beneplacito di S. M. perchè il Testa fosse deliberatario dell'appalto, e con esso lui si devenisse alla stipulazione del relativo contratto.

Sul secondo mezzo del ricorso, tratto da ciò, che il testè riferito atto dei 23 luglio 1828 per gli art. 20, 22, 23 e 30 del ridetto Decreto 23 dicembre 1819 sul Controllo, non aveva termine prescritto alla registratura, e che quindi il Tribunale condannando il deliberatario dell' appalto al pagamento di que' diritti di registro, a cui il Tribunale stesso giudicò soggetto tale atto, commise una violazione di detti articoli, e fece una falsa applicazione degli indicati nella sua Sentenza:

Considerando che gli atti delle pubbliche Amministrazioni soggetti alla formalità del registro per espressa e letterale disposizione dell' art. 20 del Decreto or ora citato devono essere sottoposti al Controllo entro il termine di venti giorni; e che entro questo termine avrebbe pur dovuto esserlo il contratto d' appalto di cui ora si disputa, se non fosse piaciuto alla Maestà Sua con Sovrana Risoluzione dei 24 luglio 1825 di ordinare, che il termine stesso fosse protratto sino a nuova disposizione; proroga questa che con altra sua Risoluzione dei 20 agosto dell'anno medesimo fu estesa a tutto il settembre prossimo, prima della cui scadenza, e così ai 29 di quel mese, fu poi anche ordinato con una terza Sovrana Risoluzione, conservata in questa parte colla quarta in data dei 13 ottobre 1825, che tanto la registratura del contratto quanto il pagamento di qualunque diritto resterebbero in sospeso sino a che fosse in modo definitivo decisa la questione che in proposito di tale registratura andava a promoversi tra la Società dei Fermieri ed il nuovo appaltatore della Finanza;

Che dunque il Tribunale nel supporre scaduto colla Sentenza, che andava a pronunziare,

il termine per sottomettere il contratto alla formalità del registro, e nel condannare di consegnenza il nuovo appaltatore al pagamento dei diritti, dei quali credette suscettivo il contratto medesimo, non solo non violò l'obbiettato art. 20, ma ne fece anzi una giusta applicazione;

Che del resto gli altri articoli del Decreto del Controllo, che si pretendevano violati dal Tribunale, non hanno alcuna relazione colla controversia ch'egli era chiamato a decidere, poichè gli art. 22 e 23 risgnardano agli atti seguiti in paese estero ed ai fatti con privata scrittura; e di qnesta seconda specie non può mai essere un atto di pubblica Amministrazione, siccome è quello del contratto di appalto dei 23 luglio 1828; e in quanto all' art. 30 esso non risguarda che alle persone che hanno obbligo di soddisfare i diritti di registratura, ed è perciò di nessuna influenza nel caso presente, in cui per patto speciale scritto nel succitato art. 79 del capitolato si convenne che „ tutta la „ spesa del Controllo d'appalto a titolo di Fer- „ ma-mista, *compresavi quella del Controllo del- „ l'atto di delibera,* saranno sostenute per in- „ tiero da chi avrà ottenuta la delibera me- „ desima „.

Per questi motivi il Tribunale supremo sentito il Procuratore generale di S. M. nelle sue conclusioni;

Previa la riunione dei due ricorsi domandata dalle Parti, e facendo diritto su d'entrambi con una sola Sentenza:

Dichiara irrecivibile il ricorso della cessata Amministrazione generale delle Finanze e significato il 1 aprile 1826 per la revisione d'alcuni

capi della Sentenza pronunciata dalla Sezione civile del Tribunale civile e criminale di Parma nel giorno 1 marzo dell'anno stesso 1826;

Rigetta il ricorso dell'attuale Fermiere Gaetano Testa per la revisione d'altri capi della Sentenza medesima.

Spese per intiero compensate.

9 febbrajo 1829.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
SICORÈ
} CONSIGLIERI.
BERTIOLI ASSESSORE.

Avvocati FAINARDI, e VACCARI.

NOTA

Non posso a meno di non manifestare anche qui il mio dispetto nel vedere ruinati gl'interessi de' cittadini non per mancanza di buon diritto, ma per l'ommissione, o la non troppo esatta osservanza di un'insulsa formalità.

Il bello si è, nel caso della qui presente Decisione, che Gaetano Testa avea eletto domicilio pel primo giudizio nello studio dell'Avvocato Maestri; e di questo stesso Avvocato egli si prevalse anche nel giudizio revisionale.

N.° XXXIII

CAUSA CIVILE
SUL MERITO

Pettenati e Pezzoni

NOMI DE' TESTIMONJ

Nel 10 gennajo 1825 (Vol. 5 1824-1825 part. 1 pag. 117 e segg.) venne ammesso il ricorso del Pettenati contro la Sentenza d'appello, che aveva annullata quella di prima istanza, perchè ammise la prova testimoniale proposta dal Pettenati stesso, ma non indicò i nomi e cognomi de' testimonii a termine dell'art. 238 Codice di processura civile; mentre il Pezzoni non aveva opposto al Pettenati il difetto di aver indicati i nomi e cognomi de' testimonii da esaminarsi.

Recato il fondo della Causa al Tribunale supremo, il Pettenati articolò due fatti con richiesta degli 8 febbrajo 1828; ma non nominò i testimonii. Pezzoni nelle conclusioni dei 18 febbrajo 1828 eccepì questo difetto.

Il Tribunale, considerando, che i fatti articolati sono concludenti prima di far diritto, ordinò al Pettenati di mettersi in regola; spese riservate.

16 febbrajo 1829.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA, Cav. MELEGARI, FEDERICI, PAZZONI, BERTIOLI } Consiglieri.
ONESTI Assessore.

Avvocati GODI e TORRIGIANI.

N.° XXXIV

CAUSA CRIMINALE

Ricorso del Vice-Procuratore Ducale
Contro Parmigiani Domenico e Giuseppe,
e Cavalca Pier-Antonio

1.° e 2.° CONDONAZIONE - Desistenza - Dichiarazione di fatto - Querela - Rinuncia. -

CODICE DI PROCESSURA CRIMINALE

Art. 92. *Ne' delitti e nelle contravvenzioni che riguardano meramente la persona o la proprietà de' particolari non potrà esercitarsi l'azione penale senza istanza della Parte privata.*

Art. 94. *In tutti i casi ne' quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della Parte, questa ne può desistere, purchè il faccia entro otto giorni dall'atto della querela. Chi vi ha rinunziato una volta, non può rinnovarla.*

Art. 95. *La desistenza si fa nelle stesse forme della querela davanti lo stesso Uffiziale da cui la querela fu ricevuta. L'atto di desistenza sarà immediatamente trasmesso all'Uffiziale incaricato del pubblico ministero.*

MASSIME.

1.° *La legge non impedisce, che la Parte offesa nella persona possa condonare il torto*

ricevuto all' altra Parte. Questa condonazione può farsi verbalmente, quando non vi ha querela scritta.

2.° *Se siavi stata o no condonazione di torto fra le Parti, è una mera dichiarazione di fatto.*

Fatto.

Domenico e Giuseppe Parmigiani, e Pier-Antonio Cavalca percossero Giuseppe Carpi di Poviglio. Questi volle portar querela davanti il Podestà di Gattatico; ma, sopraggiunti i percotitori, il Podestà medesimo consigliò tutti a rappacificarsi, e si astenne dallo scrivere la querela. In questa intelligenza ognuno partì.

Dopo dieci mesi Giuseppe Carpi diede querela formale. Non valse agl' imputati, che il Podestà attestasse al dibattimento quanto era avvenuto davanti a lui. Il Tribunale correzionale di Parma condannò gl' imputati alla prigionia.

Ma il Tribunale degli appelli correzionali in Piacenza, ritenuto, che il Carpi aveva fatta rinunzia davanti al Podestà, ed aveva condonato il torto a lui fatto; ritenuto, che la condonazione fatta prima della querela equivale ad una desistenza fatta, data già la querela, dichiarò, che la posteriore querela, data dal Carpi stesso contro il disposto nell' art. 94 Codice di processura criminale, non era un' istanza legale e da accogliersi; che quindi non eravi luogo a procedere contro gl' incolpati, i quali vennero assoluti dall' azione intentata a loro pregiudizio.

Il Vice-Procuratore Ducale del Tribunale di Piacenza ebbe ricorso contro la sentenza di appello, pretendendo, che la disposizione verbale del Podestà potesse, al più, provare un progetto di querela e desistenza, non una que-

rela e desistenza formale, che la Legge richiede in iscritto, e, quanto alla desistenza, vuole immediatamente trasmessa al pubblico Ministero.

Questo ricorso non ebbe il Voto del Procuratore Generale di S. M., perchè avendo il Tribunale d'appello dichiarato esservi stata *condonazione* precedente alla querela, il supremo Tribunale non poteva occuparsi di tale dichiarazione come di mero fatto; e posto quel fatto, dichiarato in atto solenne, equivalente, per lo meno, ad altro atto pubblico, le conseguenze dedotte dall'appello sono irrecusabili.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 92, 94 e 460 del Codice di processura criminale;

Quanto sia al motivo addotto dal Vice-Procuratore Ducale di Piacenza, e tratto da ciò, che, esistendo una querela, e non essendovi desistenza dalla medesima, il Tribunale d'appello spogliar non poteva il Fisco di azione a procedere, e spogliandolo, violò gli art. 92 e 94 del Codice di processura criminale:

Considerando, che il Tribunale d'appello ritenne, e dichiarò pure in fatto, che i fratelli Parmigiani, e Pier-Antonio Cavalca per una parte, e Giuseppe Carpi dall'altra, comparvero contemporaneamente innanzi al Podestà del loro Comune (Autorità competente a ricever querele, e desistenze) e vi comparvero querelandosi a vicenda;

Che ambe le Parti consigliate dal prefato Podestà ad accomodarsi rimisero a lui stesso l'affare, ed avendoli esso consigliati di nuovo a non fare più altro, tanto i fratelli Parmigiani ed il Cavalca, quanto il Carpi se ne partirono, e niuna delle querele fu scritta:

Considerando, che i Giudici del fondo nel valutare il complesso de' fatti surriferiti ritennero altresì, che il contegno tenuto dalle Parti importava una reciproca condonazione;

Che, stabilita così una condonazione reciproca, della cui esistenza il Tribunale supremo non può occuparsi, perchè posta in fatto dai Giudici del fondo, non possono dirsi violati gli art. 92 e 94 del Codice di processura criminale, perchè questi esigon bene, che le querele una volta portate non possano paralizzarsi che per successiva desistenza fatta colle stesse forme della querela, ma non tolgono poi, che la reciproca condonazione, seguita dopo verbale querela non redatta in iscritto per l'immediato recesso de' querelanti, possa considerarsi impeditiva a riproporre di nuovo, ed efficacemente, la stessa querela,

Che dunque nel ritenere inefficace la seconda querela portata dal Carpi, trascorsi da ben dieci mesi dalla suddetta comparsa sua e dei Parmigiani e del Cavalca avanti il Podestà, il Tribunale di Piacenza non commise alcuna violazione di legge;

Per questi motivi il Tribunale supremo rigetta il ricorso interposto dal Vice-Procuratore Ducale di Piacenza contro la sentenza proferita nella causa Parmigiani e Cavalca dalla Sezione giudicante degli appelli correzionali in Piacenza il dì 30 gennajo ultimo scorso.

21 febbrajo 1829.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.

MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ

CONSIGLIERI.

N.º XXXV

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Giovanni Peracchi

QUALIFICAZIONE - Crimine - Dubbio - Fatto - Sposizione.

CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE

Art. 414. *La sentenza di condanna deve contenere sotto pena di nullità la sposizione del fatto come è risultato dalla pubblica Udienza, la qualificazione del crimine costituito dal fatto stesso* ecc.

MASSIMA.

La sposizione del fatto contenuta in una sentenza criminale di condanna deve contenere la narrativa delle circostanze tutte conducenti a qualificare il delitto, ossia crimine. La sola qualificazione data dai Giudici all' azione non è sufficiente da sè a supplire alla mancanza di qualche parte essenziale nella narrativa stessa. Il dubbio nel fatto basta per far rivedere la sentenza.

FATTO.

Giovanni Peracchi Guardia di Finanza fu condannato dalla Sezione criminale del Tribu-

nale civile e criminale di Parma come convinto di omicidio volontario nella persona di Agostino Ferri.

Ecco in qual modo quella Sezione espose il fatto nella sentenza del 9 gennajo 1829:

„ Dichiara essere dal pubblico dibattimento „ risultato,

„ Che nella sera del primo ottobre dell' ultimo scorso anno Giovanni Peracchi, Guardia „ di Finanza in allora di residenza a Correggio, „ fu comandato di portare unitamente ad un' „ altra Guardia la corrispondenza della Brigata „ a Compianello d'Enza;

„ Che viaggio facendo, per adempire a quest'ordine, il Peracchi assieme all'altra Guardia armati ambi di schioppo passarono pel „ villaggio Estense di Gatano, nel quale abitando un Agostino Ferri, conduttore di vino „ e viveri anche per la Brigata alla quale era „ addetto il Peracchi, era perciò conosciuto da „ lui, fece ricerca della sua casa, la quale indicatagli, bussò fortemente col calcio dello „ schioppo ad una finestra domandandolo; ed „ essendogli risposto dalla moglie del Ferri, „ che non v'era questi in casa, ciò non ostante „ entrò il Peracchi nella cucina della casa la „ di cui porta trovò solamente socchiusa; ed „ avendo veduto il cappello del Ferri mostrò „ di non credere che non fosse in casa, e si „ affacciò alla porta della camera per vedere „ se vi fosse; ed accertatosi, che non v'era, si „ fermò nella stessa casa per aspettare il Ferri, „ che la moglie disse non poter tardar molto a „ giugnere, come diffatti arrivò quasi subito;

„ Che appena presentatosi il Ferri sul limitar „ della propria casa, vedutolo il Peracchi gli

,, disse - *sei tu, Agostinone?* - balzò in piedi,
,, rivolse contro di lui lo schioppo, e lo esplose,
,, per cui essendo carico a palla andò a ferire il
,, Ferri nel petto, che rimase trapassato da
,, banda a banda, e spirò pochi momenti dopo;
,, Che il Peracchi, appena commesso il fatto,
,, si diede alla fuga immediatamente seguito
,, dal Faddi;
,, Essere risultato da visita apposita, che la
,, morte del Ferri è avvenuta per effetto del
,, colpo di schioppo riportato dal Peracchi;
,, Non essere risultato, che il Peracchi avesse
,, premeditato di uccidere il Ferri, e non es-
,, sere risultato neppure della causa per la
,, quale il Peracchi commise contro il Ferri
,, l'azione che lo ha privato di vita;
,, Veduto l'art. 12 della convenzione con-
,, clusa fra S. M. l'Augusta Nostra Sovrana e
,, S. A. R. il Serenissimo Duca di Modena del
,, giorno 20 maggio 1817 ratificata nel giorno
,, 10 giugno dello stesso anno;
,, Veduto il Codice degli Stati Estensi in
,, materia Criminale, titolo 4.° del libro 5.°;
,, Veduti gli articoli 305, e 313 del Codice
,, Penale Parmense;
,, Considerando, che il fatto di cui l'accusato
,, Giovanni Peracchi è ritenuto autore costi-
,, tuisce il Crimine di omicidio volontario,
,, Dichiara Giovanni Peracchi, qui sopra qua-
,, lificato, colpevole di omicidio volontario sopra
,, la persona dell'ora fu Agostino Ferri nella
,, sera del 1 ottobre dell'ultimo scorso anno
,, a Gatano Estense:
,, Considerando, che il fatto del quale l'ac-
,, cusato Giovanni Peracchi è ritenuto autore
,, potrebbe anche secondo le Leggi Estensi pu-
,, nirsi di galera perpetua;

„ Considerando, che a questa pena equivale
„ secondo il sistema della nostra legislazione
„ quella dei lavori forzati in perpetuo;

„ Applicando il suddetto articolo 313 del
„ Codice penale, e l'art. 414, 2.ª parte del
„ Codice di processura criminale, così conce-
„ piti ecc. ecc.

„ Ha condannato, e condanna Giuseppe Pe-
„ racchi qni sopra qualificato ai lavori forzati a
„ vita, ed alle spese „.

Cav. RAPACCIOLI Vice-Presidente.
SCHIZZATI, ZANGRANDI, GUADAGNINI — Giudici.
TUBARCHI Assessore.
Conte ZUCCARDI Pretore.

Ricorso del Peracchi al Tribuuale supremo di revisione per esposizione imperfetta del fatto qualificativo del crimine, per cui fu proferita la condanna. Il signor Procuratore Generale, ritenendo il suo sistema, che le sentenze criminali, secondo il Codice parmense, non debbano essere diverse dalle sentenze compilate in Francia a forma del loro Codice, conchiuse a chè il ricorso fosse rigettato.

Motivi e Decisione.

Veduti gli art. 414, 432 e 451 del Codice di processura criminale:

Considerando, che la Sezione criminale del Tribunale di Parma non ha potuto giustamente applicare all'or ricorrente Giovanni Peracchi la pena minacciata dall'art. 313 del Codice penale,

contro l'omicidio volontario, se non quando siagli constato che l'esplosione della carabina contro Agostino Ferri fu l'effetto della libera e decisa volontà del Peracchi medesimo di commettere quel misfatto;

Che avendo quella Sezione dichiarato, non essergli apparso di alcuna causa, da cui fosse mosso il Peracchi ad operare siccome fece; e tolto così di mezzo il principale elemento, mercè il quale dall'atto si argomenta la volontà, hanno dovuto i Giudici convincersi di questa dalle circostanze escludenti qualunque accidentalità, e qualunque intenzione diversa, e quindi per il motivo, che il Peracchi era di sano intendimento, e sapeva che la carabina era carica a palla, e questa era così perfetta nella sua costruzione da non esplodere se non a volontà di chi la maneggiava;

Che in altra guisa, e così senza il concorso di tutte queste circostanze escludenti, la Sezione nel condannare il Peracchi ai lavori forzati a vita avrebbe malamente e stortamente applicato l'art. 313, poichè in vece di punire un omicidio volontario propriamente tale, avrebbe punito colla pena a lui solo propria un omicidio *accidentale*, o, al più al più, unicamente *colposo;*

Che però nella sposizione premessa alla qualificazione del preteso crimine, ed alla condanna, niun cenno fu fatto intorno alle ridette circostanze; e sebbene, risulti dal processo-verbale di udienza, che furono chiamati e sentiti al dibattimento due Armajuoli in qualità di Periti, per dare giudizio sulla qnalità della carabina, la sposizione summentovata non discende punto a manifestare quale sia stata la loro opinione;

Che dunque non può il supremo Tribunale assicurarsi per alcuna guisa, se la legge sia o no stata bene applicata al caso, quale risultò alla pubblica udienza; e quindi la Sezione criminale esponendo, come ha esposto, il fatto da lei punito, non si è conformata alla lettera, e molto meno al vero spirito dell' art. 414 del Codice di processura criminale, la cui disposizione rimarrebbe senza oggetto, quando la sola qualificazione del crimine espressa da' Giudici e la pena imposta bastassero a far presumere, che tutte le circostanze qualificative sono concorse nell' azione punita.

Per questi motivi, ed applicando le disposizioni de' succitati art. 414 e 432,

Il Tribunale supremo annulla la sentenza proferita dalla Sezione criminale di Parma li 9 gennajo 1829, e rimette la Causa alla Sezione del Tribunale civile e criminale di Piacenza, onde si proceda nelle debite forme ad un nuovo dibattimento.

23 marzo 1829.

Commend. FAINARDI Presidente.
MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
} Consiglieri.
BERTIOLI Assessore.

PELLERI ERMENEGILDO Avvocato.

NOTE

Mi duole assai, che le circostanze, in cui mi trovo di presente, non mi permettano di esporre ai Leggitori un sunto de' motivi addotti dall'Avvocato Ermenegildo Pelleri, giovane di ottime speranze, e quali può darle un figlio del Chiarissimo Letterato e Magistrato, che m fu buon'amico e collega nel Tribunale di Revisione.

Intorno all'opinione, che le sentenze criminali parmensi debbano essere distese come lo sono le sentenze francesi, non ostante la disposizione dell'art. 414 nostro, ho dati alcuni cenni nella Raccolta 1826-1827. (Vol. 7), *Nota al* N.° IX, pag. 78, ove ho anche accennato l'esito della Causa Peracchi, già decisa definitivamente nel tempo in cui il Volume fu pubblicato.

Se vogliasi fare confronto della Causa Peracchi con altre contenute nella Raccolta intorno all'applicazione dell' art. 414, veggansi la Causa di Antonio-Maria Dalla Valle del 31 gennajo 1825 *(Vol.* 3, 1824-1825, N. IX. *part.* 1, *p.* 184*)*; la Causa dei fratelli Maini e la Causa di Antonio Musetta, decisa la prima nel 21 dicembre 1826, la seconda nel 8 marzo 1827. *(Vol.* 7, 1826-1827, N.° IX, *pag.* 72, *e* N.° XXXIII *pag.* 273*)*. Apparirà da loro, che il supremo Tribunale è stato sempre conseguente ne' suoi principii.

Non dice già il Tribunale, che senza causa non possa esservi delitto; la qual proposizione escluderebbe dal novero delle azioni criminose, fra le altre, l'omicidio denominato dagli antichi *bestiale*. Questo solo dice, che quando non si è potuto conoscere la causa motrice dell'azione, i Giudici debbono essere assai più circospetti nell'indagare ed esprimere con precisione le circostanze le quali escludano dal fatto o *l'accidente*, o la *sbadataggine*, e così la nuda colpa, la quale non può mai far caratterizzare l'omicidio come volontario.

Nella Causa di Bartolommeo Solari decisa li 4 novembre 1826. (*Vol.* 7. 1826-1827. N.° III, *pag.* 29) il Tribunale criminale non aveva espresso quale motivo avesse indotto il Solari a commettere l'omicidio; ma però aveva narrato, che vi fu rissa, ed anzi il Solari medesimo era stato l'autore di quella, degl'insulti e dell'irruzione su la comitiva di Vicanino. Ecco palesata la causa generica, per cui si scorge ad evidenza che l'omicidio fu effetto di volontà determinata.

N.º XXXVI

CAUSA CRIMINALE

Ricorso di Pellati Angelo e di Lunini Carlo

DIBATTIMENTO - Accusato - Assenza - Discussione - Istruzione - Presidente.

CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE

Art. 392. *Prima che il testimonio cominci a deporre, nel corso dell'esame ed anche dopo, il Presidente può far ritirare dall'udienza uno o più coaccusati, ed esaminarli separatamente su tale o tale altra circostanza del processo: ma non deve egli riassumere il generale dibattimento, sotto pena di nullità, senza averli previamente istruiti di quanto si è fatto in loro assenza, e di ciò che ne è risultato.* (Art. 327, Cod. fr. instruct. crim.).

Art. 399. *Nel concorso di più accusati il Presidente determina quale debba essere primamente sottoposto a discussione, incominciando però dall'accusato principale, se vi è.*

Si fa quindi una discussione speciale per ciascheduno degli altri accusati. (Art. 334 eod.).

MASSIMA.

Il Presidente dopo di aver fatto ritirare un coaccusato non è tenuto ad istruirlo di quanto si è fatto in assenza di lui, e di ciò che ne è

risultato, se non prima di riassumere il dibattimento generale; cosicchè, può prima interrogare quel coaccusato rientrato.

È dibattimento particolare *quello che riguarda l' interesse di un accusato; è dibattimento* generale *quello che riguarda l' interesse di tutta la Causa.*

FATTO.

Pellati Angelo e Lunini Carlo, condannati dalla Sezione criminale del Tribunale di Piacenza li 30 gennajo 1829 alla pena di otto anni di lavori forzati come colpevoli di un furto con rottura esteriore ed interna commesso in pregiudizio di Giambatista Gavardi, ebbero ricorso alla revisione.

Il loro ricorso fu fondato sulla pretesa violazione dell' art. 392 del Codice di processura criminale.

Si ha dal processo-verbale d' udienza (dicevano essi) che il Presidente ha interrogato gli accusati Pellati e Lunini sul fatto separatamente „ facendo ritirare il Lunini, ed inter-
„ rogando primieramente il Pellati, ed indi il
„ Lunini, facendolo rientrare nella Sala, ed in-
„ terrogandolo alla presenza del Pellati, ed i-
„ struendolo *alla fine del suo interrogatorio* di
„ ciò che aveva in sua assenza dichiarato il
„ Pellati „. Ora se il Lunini non è stato istruito che *alla fine del suo interrogatorio*, non lo è stato che *dopo di essersi riassunto il generale dibattimento.* Dunque il dibattimento è nullo.

Riferisco le osservazioni sottoposte al supremo Tribunale dagli Avvocati de' Ricorrenti,

onde si abbia sott'occhio uno sviluppo scientifico della soggetta materia, e tutt'insieme si ammiri l'ingegno e l'arte di due giovani Giureconsulti.

„ *Débats:* On appelle ainsi, dans le procès „ de grand criminel, la partie de l'instruction „ qui se fait publiquement; et consiste dans „ la lecture de l'acte d'accusation, dans *l'in-* „ *terrogatoire de l'accusé,* dans l'audition des „ témoins.... dans les plaidoiries de la par- „ tie plaignante, du procureur général, et du „ défenseur de l'accusé.... (Merlin - Réper- „ toire - Débats -) „. Dunque *l'esame dell'accusato* entra e fa parte integrante del pubblico dibattimento.

„ Quando adunque l'accusato Lunini, dopo di essere rientrato in sala d'udienza, veniva sottoposto ad esame alla presenza del coaccusato Pellati, si riprendeva allora il generale dibattimento che era stato per poco interrotto o sospeso nel tempo della sua assenza, intanto che si teneva un dibattimento parziale e segreto coll'altro coaccusato. Dunque, avanti di essere sottoposto a codesto esame, doveva il Lunini, sotto pena di nullità, essere istrutto di quanto erasi fatto in di lui assenza, e di ciò che n'era risultato „.

„ Allorchè vi hanno più coaccusati, è bene di esaminarli separatamente l'uno dall'altro. Tale principio è fondato sul motivo, che gli accusati di uno stesso delitto, divenendo testimonii gli uni contro degli altri, ci rileva assaissimo, onde trarre degli schiarimenti dai rispettivi loro interrogatorii, di non esaminarli gli uni in presenza degli altri. La presenza

del coaccusato è il più delle volte un ritegno gravissimo all'altro che volesse palesare tutta o parte di verità „.

„ Ma non per questo, che è lecito di esaminare separatamente diversi coaccusati, ne consegue che il secondo coaccusato rimasto assente abbia ad essere primamente sottoposto pur esso ad esame, e poscia istruito di ciò che dichiarava in sua assenza il primo coaccusato. Ciò sarebbe un invertere l'ordine del dibattimento, nel quale un accusato deve essere esaminato subito dopo l'altro, cioè dopo di avere il secondo inteso l'esame del primo, e così di seguito; e per parità di ragione, nel caso di esame separato e segreto dell'un d'essi, non dee l'altro essere esaminato se non dopo di essere stato istruito di quanto ha dichiarato il primo in di lui assenza „.

„ D'altronde sarebbe anche un'insidia che si tenderebbe al secondo accusato, rimasto assente nel tempo che si esaminava il primo, quella di non istruirnelo che dopo il di lui esame. Ed è ben giusto che la Legge impieghi tutti i mezzi possibili per ricercare e giugnere a discoprire la verità: ma codesti mezzi deono essere convenevoli e piani, non artificiosi e insidiosi „.

„ Si aggiunga, che l'accusato non deve essere privato di alcun mezzo di difesa: ed è certamente un mezzo possente ed efficace pel secondo accusato quello di sapere ciò che si è dichiarato dal primo „.

„ In somma, allorquando si fa ritirare dall' udienza un coaccusato, onde esaminare in di lui assenza l'altro coaccusato, è chiaro che lo si fa all'unico fine di togliere di mezzo un

ostacolo alla ricerca del vero; ostacolo che sembra di ravvisare nella *presenza* del coaccusato che si fa ritirare. Non già, che con ciò vogliasi impedire che un coaccusato *senta* la dichiarazione dell'altro, e se ne giovi nell'emettere la sua: il che tenderebbe a *scemare*, come si diceva, i mezzi di sua difesa, e ad *insidiare* alla di lui ignoranza o inesperienza: le quali cose non possono fortunatamente esser permesse, nè tollerate dalla Legge „.

„ Ma sento opporre da taluno, che l'interrogatorio degli accusati non è il *generale dibattimento*, ch'esso non è che una *speciale discussione*, cui eglino vengono sottoposti, con tal nome indicato anche dall'art. 399, Cod. pr. crim.; che dunque il generale dibattimento non si *riassume* che *dopo* l'esame degli accusati; e che quindi l'istruzione è ancora data a tempo, cioè *prima* di riassumere il generale dibattimento, sia essa data in principio, o in fine dell'esame stesso. Vana opposizione! „

„ Niuno vi ha che possa dubitare che l'interrogatorio degli accusati *da sè* non è, o, direm meglio, non costituisce il generale dibattimento, come non lo è, nè lo costituisce la lettura dell'atto d'accusa, come non lo è, nè lo costituisce l'esame de' testimonii, come non lo è, nè lo costituisce la lettura delle conchiusioni del fisco e delle difese dell'accusato. Tutte queste operazioni da sè sole non costituiscono, è chiaro, il generale dibattimento: elleno non ne sono che tante parti. Non è che dall'aggregato di esse che è formato il generale dibattimento. Ma è peraltro ben vero che ad ogni volta che si eseguisce alcune delle ridette operazioni, o si legge l'atto d'accusa, o si

interroghino gli accusati, o si esaminino i testimonii, o si leggano le conclusioni del pubblico Ministero, o le difese dell'accusato, ha sempre luogo il dibattimento; perchè appunto il dibattimento non è altra cosa che un'operazione complessa che si compone di codeste diverse operazioni parziali „.

„ Ed è poi detto dibattimento *generale* nel sopraccitato articolo 392, non in contrapposizione della discussione *speciale*, di cui all' art. 399, il quale ad altro non è inteso che a tracciar al Presidente il modo di sottoporre ad esame diversi coaccusati dello stesso crimine; ma sì per dinotare e far sentire la differenza che vi ha tra il dibattimento *ordinario* e *pubblico*, e quel dibattimento *parziale* e *segreto* che si tiene in assenza di qualcuno de' coaccusati „.

„ In sostanza il dibattimento generale si apre e comincia col domandare, che fa il Presidente all'accusato, il nome, cognome ecc. (art. 366); indi prosegue con le altre operazioni tutte prescritte sotto il titolo apposito – *Del pubblico dibattimento* –; ed ha fine coll'interrogazioni, che il Presidente fa all'accusato, se abbia nulla ad aggiugnere in sua difesa, e colla dichiarazione che fa il Presidente stesso, che il dibattimento è terminato. (Art. 400 a linea 4) „.

„ Il dibattimento una volta incominciato non può più essere interrotto. Ciò deesi intendere in senso lato. Imperocchè l'art. 392 permette una specie d'interruzione o sospensione momentanea del dibattimento generale, allorchè, nel concorso di più coaccusati, permette al Presidente di farne ritirare alcuno dall'udienza per esaminare gli altri separatamente; interruzione e sospensione che cessa, tostochè l'accu-

sato rientra in sala d'udienza, ed è appunto da codesto momento che si ripiglia o si *riassume* il *generale* dibattimento; ed è da codesto momento stesso, che l'accusato rimasto assente deve subito, e innanzi ad ogni altra operazione, essere istruito, *sotto pena di nullità*, di quanto ha dichiarato l'altro coaccusato nel tempo di sua assenza. Ma tal cosa non è stata fatta nel dibattimento di Pellati e Lunini; perchè il Lunini non è stato istruito della dichiarazione di Pellati, fatta in di lui assenza, se non se *dopo* ch'esso ebbe terminato il di lui esame, e così *dopo* ch'era già stato *riassunto* il generale dibattimento. Dunque il dibattimento è nullo.

Sottoscritti:

Il Difensore officioso di Angelo Pellati
C. FIORUZZI.

Il Difensore officioso di Carlo Lunini
C. L. LOSCHI.

Il Signor Procuratore Generale conchiuse pel rigetto del ricorso.

MOTIVI E DECISIONE.

Veduti gli art. 392, 399, 432 e 448 del Codice di processura criminale:

Considerando, che, per applicare al caso in questione la pena di nullità minacciata dall'art. 392 del Codice di processura criminale, invocato dai Ricorrenti, sarebbe necessario che costasse, avere il Presidente riassunto il *generale dibattimento* prima di dare al Lunini la conveniente istruzione di quanto si fece e risultò in sua assenza; della qual cosa non avvi alcun cenno

nel processo di udienza, ove si dice soltanto, che il Presidente interrogò gli accusati sul fatto separatamente, facendo ritirare il Lunini, ed interrogando primieramente il Pellati, ed il Lunini, facendolo rientrare nella sala, ed interrogandolo alla presenza del Pellati, ed istruendolo alla fine del suo interrogatorio di ciò che aveva in sua assenza dichiarato il Pellati; dopo le quali cose veggonsi chiamati i testimonj e sentiti ad uno ad uno;

Che il solo rientramento nell' udienza dell' accusato, fatto prima uscire, non può tenersi da sè come riassunzione del dibattimento generale nel senso dell' art. 392: 1.° perchè questo articolo avrebbe in tal caso ciò espresso chiaramente col disporre, che il rientrato sarà subito istruito di quanto avvenne, anzichè far uso, siccome fece, della frase più assai composta e complicata d' istruirlo *prima di riassumere il dibattimento generale;* 2.° perchè lo scopo propostosi dal Presidente nel far ritirare l' accusato dall' udienza potrebbe esser quello di coglierlo in contraddizione col coaccusato o col testimonio esaminati in sua assenza; e questo mezzo di convincimento sarebbe impedito senza motivo ragionevole, qualora il rientrato non avesse ad interrogarsi senza averlo previamente istruito di quanto fu detto dagli altri; 3.° perchè il Presidente è in facoltà d' interrogare dapprima un solo fra gli accusati, il quale per ciò non ha, nè può aver notizia di quanto saranno per rispondere i coaccusati ed i testimonj da esaminarsi dappoi; e trovasi nella stessa posizione l' accusato medesimo il quale viene interrogato dal Presidente prima di sapere ciò che i coaccusati ed i testimonj hanno già deposto;

Che d'altronde l'art. 399 dello stesso Codice denomina discussione *speciale* quella che si fa nell'interesse particolare di ciascuno degli accusati, quantunque tutti presenti; nè vi ha alcun argomento per credere che l'allontanamento del Lunini dall'udienza, l'esame del Pellati in assenza di lui, e l'interrogatorio subìto dal rientrato non siano stati fatti nel particolare interesse del Lunini medesimo, oppure del coaccusato Pellati;

Che in virtù di questi ragionamenti è dimostrato non sussistere altrimenti il motivo addotto a sostegno del ricorso, e tratto dalla pretesa violazione dell'art. 392 del Codice di processura criminale, coll'avere il Giudice facente le parti di Presidente istruito il Lunini, non già prima, ma alla fine del suo interrogatorio, di ciò che aveva deposto il Pellati;

Considerando in fine, che il ricorso non è appoggiato ad alcun altro dei motivi, annoverati nell'art. 432 del Codice di processura criminale, come valevoli a dar luogo a revisione di sentenze criminali;

Per questi motivi il Tribunale supremo applicando l'art. 448 dello stesso Codice rigetta il ricorso summentovato dei Pellati e Lunini per la revisione della sentenza contro di loro proferita dal Tribunale civile e criminale di Piacenza (Sezione criminale) nel giorno 30 gennajo ultimo passato.

23 marzo 1829.

Commend. FAINARDI PRESIDENTE.
MONZA, Cav. MELEGARI, FEDERICI, PAZZONI, Cav. GODI } CONSIGLIERI.
BERTIOLI ASSESSORE.

Avvocati FIORUZZI e LOSCHI.

NOTA

Ecco, intorno al punto in quistione, la rispettabilissima Autorità della Corte suprema di Francia conforme alla massima stabilita nella qui presente Decisione.

,, Sur le 2.° moyen: attendu que l'art. 327 du Code ,, d'instruction criminelle s'applique au cas où il n y a ,, qu'un seul accusé, comme à celui où il y en a plu- ,, sieurs; que le Président a donc pu, aux termes de ,, cet article, faire retirer le demandeur pendant l'au- ,, dition de la femme Girard, et l'interroger ensuite, ,, sauf à lui donner connaissance de ce qui s' était ,, passé en son absence, avant de reprendre la suite ,, des Débats; et c' est ce qui a été fait, ainsi que le ,, constate le procès-verbal ,,.

Cassation 19 août 1819. (*Sirey*, 20, 1, 34.)

N.° XXXVII

CAUSA CIVILE
SUL MERITO

La Margherita Taffirelli vedova Tamburelli di Bobbio contro le Maria Olmi Maggi, Maddalena Olmi Melzi, e Catterina Bertolasi Civardi di Piacenza.

1.° SEPARAZIONE POLITICA - Successibilità.
2.° TRATTATO - Successibilità.

FATTO.

Nel volume V. della qui presente Raccolta (*1825-1826, part. 1, pag. 299*) esposi il fatto della Causa; l'esito suo davanti il supremo Tribunale intorno al punto preliminare dell'ammissione del ricorso della Taffirelli; e corredai la Decisione con alcune Note.

Sebbene quelle Note poco o nulla avessero di comune colla massima da discutersi intorno al merito; pure, avvertito ch'elleno avevano fatto senso nell'animo delle sorelle Olmi e della Bertolasi, quasichè annunciassero anticipatamente la mia opinione, mi astenni dal più prender parte nella Causa.

Mi fu detto, che nella trattativa l'ottimo e distintissimo Difensore della Taffirelli Avvocato

Nicolosi pose in quistione, se il supremo Tribunale di revisione poteva o no adottare massime di diritto contrarie a quelle da lui stabilite nella precedente causa di ammissione del ricorso, e che con molto ingegno e valore sosteneva la negativa.

Questa quistione si rende pressochè inutile dopo il prudentissimo Decreto di S. M. dato da Baden, in virtù del quale il supremo Tribunale si occupa quasi sempre definitivamente ad un tratto e dell' ammissione del ricorso e del merito in punto di diritto.

Motivi e Decisione.

Sentito il Procuratore generale di S. M. nelle sue conclusioni;

Visti gli art. 11, 726 e 750 del Codice civile francese, non che il regolamento per gli Stati di Parma e Piacenza dei 15 giugno 1824, come pure gli art. 83, 628 e 632 del Codice attuale di processura civile;

Vista la sentenza di questo supremo Tribunale dei 17 agosto 1826 con cui fu ammesso il ricorso della Margherita Taffirelli vedova Tamburelli per la revisione della sentenza del Tribunale di appello dei 21 novembre 1817;

Esaminata di nuovo la causa sul merito;

E, per ciò che risguarda la questione proposta da amendue le Parti nelle loro conclusioni date all' udienza del 18 agosto dell' anno ultimo scorso 1828, adottando siccome giusti e fondati i motivi esposti nella succitata sentenza di ammissione di ricorso, e tendenti a stabilire che la qualità, nella Margherita Taffirelli vedova Tamburelli, di suddita, di S. M. il Re di Sar-

degna non le poteva essere di ostacolo a succedere nei beni lasciati dopo di sè in questi Stati dal fratello germano di lei Avvocato Giuseppe Taffirelli morto in Piacenza li 9 novembre 1818, a preferenza ben anco di parenti sudditi di questi Stati, ma più remoti di grado; nel che tutto consiste il merito della presente Causa;

Quanto poi sia alla nuova produzione di documenti fatta dalle intimate sorelle Olmi e Catterina Bertolasi ed alle conclusioni da esse dedotte a questa stessa udienza in aggiunta a quelle da esse già date contradittoriamente li 28 agosto ultimo scorso:

Considerando, che i termini dell'unica quistione, proposta da amendue le Parti nelle dette conclusioni del 18 agosto, e tutta ristretta alla pretesa incapacità della vedova Tamburelli suddita piemontese di succedere a preferenza delle intimate piacentine in una eredità apertasi in questi Dominj, non ponno venir atterrati nè soffrir variazione pei diritti che persone-terze, le quali non sono in causa (e così gli eredi testamentarj della Rosa Brugnatelli vedova Taffirelli madre del sunnominato Avvocato Giuseppe ed a lui sopravvissuta) vantar potrebbero per avventura sull'eredità intestata di lui in concorso delle Tamburelli medesime;

Che siffatti diritti di terzi, non mai da essi dedotti, ed oggi soltanto, e non mai prima, posti in campo dalle sole Intimate, qualunque essi sieno, dovendo far subjetto d'un congruo e separato giudizio, e venir in contradditorio di altre parti sia sulla sussistenza, sia sulla loro quotità, non ponno influire per alcun modo sulla decisione della causa attuale, e quindi non può nè deve il Tribunale occuparsene;

Per tutti i suaccennati motivi il Tribunale supremo annulla la sentenza proferita tra le Parti dal Tribunale d'appello li 21 novembre 1827, e facendo ciò che far dovevano i Giudici del Tribunale medesimo,

Dichiara, che a fronte, ed in concorso delle intimate sorelle Olmi e Catterina Bertolasi, parenti in sesto grado del defunto Avvocato Taffirelli, l'eredità intestata di lui sui beni esistenti in questi Dominj venne a devolversi alla sua sorella germana Margherita Taffirelli vedova Tamburelli, tuttochè bobbiese e suddita di S. M. Sarda, di preferenza e ad esclusione delle intimate medesime, sebbene piacentine;

Conseguentemente, senza arrestarsi alle eccezioni sussidiarie, proposte dalle intimate all'udienza d'oggi, condanna le intimate medesime Olmi e Bertolasi,

1.° A restituire e rilasciare alla ricorrente Taffirelli predetta tutti quanti i beni sì stabili che mobili, le carte, i titoli, ed altro appartenenti all'eredità medesima della quale le suddette Olmi e Bertolasi si misero in possesso dipendentemente dalla succitata sentenza d'appello dei 21 novembre 1817;

2.° A restituire alla Taffirelli i frutti e i redditi d'ogni sorta percetti, e percipiendi, sull'eredità anzidetta dall'epoca della morte dell'Avvocato Taffirelli sino al totale rilascio e restituzione;

3.° A rifare alla Taffirelli stessa i danni ed interessi da liquidarsi a termine di legge;

Condanna infine le dette sorelle Olmi e la Bertolasi in tutte le spese sì di questo che del precedente giudizio di appello da liquidarsi dal Consigliere Federici facente-funzioni di Presidente, già scelto Relatore della Causa;

E per l'esecuzione della presente Sentenza commette quell'Usciere che all'uopo verrà specialmente destinato dal Presidente. del Tribunale civile e criminale di Piacenza.

4 aprile 1829.

FEDERICI f. f. di PRESIDENTE.
Cav. GODI } CONSIGLIERI.
SICORÈ
BERTIOLI ASSESSORE.
BORSANI
Cav. CADERINI } CONSIGLIERI d'Appello.
CRESCINI

Avvocati GAMBARA e NICOLOSI.

ADDIZIONI

Nota alla Decisione N.° XIX, pag. 108.

Il Sovrano Rescritto, che commetteva al Procuratore Ducale di promuovere l'interdizione di Pietro Adorni, era concepito all'incirca in questi termini: „ Costandoci, che Pietro Adorni „ va dissipando il suo patrimonio, e si è cari„ cato di moltissimi debiti per pura prodigalità „ col ridurre la moglie ed i figli pressochè „ alla miseria, ecc. „.

Venne agitata la quistione, se il Tribunale poteva non solamente ordinare l'istruzione voluta dal tit. 7. lib. 4. *(art. 1021 e segg.)* del Codice di processura civile, ma pronunciare pur anche, non essere luogo all'interdizione promossa per espresso Sovrano Ordine, quando fosse risultato dall'istruzione stessa, che i fatti, ritenuti constanti nel Rescritto, non avevano fondamento di verità.

Il Tribunale di prima istanza, a due vóti, si attenne all'opinione affermativa in amendue le quistioni.

Io non intraprenderò nè a difendere, nè a confutare cosiffatto sistema, contento di porre sott'occhio alcuni testi di Leggi romane ed alcune proposizioni de' Dottori.

Gl'Imperadori Costantino e Massimo pel caso, in cui fossero a loro narrate da un supplicante

cose false, sia in diritto, sia in fatto, o taciute cose vere, ed eglino avessero conceduto un Rescritto fondato sul tenore di quelle preci, così, nell'anno di Cristo 294, ammonirono i Giudici „ Præscriptione mendaciorum opposita, „ sive in juris narratione mendacium reperia- „ tur, sive in facti, sive in tacendi fraude; „ pro tenore veritatis, non deprecantis affir- „ matione datum judicem cognoscere debere, „ et secundum hoc de causa convenit ferre „ sententiam „ *L. 2, C. si contra jus vel utilit.* „ *publ. etc.*

Anzi, se il Principe non avesse commessa al Giudice *la cognizione* della causa, ma sibbene gli avesse commessa l'*esecuzione* delle disposizioni da sè date intorno a quella, Costantino nel 333 prescrisse „ Etsi non cognitio sed exe- „ cutio mandatur, de veritate precum inquiri „ oportet; ut, si fraus intervenerit, de omni „ negotio cognoscatur „. *L. 4, eod.*

Anche gl'Imperatori Teodosio e Valentiniano nel 426 di C. seguirono quelle tracce, ed unicamente apposero alla regola delle eccezioni dettate da somma benignità e clemenza „ Re- „ scripta contra jus elicita ab omnibus judi- „ cibus refutari præcipimus; nisi forte sit ali- „ quid quod non lædat alium et prosit petenti, „ vel crimen supplicantibus indulgeat „. *(L. 7, C. de precib. Imp. offerend.*

Tanto fu lo zelo di que' Cristiani Imperatori, per impedire, che alcun atto ingiusto e pregiudizievole a qual si sia suddito fosse emanazione della Suprema loro Podestà, sino a punire i Giudici, i quali ricusassero d'indagare se le preci ed il conseguente Rescritto avessero

o no per appoggio la verità. Di fatto Costantino dispose „ Puniri jubemus decem librarum auri „ mulcta Judices, qui vetuerint precum argui „ falsitatem „. *L.* 3, *C. cit. tit. Si contra jus vel util. publ.* Nè andò esente da punizione proporzionata al caso l'impetrante mendace, dicendosi da Teodosio e Valentiniano „ Etsi „ legibus consentaneum sacrum oraculum men- „ dax precator attulerit, careat penitus impe- „ tratis; et si nimia mentientis inveniatur im- „ probitas, etiam severitati subjaceat judican- „ tis „. *L.* 5, *Cod. eod.*; disposizione questa che avrebbe a rinnovarsi espressamente, e porsi in pratica con singolare severità e con tutta la possibile estensione, massime in certi tempi.

Fecero anche di più; poichè quando le determinazioni del Principe, soprattutto penali, si presentassero sotto l'aspetto di troppa *severità*, gl'Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio ordinarono, che si soprassedesse alla loro esecuzione, naturalmente per dar agio così di far ritorno alle consuete maniere di mansuetudine, bontà e clemenza „ Si vindicari in ali- „ quos *severius* contra nostram consuetudinem „ pro causæ intuitu jusserimus, nolumus *statim* „ eos aut subire pœnam, aut excipere senten- „ tiam; sed per dies triginta eorum sors et for- „ tuna *suspensa* sit „. *L.* 20, *C. de pœnis.*

„ Principi asserenti non de facto proprio, „ sed de facto alieno, potest non credi „. Camill. de Medic. *cons.* 10, *n.°* 11 *et* 16. Castill. *de tert. deb. cap.* 6, *n.°* 2, 3, 4.

„ Summo Pontifici (et sic Principi) atte- „ stanti aliquem esse inhabilem, vel crimino- „ sum, non creditur etiam si dicat, *ut constat*

„ *ex processu*, si hoc non verificetur „. Rota Romana *in recollect. a Farinac. dec.* 224, *tom.* 1 *in posth.*

Questa proposizione, che potrebbe confermarsi con infinite autorità, non è già diretta a diminuire la Pienezza della Podestà compartita ai Principi dallo stesso Iddio Ottimo Massimo; ma è anzi diretta per l'opposto ad esaltare ed a rendere venerabile viemaggiormente quella Podestà, staccandola dalla volontà di mentire scientemente, di pregiudicare a' sudditi ed a' terzi contro le regole della verità, della giustizia e dell'equità; cose queste che per la somma sua perfezione sono impossibili allo stesso Dio Onnipotentissimo ed Autore della Podestà de' Principi.

Benissimo il Menochio *de presumpt. lib.* 2, *n.*° 8 *et* 9 cogli altri citati dal Sabell. §. *Princeps. sub n.*° 2 „ Princeps uti justitia plenus, „ et cui nil tam proprium, antiquius et na„ turale esse debet, quam justitiæ et rectitu„ dinis lumine præfulgere, non præsumitur, „ velle plusquam velit lex et justitia, et talis „ mens ejus præsumitur, qualis est lex et ju„ stitia, et ideo dicitur velle omnes actus ju„ stitiæ *fori et poli;* adeo ut sententia ab eo „ *non bene informato* lata, si adversetur legi„ bus et justitiæ, corruat *ex defectu intentionis* „ *et voluntatis ipsiusmet Principis* „.

Pressochè con somiglianti parole il Voet *ad Pandect. lib.* 1, *tit.* 4 *de Constitut. Princip. sub n.*° 3. „ Quamvis *de potestate* Principis „ haud disputandum sit, et id faciens sacrilegii „ reus habeatur..... tamen de *voluntate, ac* „ *scientia* ejus disquirendi licentia haud dene„ gata, in quantum velle non censetur, qui

„ erroneis falsisque narrationibus seductus, et
„ negotiorum multitudine in narratorum veri-
„ tatem anxie inquirere impeditus, rescriptum
„ (e così qual si sia altra disposizione) emisit.
„ Andr. Gayl., *lib.* 1, *observ.* 4, *n.*° 6, 7 „.

Non ho detto a torto, *e così qual si sia altra disposizione*. Ulpiano nel §. 1.°, leg. 1.ª ff. de appellationibus et relat. „ Quæsitum est
„ an adversus rescriptum Principis provocari
„ possit: forte si Præses Provinciæ, vel quis
„ alius consuluerit, et ad consultationem ejus
„ fuerit rescriptum. Est enim quesitum an ap-
„ pellandi jus supersit? Quid si in consulendo
„ mentitus est? De qua re extat rescriptum
„ Divi Pii ad Communitatem Thracum quo
„ ostenditur provocari oportere: verba Rescri-
„ pti sunt hæc. Si scripserit quisnam ad nos,
„ et illi aliquid rescripserimus, volenti ad sen-
„ tentiam nostram provocare permissum erit:
„ si enim docuerit, vel falso, vel non ita se
„ habere quæ scripta sunt nihil a nobis vide-
„ bitur judicatum, priusquam contra scriptum
„ fuerit, quemadmodum aliter res se habeat,
„ quam nobis insituatum sit „. Veggansi le note fattevi dal Gottofredo, non che il commento di Hubero. „ Et tamen ad ipsum Prin-
„ pem a sententia secundum Principis rescri-
„ ptum lata appellari licet „.

Altre massime di Autori classici.

Grozio *de jure bell., lib.* 1, *cap.* 2, §. 7, *n.*° 4.
„ Sicuti ergo olim pia erant sacrificia secun-
„ dum legem, quamvis ab impiis sacerdotibus
„ celebrata; sic pia res est imperium, quamvis
„ ab impio teneatur „.

Pufendorf. *de jur. nat. et gent., lib.* 7, *cap.* 8, §. 10. „ Ast vero, quando quis, pulso legitimo „ Principe, imperium arripit, et pro rege se „ gerit, revera juris alieni usurpator, quid heic „ bono civi agendum est, qui isti, quamdiu „ adhuc superstes est, fidem videtur habere? „ Ubi pronunciandum videtur, *sæpe rem* eo re„ dire posse, ut non solum *licitum*, sed etiam „ *debitum* sit, parere imperio ejus, qui in *qua„ licumque possessione regni est:* Scilicet ubi le„ gitimus dominus eo est redactus, ut erga „ cives suos nullum amplius Principis munus „ exercere possit. Quanquam enim ejus jussa, „ quod legitima potestate destituantur, vim ob„ ligandi in se non habeant; prudentis tamen „ viri est, sibi suisque rebus consulere, et in „ futurum prospicere, ac præsentem suam con„ ditionem caute cogitare, ne vitam ac fortu„ nas suas *temere in periculum projiciat.* Quod „ fieret, si possessoris iram *vana reluctantia* „ in se concitare vellet, *nullum in usum pa„ triæ aut ejecti Regis.* Quod ipsum aliqui „ colligere volunt ex Apostolo *ad Romanos* XIII. „ q. d. *hominis esse parum sanæ mentis, ejus „ qui gladium gerit iram contumacia sua præ„ ter necessitatem provocare.* Ergo *propriæ sa„ lutis caussa* obediendum esse potestatibus pro „ præsenti tempore existentibus, seu quæ in „ possessione sunt. Sed et cum patria omni „ imperio carere nequeat possessor autem salu„ tem publicam utcunque tueatur; non de„ bet utique *bonus civis, amansque patriæ*, si„ quidem præsens rerum status ita postulat, „ *inutili sua contumacia ulterioribus turbis „ causam præbere* „.

Renazzi. *Elem. jur. crimin. part.* 3, *cap.* 2, *sect.* 4, *lib.* 4, §. 1." „ Oportet nunc tristissi-
„ mum prospectare tempus civilium perturba-
„ tionum, quibus germinantibus vel sævientibus
„ videndum quinam perduellionis crimiue irre-
„ tiantur. Principio ab illo contrahendo extorres
„ non sunt, qui conjuratis ope consilioque fave-
„ rint: præterea qui cum usurpatoribus vel in-
„ vasoribus vires suas idcirco conjunxerunt, ut
„ legitimus princeps oppugnaretur, diutiusque
„ patria civili bello oppressa jaceret. (Bohemer.
„ *elem. jur. crim. sect.* 3, §. 75. Creman. *de*
„ *jur. crim. lib.* 3, *cap.* 3, *art.* 1, §. 5). Neque
„ enim fas est unquam, aut adversus illum
„ arma capescere, aut hujus hostibus manus
„ præbere. (Grotius. *de J. B., et P. lib.* 1,
„ *cap.* 4). Cæteri, qui inter civilium pertur-
„ bationum fluctus singulari sive fortuna, sive
„ prudentia quieverint, sed se taciti submiserint,
„ vi armisque invecto publicarum rerum ordini,
„ a quo resilire in sua non erat potestate, omni
„ prorsus reprehensione vacant, et criminosa
„ nulla labe inficiuntur. (Coccejus. *in proem.*
„ *ad Grotium.* 12, *lib.* 6, *cap.* 3, *sect.* 1) „.

§. 2.° „ Quid vero sentiendum erit de iis,
„ qui nescientes iuitam ab aliis esse sive con-
„ jurationem sive conspirationem, et alterutri
„ nequaquam immixti, nec ulla unquam cum
„ patriæ principisque hostibus consilia societa-
„ temque ineuntes; tamen postquam una vel
„ altera eruperit, vel etiam postquam extra-
„ neus invasor vi armata legitimum principem
„ ejecerit, veterem civilium rerum everterit
„ statum, novamque induxerit regiminis for-
„ mam, publica tunc eisdem delata munera
„ susceperint obierintque; an et ipsi quoque

„ perduelliones renunciandi, puniendi tamquam
„ rei, muneribus, si quibus antea potiebantur,
„ in pœnam privandi? Si quid recta ratione
„ intelligitur, quid jure gentium indicitur,
„ quidque ex civilis juris analogia descendit
„ consulendum sectandumque est; plane vi-
„ detur cujuscumque criminis expertes dubio
„ procul esse, qui everso jam sive vi sive dolis
„ vetere civili regimine, novoque invecto, re-
„ que ipsa constituto operam suam præstite-
„ runt in obeundis magistratibus, aliisque pu-
„ blicis exercendis muneribus; dummodo nihil
„ naturali divinoque juri contrarium egerint,
„ officioque suo probe honesteque functi sint.
„ Nam licet sive *domestici usurpatores*, sive
„ injusti invasores extranei jus imperii nequa-
„ quam valide nanciscantur, illudque maneat
„ semper incolume penes legitimum principem,
„ etiamsi a suo regno dejectum (Godofr. Wil-
„ lelm. de Schmittan *dissert. de regimine usur-*
„ *patoris rege ejecto.* §. 30 *et sequent.*), tamen
„ quamdiu durat injusta possidendi causa; idest
„ quousque illi aut longa et non interrupta
„ possessione, aut ex pacto jus nacti sint qui
„ possident, potestate utuntur jubendi, et vi
„ pollent obligandi. (Pufendorf. *de jur. nat.*
„ *et gent. lib.* 7, *cap.* 8, *n.* 10). Nec refragari
„ subditi vel possunt, vel debent. Quandoqui-
„ dem sine aliquo civili regimine, rerumque
„ publicarum administratione nulla stare gens
„ potest: alioqui sequeretur quod sapiens ille
„ divino afflatus numine pronunciavit, *ubi non*
„ *est gubernator, populus corruet:* (Proverb.
„ 11 14). Cum igitur etiam tempore usurpa-
„ tionis, vel invasionis oporteat civile aliquod
„ regimen habere, adesse magistratus, publicas

„ res admininistrari; inde necessario sequitur
„ illos, qui tunc susceperunt publica munera,
„ et probe justeque obierunt, redarguendos non
„ esse: nam res ipsa in se est recta non solum
„ et approbanda, sed etiam necessaria, tendens-
„ que in bonum totius societatis. Certissimis
„ porro hisce æquissimisque principiis communis
„ innititur omnium juris publici scriptorum do-
„ ctrina, qui exercentes tempore usurpationis
„ seu invasionis magistratus, docent *perduelles*
„ non esse, crimine quovis vacare, et proinde
„ ab omni pœna eam ob caussam debere im-
„ munes abire. (V. Grot. *de jure bell. et pac.*,
„ *lib.* 1, *cap.* 4. Pufend. *cit. lib.*, *cap.* 1, §. 6.
„ Lillinger *jur. nat. public.* §. 228). Communi
„ huic doctrinæ adstipulantur etiam exempla, et
„ præ cæteris illustre est illud Impp. Arcadii et
„ Honorii, qui lata lege, quæ adhuc extat in
„ Codice Theodosiano, *(lib. 15, tit. 14, leg. 11)*.
„ Declararunt atque edixerunt, *ne qui tyranni*
„ *tempore militarunt, vel etiam qualibet admi-*
„ *nistratione donati sunt, aut honoraria digni-*
„ *tate perfuncti, vel quicumque in aliquo ho-*
„ *nore diversis locis aut exactionibus præfue-*
„ *runt, notam infamiæ sustineant, aut deformi*
„ *vocabulo polluantur; quibus eæ dignitates va-*
„ *leant, quas ante tyrannicum tempus habue-*
„ *runt.* Neque vero videri possunt, qui passi
„ sunt sibi ab usurpatore, vel invasore publica
„ munera conferri, quique maluerunt potius
„ ea prudenter obire, quam duriter repudiare,
„ a fide obsequioque decidisse, quibus erga le-
„ gitimum suum principem tenebantur, multo-
„ que minus ut perduelles debent renunciari.
„ Quandoquidem durante possessione usurpato-
„ ris vel invasoris imperium sive regnum quoad

„ jus quidem manet legitimi principis, tamen
„ non in istius, sed in illius est naturali actua-
„ lique possessione. Possessio autem, etsi inju-
„ stissima, tamen verissima est possessio, ut
„ apposite Cujacius ostendit. (*Diss. de jur.*
„ *ejus quod fact. etc.* 3, §. 2 *et seq.*). Hinc
„ eos, qui sub usurpatore vel invasore degunt,
„ jurisconsulti æque ac theologi docent respi-
„ cere debere non legitimitatem imperantis,
„ sed solum actualem possessionem imperii,
„ istamque sequi in omnibus, quæ jure natu-
„ rali et divino non sunt manifesto evidenter-
„ que contraria. (Tertull. *apolog. cap.* 35.
„ *Ir. comment. ad Grot. lib.* 1, *cap.* 4, 15).
„ Quam ab iis qui tempore usurpationis vel in-
„ vasionis magistratus obierunt, nulla intelli-
„ gitur facta legitimo principi injuria, neque
„ huic debita fides violata. Nam si nequiverint
„ ii in pristino obsequio perseverare, non in
„ ipsis stetit causa, ratioque; sed in principe,
„ qui vi cedere coactus eo redactus fuerit, ut
„ erga suos cives subditosque tunc nullum am-
„ plius principis munus exercere potuerit. (Coc-
„ cejus *ad Grot. lib.* 1, *cap.* 4, §. 1).

Il Renazzi alle cose riferite aggiunge la nota seguente „ Quid ergo blaterant nullius nominis
„ auctoritatisque libellorum, *anonymarumque*
„ *epistolarum* obscuri consarcinatores, qui sum-
„ mam juris gentium publicique inscitiam pro-
„ dentes, non studio publici boni, sed ut ali-
„ cujus spoliis ditescerent, veriti non sunt
„ evulgare indiscriminatim, qui tempore inva-
„ sionis magistratibus functi sunt, habendos
„ tamquam perduelles, insectandos, puniendos,
„ a muneribus quibuscumque exturbandos esse?

„ Tantum ne livor, aviditas, fanatismus pos-
„ sunt suadere malorum! „.

Coccejus. *Dissert. proem. ad Grot.* 12, *lib.* 6, *cap.* 3, *sect.* 1, §. 645, 646, 647. „ Cum vero
„ invasor imperium possideat, regnum in po-
„ testate corporali habeat, recte Grotius inde
„ infert, quamdiu durat injusta possidendi causa,
„ actus imperii quos exercet, vim habere posse
„ obligandi. At non ex ea quam Grotius alle-
„ gat ratione; – *quod probabile sit eum qui*
„ *jus imperii habet, sive is est populus, sive*
„ *rex, sive senatus, id malle interim rata esse,*
„ *quæ imperat, quam legibus, judiciisque sub-*
„ *latis summam induci confusionem* –; sed ex
„ natura possessionis, quæ administrationem
„ necessario infert: cum enim invasor rem alie-
„ nam teneat, ejus quoque curam habere, immo
„ maximam in ea administranda adhibere dili-
„ gentiam tenetur.

„ Usurpator vi possessionis omnia ea agere
„ tenetur, quæ ex natura possessionis sequun-
„ tur et ad administrationem pertinent: hinc leges
„ condere, jus dicere, magistratus constituere *etc.*

„ Effectus hujus imperii violenti intuitu sub-
„ ditorum est, ut quamdiu sub potestate sunt
„ invasoris, propitio jure sequi possessionem
„ possint, quia dum facultas eorum naturalis
„ *vi restricta est*, libere non agunt. Hinc in
„ principem non peccant singuli si magistra-
„ tuum officia ab invasore sibi conferre pa-
„ tiuntur cum *absque periculo* non parere non
„ liceat.

„ Porro *quæri* solet an subditi parere tenean-
„ tur jussui Principis ejecti? Negatur: non quia
„ jure non teneantur, sed quia libertatem non

,, habent parendi, utpote quæ vi est prohibita.
,, Sane cum princeps eos defendere vi impe-
,, ditus non possit, nec subditis aliquid impu-
,, tari potest quod vi impediti officia principi
,, præstare non possint.

Vattel insegna (*Tom.* I.° *pag.* 47) ,, La
,, nation, où l'état a droit à tout ce qui peut
,, lui servir pour détourner un péril imminent
,, et pour éloigner des choses capables de cau-
,, ser la ruine; - e più oltre (pag. 115) - L'é-
,, tat est obligé de défendre et de conserver
,, tous ses membres, et le Prince doit la mê-
,, me assistance à ses sujets. - S'ils refusent,
,, ou négligent de secourir un peuple qui se
,, trouve dans un danger imminent, ce peuple
,, abondonné devient absolument le maître de
,, pourvoir à sa sureté, et à son salut, de la
,, manière que lui conviendra le mieux, sans
,, aucun égard pour ceux qui lui ont manqué
,, les premiers ,,.

Lampredi (*Vol.* 3, *part.* 3, *cap. De offic. Gent. pag.* 28). ,, Eodem fere argumento o-
,, stenditur sociale fœdus dissolvi omnino, si
,, populi partem ab impendenti hostium in-
,, cursu, atque adeo internecione, et excidio
,, reliqua gentis pars tueri aut nolit, aut ne-
,, queat; naturale enim jus reviviscit quodad-
,, modo tum necessitate exigente, tum aut ob
,, denegatam tutelam, aut *ob defensionis im-*
,, *potentiam* ,,.

Carrard *De la Jurispruden. criminelle tom.* 1, *sect.* 2, *chap.* 6, *pag.* 290. ,, Au reste, dans
,, quelques-uns de ces cas, il y a des occasions

„ dans lesquelles est ou excusable ou à l' abri
„ de l'imputation de ce crime (de lèse-majesté).
„ Si, par exemple, on est contraint de se sou-
„ mettre à un Prince qui n'a pas droit de
„ régner, mais qui est actuellement en posses-
„ sion du pays, on n'est pas à la vérité tenu
„ en conscience de lui obéir: cependant on
„ doit être excusé de lui prêter hommage, et
„ l'on ne pourra point être recherché pour
„ crime de lèse-majesté si le Prince légitime
„ remonte sur le trône; car si cette conduite
„ n'était pas permise, on serait la victime ou
„ de l'usurpateur, ou du Prince légitime, et il
„ faudrait nécessairement périr par les suppli-
„ ces quoi que l'on fît „.

Coccejus *ad Grot. lib.* 1, *cap.* 4, §. 402, *n.*° 12, „ Neque ipsis aliquid hactenus imputari
„ potest: nam ea lege se Regi subjecere ut illos
„ contra vim injustam defendat, si proinde in
„ Regis potestate non est defendere Rempubli-
„ cam, defectus non est in ipsis sed in ipso
„ Rege; et uti Princeps ipse vi cedere cogitur,
„ ita Subditi injuria non agunt qui ex necessi-
„ tate faciunt, quæ liberi facturi non fuissent;
„ inque eo consentiunt omnes „.

Cremani *Jus. crimin. lib.* 2, *cap.* 3, §. 6.
„ Nec illi quidem inter majestatis reos nume-
„ rantur, qui ei parere detrectant, qui jus
„ quidem habens ad imperium illud revera nec
„ possidet, nec exercet, ut alteri pareant, qui
„ licet infirmiori, immo etiam iniquo titulo
„ nitatur, attamen solus imperat, mandataque
„ sua ea vi tuetur, ac defendit, cui resistere
„ nemo potest..... Profecto dum hæc inci-

„ dunt funestissima tempora, *qui patriæ hosti-*
„ *bus obsequuntur*, majestatis postulandi non
„ sunt eo mox ad gubernacula reipublicæ ite-
„ rum sedente, cui leges collatum imperium
„ volunt „.

Altre.

Grozio *de jur. bell. lib.*, *cap.* 4, §. 9, ed ivi Gronovio *not.* 10, e Barbeyrac (1) e (1).

Cremani *loc. cit.* §. 7. „ Quid vero, si quis
„ in eum nonnihil aggreditur, qui majestate,
„ qua præditus erat, amplius non utitur, quia
„ imperium forte deposuerit, aliudve hujusmodi
„ *volens*, aut *coactus* fecerit, passusve fuerit?
„ Cum majestas sine imperio concipi non pos-
„ sit, sequitur ad judicia majestatis id non
„ pertinere „.

Mascard. *de Probationibus Concl.* 1263, *n.*° 1 *et segg.* „ Ad hoc ut quis *pro rebelle*, et *tan-*
„ *quam rebellis* probetur, necessario requiritur
„ *sententia* super rebellione, ita Castr.
„ . . . .

„ Ut nec quidem sufficiat sola assertio Prin-
„ cipis, etiam Imperatoris et Papæ nominantis
„ aliquem rebellem, sed requiritur citatio et
„ causæ cognitio; ita late Grammatic. dec. 105
„ n.° 2 cum plurib. seq. (*Decis. Sacri Regii*
„ *Consilii Neapolitan*). Ab omni juris tramite
„ (inquit Grammat.) deviaretur, si simpliciter
„ Imperatoris aut Regis verbis standum esset
„ in præjudicium alterius, et esset in potestate
„ eorum appellando aliquem *rebellem* privare
„ jure suo. . . . .
„ . . . .

„ et licet standum sit assertioni Pincipis, ut
„ *Clement.* 1 *de probat.*, tamen id verum est,
„ quando asserit *de facto proprio*, ut inquit
„ Cardin. *etc* . . . .
„ . . . .
„ . . . .

N.° 19 *e segg.* „ Ille *rebellis* minime probabitur, qui rebellionis causam commiserit,
„ dummodo illud coacte et per metum fecerit,
„ ita voluit Bal., *etc.*

„ Amplia idem esse, quando rebellio esset
„ facta ad importunas preces alicujus tyranni;
„ nam metu tyranni facta diceretur; æquiparantur enim aliquid facere metu tyranni et
„ ad illius importunas preces, ita Gig. *etc*....
„ latè Afflict. dec. 69, n.° 5 „.

N. B. Le sopravvenute ben note circostanze hanno permesso al Compilatore di rintracciare le carte relative alla Causa civile tra il Notaro Dottor Bassi, ed il Dottor Ferrari, di cui è fatta superiormente menzione alla pag. 192. Egli adunque si fa un dovere di qui supplire all'involontaria ommissione.

N.° XXX

CAUSA CIVILE

Ricorso del Notaro Dottor Gaspare Bassi contro il Dottor Paolo Ferrari

---

1.° FIDEJUSSORE - Cauzione - Indennizzazione - Liberazione - Notariato - Termine.

2.° NOTARIATO-Ministero pubblico-Ordine pubblico.

CODICE CIVILE FRANCESE

Art. 2032. *La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée*

1.° . . . .

4.° *Lorsque la dette est dévenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;*

5.° *Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.* (Art. 2061, Cod. civ. parm.).

Massime.

1.° *Il fidejussore di un Notaro, ossia la cauzione per l'esercizio del Notariato, può, dopo dieci anni, dimandare al Notaro medesimo di essere indennizzato, ossia liberato.*

2.° *Siffatta dimanda non risguarda all'ordine pubblico, e quindi il Ministero pubblico può non prendervi parte.*

Fatto.

Con rogito del 16 febbrajo 1815 il Dottor Medico Paolo Ferrari si rendette cauzione del Dottor Gaspare Bassi sino alla somma di franchi 2000 per l'esercizio del Notariato.

Essendo occorso al Dottor Ferrari di vendere una sua casa, venne in determinazione d'intimare nel giorno 8 ottobre 1827 al Dottor Bassi, ch'egli intendeva di essere rilevato dalla fatta sigurtà a termine del n.° 5 dell'art. 2032 del Codice civile francese, poichè erano decorsi più di dieci anni dall'assunta malleverία.

Negò il Dottor Bassi che il citato articolo fosse applicabile al caso, e ciò pel motivo che l'uffizio del Notariato ha un termine stabilito dalla Legge, la vita cioè del Notaro, e in conseguenza le obbligazioni di lui in siffatta qualità sono fra quelle eccettuate, al pari delle obbligazioni di un tutore, dalla disposizione generale dell'articolo medesimo.

Contrappose il Dottor Ferrari, che il Notaro può dimettere il suo uffizio quando a lui piace, ma il tutore nol può; dalla qual differenza si scorge che dall'una qualità non può desumersi argomento intorno all'altra.

Tanto il Tribunale di prima istanza di Parma, quanto quel d'appello condannarono il Dottor Bassi ad indennizzare la sigurtà, ossia a rilevarla.

Nel ricorso al supremo Tribunale il Bassi ripetè le precedenti sue considerazioni, alle quali aggiunse soltanto, che, non sapendo egli ove trovare una sigurtà da surrogare al Ferrari, sarebbe stato dal Governo destituito del Notariato, e quindi si avrebbe dovuto sentire nel giudizio di prima istanza (come poi si sentì in appello) il Ministero pubblico, perchè la destituzione di un Notaro è causa d'ordine pubblico.

Il signor Procuratore generale opinò pel rigetto del ricorso, almeno pel motivo, che non poteva vedersi nelle due sentenze impugnate, la manifesta violazione di legge, la quale sola può far luogo alla loro revisione.

Motivi e Decisione.

Quanto sia al motivo del ricorso fondato sulla pretesa violazione dell' art. 2032 del Codice francese, e dell'art. 2061 del parmense per essere tenuto il Ferrari ad un' obbligazione perpetua;

Considerando, che secondo il numero 5.° dell' art. 2032 del Codice civile francese, sotto il quale fu contratta dal D. Ferrari l' obbligazione fidejussoria solidale pel ricorrente Dottor Bassi, il fidejussore può chiedere al debitor principale, scorsi che sieno dieci anni dopo il giorno della sua fidejussione, di essere tenuto indenne, semprechè però non abbiavi alcuna delle due seguenti circostanze; la prima che l' obbligazione di esso debitor principale non abbia un

termine fisso alla sua scadenza, poichè, avendolo, il creditore ha voluto essere garantito dal fidejussore appunto pel tempo maggiore del decennio, alla fine del qual tempo viene il giorno di consegnire ciò che gli è dovuto; la seconda si è che l' obbligazione del debitor principale non sia di tutela, che non può sciogliersi altrimenti a suo arbitrio dal tutore prima del tempo determinato dalla legge alla durata della tutela per la sopravvegnenza sia di motivi atti a farla cessare, sia dell' età maggiore dei tutelati, oppure siffatta obbligazion principale non sia d' indole identica con quella della tutela; il che indica che, sendo d' indole opposta, cioè „ de nature (dice l' articolo) à pouvoir „ être éteinte avant un temps déterminé „ essa non è immune da questa seconda circostanza;

Che dunque non concorrendo nè questa circostanza seconda di un' obbligazione non isciogliibile ad arbitrio del debitore principale prima del tempo determinato dalla legge, nè la prima di un' obbligazione avente un termine fisso alla sua scadenza, il fidejussore può obbligare dopo il decennio il debitor principale, che può sciogliersi dalla sua obbligazione, a renderlo indenne dalla malleverìa, quand' anche il creditore non abbia il diritto di chiedere ad esso debitor principale l' adempimento della sua obbligazione;

Che rettamente il Tribunale di appello ha dichiarato nei motivi della Sentenza, ora impugnata dal Dottor Bassi ricorrente, che l' obbligazione principale di questo stesso è dell' indole opposta a quella dell' obbligazione tutelare, perchè può sciogliersi a suo arbitrio rinunciando all' uffizio di Notaro, pel quale essa fu con-

tratta, e garantita dal Dottor Ferrari, e quindi non avendo l'obbligazion del Bassi medesimo termine fisso alla scadenza, esso Tribunale ha rettamente deciso aver potuto il secondo dimandare al primo dopo il decennio la sua indennizzazione;

Che dall'avere il Dottor Ferrari garantito l'obbligazione del Dottor Bassi per un uffizio di sua natura perpetuo, cioè durevole sino alla morte di questo non si può dedurre ch'esso Ferrari abbia rinunziato al diritto natogli pel decorso del decennio di sua obbligazione fidejussoria, poichè le rinuncie voglion essere o espresse o dedotte da gravi conghietture. D'altronde poi, se non potessero i fidejussori sciogliersi dalle loro obbligazioni quando quelle dei debitori principali fosser perpetue, ma estinguibili a loro arbitrio, non vi sarebbe mai caso, in cui i fidejussori potessero per sola disposizione della Legge chiedere indennizzazione loro accordata dal citato n.° 5.°: Difatti se i debitori principali fossero obbligati per un tempo certo minore di un decennio, od uguale, i loro fidejussori avrebbero a giovarsi non del n.° 5.° ma del 4.°; se poi si fossero obbligati per un tempo certo maggiore del decennio, i fidejussori non potrebbero in virtù della prima circostanza di eccezione sovraesposta e stabilita dal n.° 5.° chiedere liberazione prima di tal tempo, e dopo la chiederebbero in virtù non del n.° 5.° ma sibbene del 4.°: Se in fine si fossero obbligati per tutele o oltre obbligazioni di egual indole, neppure in questo caso potrebbero in virtù della seconda circostanza di eccezione riferita nel n.° 5.° dimandare l'indennizzazione.

Quanto sia all' altro motivo fondato sulla incompetenza al Dottor Ferrari dell' azione da lui promossa perchè tendente a privare un Notaro pubblico dell' uffizio suo, subbietto di sola competenza del Governo, e fondato pure sulla circostanza di non essersi punto sentito il Ministero pubblico nel primo giudizio;

Considerando, che lo scopo dell' istanza Ferrari è la sola liberazione di lui dalla privata sua obbligazione fidejussoria, non già la destituzione del Bassi, il quale è libero di continuar nell' uffizio anche a fronte dello scioglimento dell' obbligazione Ferrari, sostituendo un' altra malleveria o guarentendo altrimenti il Governo, ed il Pubblico; e in oltre considerando, che a termine di legge non vi aveva altrimenti obbligazione in prima istanza di riportare le conclusioni del Procuratore del Governo non trattandosi punto di Causa di ordine pubblico, o di quelle altre nelle quali la Legge comanda che il Ministero pubblico dia conclusioni.

Per queste considerazioni, non sussistendo alcuno dei motivi del ricorso del Dottor Bassi, il Tribunale supremo, sentito il Procuratore generale di S. M., rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente Bassi medesimo nelle spese di questo giudizio da liquidarsi dal Consigliere Sicorè a ciò destinato.

5 febbrajo 1829.

Commend. FAINARDI Presidente.

MONZA
Cav. MELEGARI
FEDERICI
PAZZONI
Cav. GODI
SICORÈ
} Consiglieri.

Avvocati FAINARDI, e GODI.

NOTA

Il signor Procuratore Generale osservava, che la disposizione del n.° 5 dell'art. 2032 del Codice civile francese, ripetuto questo per intero nell'art. 2061 del Codice nostro, è desunta dalla L. *Lucius* 38, §. 1, *ff. Mandati*, la quale così si esprime: „ *Potest fidejussor age-* „ *re ut liberetur, si diu in obligatione steterit*, „ con questa differenza, che la Legge romana non determinava il tempo, dopo il quale poteva il fidejussore dimandare la sua liberazione, dovechè l'art. 2032 lo stabilisce per un decennio.

Recava sul proposito il commento fatto alla Legge romana dal celeberrimo Pothier nel suo *Traité des obligations*, ove dopo aver detto nell'art. 442, che il fissare il tempo, passato il quale la sigurtà poteva agire per essere scaricata, dipendeva dalle circostanze particolari di ciascun caso, e dall'arbitrio del Giudice (1), si propone poscia sotto il n.° 444 la quistione per sapere, se il fidejussore ossia la sigurtà possa agire, quando egli intervenne per un contratto di rendita perpetua, e così la scioglie – *Si le cautionnement dure depuis un temps*

---

(1) *Gli antichi Dottori erano divisi di opinione nel fissare il tempo, dopo il quale il fidejussore poteva costringere il debitore a rilevarlo, siccome può vedersi nella Glossa alla citata L. Lucius, ed al* Cap. ult. *in fine* de fidejussor., *presso il Menochio* de Arbitr. cas. 41 *e latissimamente nelle Addizioni a quel caso, nelle quali parla di altri motivi, per cui può chiedersi la liberazione, la più parte de' quali motivi consuonano cogli indicati dall' art. 2032 del Codice francese, 2061 del Codice nostro; presso il Mantic.* de tacit. et ambig. lib. 16, tit. 22 ecc. ecc.

Avevano gli Statuti particolari delle Città provveduto a siffatta scissura di opinioni, ma, per dir vero, in un modo assai risoluto e quasi distruttivo dell' obbligazione fidejussoria; a modo di esempio lo Statuto di Ferrara lib. 2 rubr. 136 *fissava il tempo ad un biennio; lo Statuto di Pavia* rubr. 43 de fidejuss., *ad un anno; quello di Roma* cap. 157 *lasciava l'arbitrio al fidejussore di chiedere la liberazione quando a lui piaceva, ed anche senza alcuna ragione particolare.*

très-considérable, comme de dix ans au moins, la caution est bien fondée à demander au débiteur principal, qu'il l'en décharge. La raison est que si une rente est de nature à toujours durer jusqu'à ce qu'elle soit remboursée, elle est aussi de nature à pouvoir toujours être remboursée (1); – e sotto il n.° 447 indica come eccezione alla regola generale quanto segue: – *Lorsque l'obligation à laquelle une caution a accédé doit par sa nature durer un certain tems, quelque long qu'il soit, la caution ne peut pendant tout ce tems demander que le débiteur principal l'en fasse décharger; car ayant connu ou dû connaître la nature de l'obligation, à laquelle elle a cédait, elle a dû compter qu'elle demeurerait obligée pendant tout ce tems. C'est pourquoi celui qui s'est rendu caution d'un tuteur pour la gestion de la tutelle ne peut demander, tant que la tutelle durera, qu'il le fasse décharger de son cautionnement. Par la même raison celui qui s'est rendu caution pour un mari envers sa femme de la restitution de la dot, ne peut demander à ce mari tant que le mariage dure à être déchargé de son cautionnement* –.

Aggiungeva quel dottissimo Magistrato, che i Compilatori del Codice civile francese si attennero troppo ciecamente agli insegnamenti di quell'Autore, 1.° perchè il fidejussore per una rendita perpetua, se può aver pensato, che il debitore di quella è in facoltà di liberarsene quando voglia sborsando il capitale, debbe ancora aver pensato, prima di obbligarsi, che il debitore principale non può astringersi mai ad estinguerla, e può altresì non trovarsi al caso mai di estinguerla; 2.° perchè avvi contraddizione tra la disposizione della legge, che non concede al fidejussore il diritto di dimandare lo scarico, quando l'obbligazione principale si estende ad un tempo lunghissimo ma determinato, e l'altra disposizione della stessa legge, la quale autorizza il fidejussore a siffatta dimanda, quando l'obbligazione principale durar debbe in perpetuo; 3.° perchè nel tempo, in cui scriveva il Pothier la tutela finiva

(1) *Anche questo punto fu agitato tra gli antichi, ma la Ruota Romana fino nel 1619 sostenne il parere adottato poscia tanti anni dopo dal Pothier (vid. Rot. rec.* part. 4, vol. 2, decis. 152*)*.

alla pubertà del pupillo, e subentrava la cura, ch'era uffizio diverso, e poteva assumersi da altra persona; ma in oggi la tutela dura sino all'età maggiore, e per di più si estende anche agl'imbecilli, dementi, furiosi o prodighi, per cui quel carico può esser durevole sino alla morte del tutelato.

Conchiudeva da ciò, che il senso dell'art. 2032 francese (n.° 5) non è diverso da quello della succitata L. 38, §. 1, *ff. mandati*, siccome avvertì l'illustre Oratore del Governo signor Treilhard nel sottoporre alla sanzione del Corpo Legislativo il detto articolo, colla sola differenza, che la Legge romana lasciava all'arbitrio del Giudice il determinare, secondo le circostanze, il tempo dopo il quale il fidejussore poteva dimandare di essere liberato, dovechè la Legge francese porta sempre quel tempo a dieci anni.

Ben a ragione adunque (diceva da ultimo il signor Procuratore generale) il Tribunale di prima istanza e quel d'appello, applicando al caso in quistione la massima d'equità proclamata nell'art. 2032, astrinsero il Dottor Bassi a liberare dall'obbligazione fidejussoria il Dottor Ferrari. In ogni caso poi, e nel dubbio, in cui ci lascia quell'articolo intorno al vero suo senso, non sarebbe sostenibile, che il Tribunale d'appello confermando la sentenza di prima istanza avesse commessa quella manifesta violazione di Legge, che sola può far luogo alla revisione.

Io avvertirò avanti tutto, che l'art. 2061 del Codice parmense è assai meglio espresso a fronte dell'art. 2032 francese. Nel primo si comprende subito, che la *tutela* è fra le obbligazioni di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, cioè prima che cessi il bisogno del tutelato, e così prima che sopravvenga l'età maggiore, cessi la demenza, il furore ecc. Nel secondo sembra anzi che dalla tutela nasca tal obbligazione da potersi estinguere prima di un tempo determinato; la qual cosa è il massimo degli assurdi, perchè il tutore non può deporre il carico, se non a tutela legalmente finita; od almeno sopravvenuto un legale motivo per liberarsene.

Osserverò poscia, che la disposizione dell'art. 2032 n.° 5 francese, ripetuta dall'art. 2061 nostro non è poi tanto inconcepibile, nè arbitraria, quanto si pensa.

Perchè il fidejussore possa agire contro il debitore per essere da lui rilevato, bisogna

1.° che l'*obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza.*

Dunque, se il principale si è obbligato a pagare *dopo venti anni*, il fidejussore non può chiedere a lui di essere rilevato dopo dieci anni, nè prima dei venti. In altra guisa, il fidejussore che si è espressamente obbligato pel corso di anni venti, rimarrebbe in effetto obbligato per soli dieci; poscia il debitore, che ha ordinate le cose sue in modo da non dover pensare al pagamento del debito se non dopo venti anni, si vedrebbe astretto a pensarvi ed a provvedere o con pagamento, o con altro fidejussore, scorsi appena anni dieci.

2.° Che l'*obbligazione principale non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.*

Rilevare un fidejussore vuol dire o sostituirne un altro, che sia accettato dal creditore, o soddisfare alla principale obbligazione, cosicchè il fidejussore rimanga liberato.

Non sempre il primo partito sta in mano del debitore principale. Quanto è al partito secondo vi sono de' casi, ne' quali esso pure non istà ne' poteri del medesimo debitore. A maniera d'esempio, un tutore ha prestata cauzione per la sua gestione, egli cercherebbe invano di rinunciare al carico prima dell'età maggiore, o prima della cessazione della demenza o del morboso furore dell'amministrato. Che fare in queste circostanze?

Se il debitore, ossia il tutore ha mezzi per assicurare il fidejussore o con la contro-sigurtà, o con pegno, o in altra guisa, ciò può essere il subjetto di una particolare convenzione come in qualsiasi altra specie: la legge non si prende di ciò pensiero. Ma se questi mezzi non esistono, e che guadagnerebbe il fidejussore dimandando in giudizio di essere rilevato? Quand'anche il debitore principale ossia il tutore consentisse al rilevamento ed alla liberazione del fidejussore, non vi consentirebbe il Giudice, o l'interessato qualunque a ritenere il tutore; nè questi nè la cauzione cessar potrebbero dall'assunto obbligo, e la cauzione in particolare non troverebbe risorsa sui beni del tutore medesimo per provvedere alla propria indennità nell'essere astretto a rimanere obbligato. Quindi, dice la Legge, e dice ottimamente – il fidejussore rimanga soggetto all'obbliga-

zione, che assunse in origine per tutta quanta la durata della tutela –. Così implicitamente parla in rispetto al caso del fidejussore del marito per la restituzione della dote allo sciogliersi del matrimonio.

Ma vi sono de' casi, in cui è in facoltà del debitore principale di sollevare per sempre il fidejussore dalla sua obbligazione. Questi casi sono allorquando il principale non può essere astretto o a pagare o a dimettersi da un'incumbenza; ma però ha il potere di farlo.

O non vi sarà mai specie, cui applicare la disposizione del n.° 5 dell'art. 2032, e così non vi sarà mai specie nella quale il fidejussore possa utilmente dimandare il rilevamento scorsi i dieci anni, o le specie per l'applicazione e la dimanda saranno le due sovraccennate.

Si tratta di un censo costituito secondo la Bolla Piana? Il debitore di quello non può mai essere forzato a restituire la somma capitale; ma può restituirlo quando gli piace. Se dunque quel debitore prestò sigurtà, può questa dimandare dopo dieci anni al debitore medesimo di essere liberata; (lo che otterrà o col farne sustituire un'altra di aggradimento del creditore, o col far pignorare lo stesso debitor principale per la somma dovuta, onde pagarla al creditore).

Si tratta di un Notajo, che diede un fidejussore per la gestione dell'uffizio? Il Notariato è a vita, ma può dimettersi quando aggrada. Scorsi i dieci anni quel fidejussore ha l'arbitrio di chiedere lo scarico dalla sua obbligazione (e lo otterrà o colla sustituzione di altro fidejussore come sopra, o col diffidare il Governo ch'egli intende di non più proseguire nella garantia, acciocchè inibisca al Notaro di proseguire nell'uffizio).

LEGISLAZIONE.

Parrebbe forse più succinto e intelligibile l'art. 2061 *nostro se fosse così concepito.*

„ *Il fidejussore anche prima d'aver pagato può agire* „ *contro il debitore per essere da lui rilevato,*

. . . .

„ *Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione prin-* „ *cipale non abbia un termine fisso per la scadenza, e* „ *il debitore possa liberarsene a volontà* „.

INDICI

DEL VOLUME

(1828-1829)

1.° Indice degli articoli di Legge applicati od illustrati.

2.° Indice alfabetico de' cognomi delle Parti fra le quali è stata data Decisione.

3.° Indice alfabetico delle materie contenute nelle Decisioni e nelle Note.

INDICE

degli Articoli di Legge applicati od illustrati

LEGGI FRANCESI

LEGGI PARTICOLARI

LEGGI ATTUALI NOSTRE

INDICE ALFABETICO

de' cognomi delle Parti tra le quali

è stata data Decisione

INDICE ALFABETICO

delle materie

contenute nelle Decisioni e nelle Note

N. B. La lettera *D* indica *Decisione;* la lettera *N* indica *Nota;* il numero indica la *Pagina*.

A

B

C

D

Dibattimento (*Accusato - Assenza - Discussione - Istruzione - Presidente*).

Il Presidente dopo di aver fatto ritirare un coaccusato non è tenuto ad istruirlo di quanto si è fatto in assenza di lui, e di ciò che ne è risultato, se non prima di riassumere il dibattimento generale; cosicchè può prima interrogare quel coaccusato rientrato.

È dibattimento *particolare* quello che riguarda l'interesse di un accusato; è dibattimento *generale* quello che riguarda l'interesse di tutta la causa . . *D.* 220

Domicilio eletto (*Nullità - Ricorso - Significazione*).

È nulla la significazione della domanda di Revisione, se essa significazione facciasi

E

F

G

I

L

M

N

O

P

R

S

precedente interlocutoria del primo Giudice, rimette la causa davanti a questo Giudice nello stato in cui trovavasi. *D.* 156

ERRATA			*CORRIGE*
pag.	*lin.*		
109.	24	prepararoria	preparatoria.
113.	14	Borgatoro	Borgotaro,
206.	19	dispetto	rammarico.
ivi	21	di un'insulsa formalità	di una formalità .
239.	24	insituatum.	insinuatum.
257.	13	elle a cédait.	elle accédait.